



CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

ANNO GIUDIZIARIO 2022

Discorso inaugurale del Presidente

Firenze 22 Gennaio 2022

Rivolgo un pensiero deferente al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del quale ammiriamo grandemente il rigore morale e intellettuale a difesa dei valori costituzionali, costante punto di riferimento per la intera magistratura italiana.

Saluto il Vicepresidente del C.S.M., Avv. Davide Ermini, che ci onora della sua presenza così rappresentando l'Organo di autogoverno della magistratura, garante dei valori costituzionali posti a presidio dell'imparziale applicazione della legge e dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi ad essa.

Saluto la Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia Dott.ssa Gemma Tuccillo, Ministero della giustizia che nell'anno passato ci ha sostenuto nelle numerose iniziative, e che per l'anno a venire costituirà un indefettibile punto di riferimento per la risoluzione degli innumerevoli problemi organizzativi che gli uffici giudiziari del Distretto dovranno affrontare.

Saluto il Presidente del Consiglio distrettuale dell'Ordine degli Avvocati, e per lui tutti i Presidenti degli Ordini del Distretto, con i quali la collaborazione, in questo anno trascorso particolarmente difficile, ha consentito di portare a positiva conclusione molte iniziative che hanno concretamente aiutato la giurisdizione.

Rivolgo il mio saluto a tutti i protagonisti della giurisdizione, gli Avvocati, i Magistrati togati e onorari, il personale amministrativo, che hanno fornito in questo periodo particolarmente difficile per le condizioni generali di tutto il Paese un contributo di intelligente progettualità e pronta disponibilità, ed un prezioso apporto per il più efficace funzionamento di uno dei servizi essenziali per la vita democratica della Nazione.

Saluto con particolare piacere ed orgoglio i giovani magistrati che nell'anno passato hanno iniziato il loro tirocinio presso gli Uffici giudiziari, e quelli che, al termine di un percorso di studio e di applicazione pratica, hanno assunto le piene funzioni giurisdizionali nei Tribunali del Distretto: a loro auguro di mantenere sempre intatta nel corso della vita professionale la tensione ideale, la curiosità intellettuale, l'attitudine all'impegno nell'esclusivo interesse dei cittadini, prerogative tutte di un giudizio imparziale e attento ai valori costituzionali.

Un ringraziamento particolare va alla Regione Toscana, al Comune di Firenze, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche, al Demanio, all'Università degli studi di Firenze, alla Fondazione Ente Cassa di Risparmio, che hanno mantenuto con la Corte d'Appello un rapporto che non si è limitato ai doveri strettamente istituzionali, ma che si è tradotto in costante sostegno nelle molteplici attività della giurisdizione.

Un pensiero doveroso per agli appartenenti alle Associazioni dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia municipale, in congedo, che vuole essere un apprezzamento sincero e sentito nei confronti di coloro che, con ammirevole senso civico, da ormai quattro anni dedicano una parte significativa del loro tempo all'opera di volontariato in favore di questa Corte, assicurando un apporto sollecito e generoso, particolarmente apprezzato dall'intera collettività.

Ringrazio infine la Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Dott.ssa Silvia Romeo, L'Avvocato Distrettuale dello Stato Gianni Cortigiani, la Coordinatrice Regionale A.I.G.A. Toscana Avv. Giulia Marcheschi, la Presidente della AssoGOT Avv. Valeria Anna Pappalardo e Dirigente Amministrativa della Corte di Appello fiorentina Dott.ssa Marilena Cerati per l'attenzione riservata a questo momento di confronto, che si è concretizzata nell'invio di brevi note di intervento che saranno pubblicate nel sito Web della Corte di Appello.

1. Indicazioni sulla realizzazione e sugli effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale. Problematiche di maggior rilievo – per novità, complessità e rilevanza socio-economica -che hanno interessato il distretto.

1.1 L'Ufficio per il Processo.

Seppure la riforma non abbia ancora mosso i suoi passi nella giurisdizione, nella presente relazione non può tacersi della più importante riforma processuale che sia intervenuta nella giurisdizione da oltre venti anni e che, qualora a regime, produrrà una completa trasformazione del processo, sia civile che penale, nonché un modo del tutto nuovo di operare da parte del Giudice nella giurisdizione; l'Ufficio per il processo che, dal 2022, diventerà pienamente operativo negli Uffici giudiziari, secondo la distribuzione di risorse prevista dal D.L. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113/2021, e che tiene conto del carico di lavoro (arretrato patologico e pendenza) e della dotazione organica dei magistrati togati. L'obiettivo dichiarato di questo intervento è offrire un ausilio

alla giurisdizione, tale da realizzare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari finalizzato all'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali. Per il raggiungimento di tale ambizioso obiettivo verranno messe a disposizione dei Tribunali e delle Corti di Appello nuove professionalità in grado di collaborare in tutte le attività collaterali al giudicare. Le risorse, assunte a tempo determinato con i fondi del PNRR, saranno impiegate dai Capi degli Uffici giudiziari secondo un programma di gestione redatto di concerto con i Dirigenti amministrativi che dovrà anche misurare e controllare gli obiettivi di smaltimento qualitativi e quantitativi individuati. Le modalità di impiego degli addetti all'ufficio per il processo presso gli uffici giudiziari sono indicate nell'Allegato II, n. 1, che costituisce parte integrante del decreto, e consistono nello studio dei fascicoli, con predisposizione di schede riassuntive del procedimento, nel supporto al giudice nel compimento di attività di facile esecuzione, nella condivisione di riflessioni su eventuali criticità con proposte organizzative e informatiche per il loro superamento, nell'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, nella ricostruzione del contesto normativo riferibile alle fattispecie proposte, nel supporto per indirizzi giurisprudenziali sezionali e ai processi di digitalizzazione e innovazione organizzativa dell'ufficio e monitoraggio dei risultati, nel raccordo con il personale amministrativo. L'obiettivo del reclutamento di queste risorse è il supporto delle linee di progetto del PNRR, e quindi il raggiungimento degli obiettivi che in materia di giustizia l'Italia si è impegnata a conseguire (riduzione dei tempi della giustizia civile del 40% e della giustizia penale del 25% in quattro anni). Gli elementi di novità rispetto al modello previgente di "Ufficio per il processo" introdotto fino dall'anno 2015, sono dati in primo luogo dalla circostanza che viene creata una categoria di amministrativi con contratto a termine qualitativamente e numericamente distinti dal personale amministrativo tradizionalmente presente negli uffici. Le caratteristiche riguardanti l'UPP alla luce di quanto disposto dal DL 80/2021 impongono pertanto un cambio radicale di approccio nell'attuazione dell'istituto in questione e un veloce e marcato cambio di mentalità da parte dei giudici. Se le esperienze effettuate fino ad ora hanno visto l'elemento centrale degli uffici per il processo nei tirocinanti, che sono risorse incerte nei numeri, e nei confronti delle quali l'Ufficio è tenuto alla controprestazione di una formazione, con piani di tirocinio (al massimo 18 mesi ex art. 73 DL 69/2013, conv. nella L. 98/2013) che vengono realizzati in base alle aspirazioni dei tirocinanti e spesso, su loro indicazione, la prospettiva muta radicalmente con la immissione negli Uffici giudicanti di personale amministrativo assunto, seppure con contratto a termine, con specifica qualifica professionale (funzionari) e correlate obbligazioni relative alla prestazione del servizio. Ed infatti l'art. 12 comma 3 del DL. 80/2021 prevede che *<< all'esito dell'assegnazione degli addetti all'ufficio per il processo di cui al comma 2, il Capo dell'ufficio giudiziario entro il 31 dicembre 2021, di concerto con il dirigente amministrativo, predispone un progetto organizzativo che preveda l'utilizzo, all'interno delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, degli addetti selezionati in modo da valorizzare il loro apporto all'attività giudiziaria >>*.

Sul fronte dell'autogoverno si deve rilevare come, con due recenti delibere, in data 13 ottobre 2021, il CSM ha adottato le Linee guida per l'Ufficio per il Processo ex art. 50 del decreto legge 24

giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) ed ex art. 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113) – contenenti le modalità operative per la costituzione e l'operatività degli UPP, ed ha apportato modifiche alla Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022 relativamente alle strutture organizzative dell'ufficio per il processo, da ritenersi a costituzione necessaria.

Sul fronte dell'intervento del Governo è necessario fin da adesso rilevare che, se l'attuazione del nuovo modello di UPP produrrà gli effetti sperati, occorre considerare che la maggiore attività produttiva dei giudici si risolverà in una maggiore attività del personale amministrativo tradizionale, sia nel settore civile che nel settore penale, di tal che gli organici relativi andranno urgentemente rivisti, potenziati e altrettanto celermente coperti, pena il fallimento delle iniziative adottate. In particolare, con particolare riferimento al settore penale, è necessario che si proceda ad una rapida informatizzazione del procedimento, sul modello già realizzato con riferimento al procedimento civile, pena il fallimento del processo complessivo di modernizzazione della intera giurisdizione.

1.2 Settore civile e processuale civile.

1.2.1 *La mediazione e la conciliazione giudiziale.*

Nella relazione dell'anno passato il Presidente Vicario della Corte aveva lungamente insistito sulla istituzione di due progetti appositamente "costruiti" sulla mediazione e sulla conciliazione giudiziale. Nel corso dell'anno in esame il progetto ha ulteriormente fornito risultati di assoluto rilievo. Per quanto attiene al primo grado può dirsi che tutti i Tribunali del distretto hanno praticato con indubbi risultati positivi la mediazione e la conciliazione giudiziale, praticando specifici "Protocolli" con le Università e con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati. In particolare merita segnalazione il progetto "Giustizia semplice" del Tribunale di Firenze, già evidenziato nella relazione dell'anno passato, che si basa su un protocollo tra il Tribunale e l'Università per l'affiancamento ai giudici di borsisti neolaureati in legge nell'attività di selezione delle cause con un alto tasso di "mediabilità" e di redazione di una proposta di ordinanza di mediazione delegata al vaglio del giudice affiancato. I principi ispiratori e le finalità del progetto " Giustizia semplice " si concretizzano nella creazione di un meccanismo della mediazione e quello della negoziazione assistita, i quali riflettono un ragionevole bilanciamento tra l'esigenza di tutela delle parti e quella di interesse generale di contenimento del contenzioso in funzione degli obiettivi del giusto processo e della ragionevole durata delle liti oggettivamente pregiudicata dal volume eccessivo delle stesse. Si evita inoltre che la conflittualità si prolunghi nel tempo anche oltre la definizione della singola controversia. Ciò consentirà nel medio-lungo termine una riduzione del

carico di lavoro gravante sugli uffici giudiziari con ricadute positive dal punto di vista economico competitivo del nostro Paese.

Ma la mediazione e la conciliazione giudiziaria ha dato positivi risultati anche in grado di Appello, ove, tra le misure volte alla riduzione dell'arretrato, un ruolo rilevante è stato assunto dalla "mediazione delegata", nella consapevolezza che la Corte di Appello di Firenze è stata la prima ad aver operato una scelta così significativa in sede di impugnazione, con tutte le difficoltà derivanti dal fatto che in appello il rapporto processuale non è più "neutro" e "in divenire" come in primo grado, ma risente dello squilibrio "interno", dovuto alla emissione della sentenza di primo grado, che pone ineludibilmente una delle parti in posizione di vantaggio; ed inoltre tenuto in adeguato conto che non tutte le materie tabellarmente assegnate alle Sezioni civili presentano il medesimo grado di mediabilità.

Anche per il presente anno allo scopo di incentivare la mediazione in appello (ai sensi dell'art. 5, comma secondo D. Lgs. n. 28/2010, come novellato dal D.L. n. 69/13, conv. nella L. 98/13) è stata rinnovata la collaborazione con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze al fine di proseguire il progetto DIKE con l'ausilio di tre borsisti appositamente selezionati dall'Università e destinati a individuare tra le cause arretrate quelle munite dei c.d. "indici di medialità", previa stesura da parte del borsista di una scheda che viene sottoposta al Presidente di Sezione e poi all'esame del Collegio con ordinanza collegiale pronunciata "fuori udienza" nella quale viene disposta la c.d. mediazione delegata, con ricorso ad un organismo di mediazione, con le ulteriori conseguenze previste - a seconda dell'esito - dalla normativa in vigore. Il tutto senza alcuna udienza "interlocutoria", ma sfruttando il tempo intercorrente tra un'udienza e l'altra.

Avuto riguardo ai risultati già ottenuti in precedenza e già indicati in premessa, l'Istituto della mediazione assume un ruolo di primo piano nello smaltimento dell'arretrato.

1.2.2. Le controversie in materia di famiglia e di stato delle persone.

Relativamente alle controversie in materia di persone e di famiglia il contenzioso resta particolarmente consistente, ragionevolmente aggravato anche dalla situazione di pandemia che ha di fatto costretto ad una convivenza particolarmente difficile. Nel periodo in esame, al fine di dare soluzione alle problematiche delle "coppie con figli minori" in corso di separazione ha preso avvio, l'8 giugno 2020, presso il Tribunale di Firenze il progetto "Bambini al centro", di cui si è avuto modo di dire già nella relazione dell'anno passato. Il Progetto nasce nel dicembre 2019 e trova concreta attuazione a decorrere dal 8 giugno 2020 a seguito di un percorso di confronto ed approfondimento che ha visto protagonisti il Tribunale di Firenze, la Regione Toscana, l'Istituto degli Innocenti, l'Ordine degli Avvocati di Firenze e l'Organismo di conciliazione di Firenze in merito ai casi di separazione giudiziale tra coniugi o divisioni di coppie di fatto che presentano profili di conflittualità tali da esporre a sofferenza e rischi di pregiudizio i figli minorenni. Anche se l'obiettivo primario del servizio è la protezione del benessere psico-fisico dei bambini e degli adolescenti coinvolti in situazioni di alta

conflittualità familiare, non vi è dubbio che il servizio costituisce un significativo esperimento di "mediazione familiare" effettuata in ambito giudiziario. L'aiuto alla coppia in fase di contenzioso da parte di mediatori familiari è strumentale alla tutela dell'interesse del bambino coinvolto, mira alla composizione del conflitto ed è gratuito per gli utenti, essendo il costo sostenuto dalla Regione Toscana.

L'invito alla mediazione familiare, effettuato dal giudice, avviene utilizzando la tecnologia del PCT (processo civile telematico) e l'accesso al servizio è facilitato da una comunicazione semplice e tecnologicamente avanzata, quale quella dei *video tutorial*.

Ad un anno di distanza dal suo concreto avvio può trattarsi un primo positivo bilancio.

L'emergenza sanitaria legata alla pandemia ha ritardato la partenza effettiva del progetto, che, come detto, è slittata all'8 giugno del 2020. Dopo l'avvio effettivo del servizio – a giugno 2020 – una parte fondamentale del lavoro è stata dedicata agli incontri informativi con le coppie, primo step per l'accesso al servizio di Mediazione familiare. Il luogo di svolgimento degli incontri previsto inizialmente era una stanza presso il Tribunale ma, per effetto delle misure per contrastare la diffusione del COVID, è stato deciso lo spostamento presso l'Istituto degli Innocenti. Il trend è stato di progressivo aumento del numero di richieste. Il servizio, inizialmente rivolto alle coppie sposate con figli minorenni in fase di separazione giudiziale, è stato rimodulato e ampliato alle coppie "di fatto" conviventi *more uxorio* che hanno in corso un procedimento giurisdizionale di separazione o in materia di affidamento e/o di mantenimento dei figli minorenni (dal 7 luglio 2020) e, in un secondo momento, anche alle coppie con figli minorenni – sposate o conviventi *more uxorio* – che ancora non hanno incardinato un procedimento giudiziario per il quale comunque sussiste la competenza del tribunale di Firenze. Da maggio 2021 sono arrivate alcune coppie (2) in fase di divorzio. Il responsabile di OCF nel corso di un incontro di cabina di regia ha riferito che presso l'Organismo nel 2020 sono state depositate 50 procedure di mediazione familiare di cui 20 su ordine del giudice e 30 volontarie e che alla data del 15 giugno 2021 si registravano 40 procedure di mediazione familiare di cui 10 su invito del giudice. Circa il 60 % delle procedure interessano coppie con figli minori e sul totale delle procedure circa il 60 % sono state di mediazione familiare e il 40 % di negoziazione assistita con il supporto del mediatore familiare.

1.2.3 .Le azioni di classe (legge 12 aprile 2019, n. 92.) e la nuova disciplina della crisi di impresa

La legge 12 aprile 2019 la legge 12 aprile 2019 recante "Disposizioni in materia di azione di classe", che ha introdotto all'interno del libro IV del codice di procedura civile una disciplina organica delle azioni di classe, in precedenza regolate all'interno del Codice del consumo, e che doveva prendere avvio nell'ottobre 2020, ha subito un ulteriore rinvio ad opera dell'art. 26 del Decreto "Ristori bis" che ha prodotto uno slittamento di ulteriori sei mesi, e quindi al maggio 2021.

1.2.4 Le procedure di protezione internazionale.

Come già riferito nelle precedenti relazioni la Sezione specializzata in materia di protezione internazionale è stata istituita con decreto presidenziale n. 87 del 18.7.2017 alla luce di quanto previsto dal d.l. n. 13/2017 convertito con la l. 13 aprile 2017 n. 46 che ha apportato una serie di rilevanti modifiche nel settore dell'immigrazione e della protezione internazionale, prevedendo l'istituzione delle sezioni specializzate nella materia indicata; l'applicazione del rito camerale ex. 737 s.s. c.p.c. in luogo del rito sommario di cognizione ex art. 702 *bis* cpc e dunque il passaggio da un rito monocratico a uno collegiale; la non obbligatorietà dell'udienza, salvo alcune ipotesi indicate dalla legge in cui l'audizione può essere facoltativa o obbligatoria; la soppressione del grado di appello; novità in tema di videoregistrazione e verbalizzazione della fase amministrativa.

Pertanto, allo stato, a norma dell'art. 35 bis comma 11 lett.a d.lgs. n.25/2008 il Tribunale deve fissare udienza di comparazione delle parti (come ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 5 luglio 2018 n. 17717 su ricorso contro alcune ordinanze di giudici di merito che avevano ritenuto possibile eliminare l'udienza). ed espletare il mezzo di prova principale che consta nell'audizione del richiedente, impegno complesso e gravoso e che resta per la maggior parte dei casi assolutamente necessario. Il Presidente f.f. della sezione ha riferito che <<a causa essenzialmente dell'anomalo arretrato di cause da definire in sede monocratica con rito sommario (circa n. 5442 ricorsi pendenti ex art. 35 d.lgs. n.25/2008 all'agosto 2017) il nuovo rito camerale ha cominciato ad essere applicato dai i giudici togati solo a partire dall'aprile 2019. Dal 2020 la collegialità è dunque totale con aumento dei tempi di decisione dal momento che, dopo l'udienza del giudice delegato per l'audizione del richiedente e l'istruttoria, segue la discussione della camera di consiglio e successivamente la redazione del decreto da sottoporre alla firma del presidente>>.

Nella configurazione della sezione sono stato applicati i criteri di specializzazione e flessibilità previsti dalle linee guida elaborate al riguardo dal CSM e pertanto la sezione si occupa sia delle materie previste dall'art. 3 d.l. 13/2017 che debbono, orientativamente costituire l'80% del carico della Sezione nonché di alcune materie "aggiuntive": le cause sulla responsabilità professionale medica, con i procedimenti ex art. 696 bis c.p.c.che -ex art. 8 legge 24/2017 - costituiscono condizione di procedibilità in tale materia,le successioni, le donazioni, i diritti della persona e le querele di falso, le divisioni anche di beni caduti in successione, i diritti di elettorato attivo e passivo, l' accertamento requisiti delle sentenze straniere e altro.

Le disposizioni tabellari attuali prevedono l'organico di: un Presidente di sezione, 6 giudici assegnati in via esclusiva (uno in più rispetto alla tabella 2017-2019) e uno assegnato nella misura del 50% e 6 giudici onorari co-assegnati, con previsione di una sola udienza settimanale.

Tuttavia, la sezione nel 2017 si è avviata con un solo giudice, i Got e il Presidente e l'organico si è completato in modo frammentario dopo oltre due anni la sua istituzione il 3 settembre 2019 con l'assegnazione alla sezione della dr.ssa Mazzarelli. Peraltro, dal 7 settembre 2020 il dr. Carvisiglia è stato trasferito alla terza sezione civile e la Presidente Breggia è andata in pensione il 1 dicembre 2020.

Dal 15 gennaio 2020 è applicato extradistrettuale il dr. Gualtiero Michelini (subentrato ad altro applicato, D.ssa Paola Ginesi) che terminerà il 15 gennaio 2022 la sua applicazione, il posto del dott. Carvisiglia è stato coperto dopo circa un anno, dalla dott. Condò mentre al posto della d.ssa Condò, che già apparteneva alla Sezione come coassegnata alla III sezione è subentrato il mese scorso il dott. Umberto Castagnini, anche egli coassegnato ad altra Sezione.

Il posto istituito in aumento con la tabella 2020-2022 è ancora vacante.

Dal 4 ottobre 2021 presta servizio presso la sezione anche il dott. Sturiale, magistrato in applicazione extradistrettuale per 18 mesi, il cui apporto, ad avviso del presidente f.f. <<tuttavia non potrà determinare un aumento significativo della produttività della Sezione se il suo arrivo rimarrà sostanzialmente un avvicendamento al dott. Michelini (che, come si è detto cessa l'applicazione dopo avere fruito anche delle proroghe possibili) il 15.1.2022, cioè se non sarà assegnato alla Sezione un altro applicato>>.

Manca ancora, ad oggi, il Presidente di Sezione, di cui fa le funzioni il giudice più anziano in Sezione, in attesa dell'esito dell'interpello del CSM per la copertura del posto per il quale sono stati proposti dalla quinta commissione due giudici della sezione.

Inoltre nel periodo di riferimento nella Sezione hanno prestato servizio i giudici onorari Ilaria Zucconi, Micaela Picone, Claudia Polidori, Stefania Salmoria e Antonella Galano tutti coassegnati anche ad altre sezioni.

Attualmente i GOP inizialmente impegnati per dare un contributo all'eliminazione dell'anomalo arretrato esistente, mediante assegnazione di ruoli autonomi, hanno piccoli ruoli in esaurimento e sono prevalentemente impiegati nell'Ufficio del Processo per l'Immigrazione (U.P.P.I.) .

Il Presidente f.f. ha riferito che <<Il criterio di formazione dei ruoli - di complessa attuazione - tiene conto dell'anzianità di iscrizione ed è coerente con la scelta, condivisa da tutta la sezione (a cominciare dalla riunione di sezione *ex art. 47-quater* del 27.9.2017) di adottare un criterio di trattazione in linea di massima cronologico per i procedimenti *ex art. 35 D.lgs. 25/2008*, salvo eccezioni particolari, con l'indicazione di accorpare nelle udienze fascicoli riguardanti il medesimo Paese d'origine.

I procedimenti di impugnazione della revoca o diniego del permesso di soggiorno e simili (inizialmente soggetti al rito monocratico ed oggi alla cognizione del Collegio) appaiono invece più urgenti e comunque tali da non poter essere postposti fino alla definizione dell'arretrato dei ricorsi ex art. 35 D.lgs. n. 25/2008 e sono trattati in tempi brevi. Nel valutare la situazione attuale della sezione, va ovviamente tenuto conto che l'emergenza sanitaria pandemica tutt'ora in corso ha portato ad un rallentamento delle attività nel 2020, in gran parte superata nel corso del 2021>>.

Come già riferito nella precedente relazione per il 2020 le principali questioni affrontate dalla sezione riguardano innanzitutto l'incidenza del d.l. 113/2018 convertito in legge con la legge n. 1.12.2018, n. 132, che ha comportato anche nel 2020:

- l'aumento delle materie di competenza della Sezione Specializzata in base al nuovo art. 19 ter D.lgs 150/2011 che prevede numerose ipotesi in cui il diniego del Questore di permessi speciali (per calamità eccezionali, cure mediche, rinnovo di protezione umanitaria già concessa una volta in sede amministrativa o giudiziale e altri casi) si impugni dinanzi alla Sezione del Tribunale;

- l'esame di questioni molto complesse, a partire dalla questione prioritaria sulla portata della retroattività della parziale abrogazione del DL 113/2018 ad opera del DL 130/2020;

- questioni interpretative relative al regolamento Dublino III con particolare riferimento al rispetto degli obblighi informativi e del rispetto del divieto di respingimento ancorché indiretto (che ha portato un collegio del Tribunale a proporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE con riferimento all'esercizio della clausola discrezionale ex art. 17).

- aggiornamenti interpretativi del vecchio e del nuovo regime della protezione umanitaria e della nuova protezione speciale;

- aumento del contenzioso in via d'urgenza rispetto ad alcuni comportamenti di Questure e Prefetture causati da alcune ambiguità interpretative e dell'attuale situazione di grande incertezza, anche rispetto ai permessi da rilasciare con riferimento alle situazioni pregresse;

- valutazione del mancato rispetto dei tempi molto ristretti per l'esame amministrativo delle domande reiterate e dichiarate inammissibili, degli effetti sulla fase giudiziale, specie con riferimento all'istanza di sospensione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale impugnato e di quella di sospensione degli stessi provvedimenti emessi dalla Sezione che vengono impugnati in Cassazione, tutte procedure che richiedono decisione collegiale così impegnando buona parte del tempo dedicabile alle camere di Consiglio, con ovvie ricadute anche sul lavoro delle cancellerie.

Il Presidente f.f. ha evidenziato che <<<la Sezione è stata impegnata anche nel 2020 e continua ad esserlo in una faticosa opera di studio e ricostruzione del sistema, con necessità di dedicare tempo alle discussioni collettive e alla formazione.

In particolare ha avuto gravi ricadute sull'arretrato della sezione l'emanazione del decreto legge 113/2018 (c.d. Decreto Salvini) a cui le Commissioni Territoriali hanno dato applicazione immediata nella parte in cui sostanzialmente ha eliminato la protezione umanitaria.

Questo ha comportato un massiccio aumento dei dinieghi in sede amministrativa e quindi dei ricorsi dinanzi al Tribunale Sezione Specializzata, sebbene la Sezione si sia subito espressa con numerosi provvedimenti circa la natura non retroattiva della disposizione abrogativa, secondo un orientamento praticamente uniforme dei giudici del merito confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 4890 del 2019, ribadito dalla SC a sezioni unite, (Cass. Sez. Un. n. 29460 del 2019).

Il contrario avviso delle Commissioni territoriali, mantenuto in aperto contrasto con l'orientamento dei giudici di merito e della Corte di cassazione sino all'adozione della nuova disciplina del DL 130/2020, ha prodotto un enorme afflusso di ricorsi ex art. 35 Dlgs 25/2008 e di ricorsi ex art. 702 bis c.p.c. avverso i dinieghi del Questore di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione umanitaria, nel corso dell'intero 2019, proseguito anche nei primi mesi del 2020.

Il D.L. 130/2020 (c.d. Decreto Lamorgese) entrato in vigore il 22 ottobre 2020 non ha impedito l'applicazione alle domande di protezione internazionale presentate prima del 5 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del D.L. 113) della preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 pur consentendo l'art. 15 dello stesso DL l'immediata applicabilità delle nuove alle domande successive a partire dalle domande di rinnovo dei permessi di soggiorno scaduti>>.

Il Presidente f.f. prima di fornire i dati sui flussi della sezione ha ritenuto opportuno evidenziare che <la Sezione, al momento della sua costituzione, ha "ereditato" una situazione particolarmente difficile : alla sua entrata in funzione (17.8.2017) permaneva infatti un arretrato notevolissimo (5442 solo per i ricorsi ex art. 35 D.lgs. 25/2008).

Anche se il flusso di procedimenti è calato nel 2020 come effetto della ridotta capacità di definizione dei procedimenti amministrativi da parte delle C.T., va tenuto conto del fatto che dagli inizi di marzo 2020 è stato decretato lo stato di emergenza sanitaria da coronavirus che ha comportato, in particolare durante il *lock down* un significativo rallentamento del lavoro anche della Sezione cui è seguita una lenta ripresa con le modalità previste dai vari provvedimenti della Presidente del Tribunale in base ai decreti legge emanati per far fronte all'epidemia (in particolare si veda, tra gli altri, il decreto n. 60 del 2020).

Va infatti ricordato che nel procedimento di protezione internazionale, anche dinanzi al giudice, è centrale l'audizione del richiedente asilo da svolgersi in presenza che ha comportato il necessario rinvio dei procedimenti dove non era possibile elidere tale incumbente.

Nelle Linee guida elaborate prima del coronavirus, consultabili nel sito del Tribunale, si valorizza il colloquio con il richiedente asilo, trattandosi di fase particolarmente complessa e delicata coinvolgendo profili non solo linguistici ma anche psicologici e antropologici.

Al riguardo è stata segnalata nelle riunioni di sezione la necessità di seguire le linee guida elaborate dall'EASO (European Asylum Support Office) e dall'UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), nella consapevolezza che l'audizione costituisce, come noto, il principale strumento di prova nel giudizio di protezione, caratterizzato dall'attenuazione dell'onere della prova e dal potere-dovere di cooperazione istruttoria del decisore. *Si veda oltre per le Linee guida connesse al periodo della pandemia>>*

La presidente di sezione f.f. dopo aver precisato che <<quanto alle oscillazioni dei flussi di iscrizione dei procedimenti in materia di immigrazione si ricorda che i ricorsi ex art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008 sono formalmente strutturati come un'impugnazione delle delibere della Commissione Territoriale e che la diminuzione delle iscrizioni delle impugnative dei rigetti amministrativi di domande di asilo nel 2020 è diretta conseguenza della rallentata attività delle Commissioni Territoriali in questo anno : basti pensare che la Commissione di Firenze non ha svolto audizioni per circa tre mesi, da metà marzo a metà giugno 2020>> ha quindi fornito i flussi nel 2020 (al settembre 2021) come di seguito:

<<Nella relazione dell'anno 2020 con riferimento al 30 settembre 2020 sono stati riferiti per quanto concerne le materie dell'immigrazione, i seguenti dati:

- iscritti di competenza della sezione specializzata : n. 1440;
- definiti di competenza della sezione specializzata n. 1766;
- pendenti di competenza della sezione specializzata n. 6017, di cui 5816 ricorsi per protezione internazionale ex 'art. 35 del Dlgs 25/2008

Il dato relativo al 2021 aggiornato al 30.9.2021, per quanto concerne le materie dell'immigrazione, è invece il seguente:

- nuovi iscritti dal 1.1.2021 al 30.9.2021 nel periodo n. 1.430 (fonte Sicid Sezione IM);
- definiti, nel periodo dal 1.1.2021 al 30.9.2021, n. 2.217 (fonte Sicid Sezione IM);
- pendenti al 30.9.2021 n. 4958 di cui 4460 ricorsi per protezione internazionale ex art. 35 del Dlgs 25/2008.

E' agevole notare come il dato della pendenza, nel corso dell'ultimo anno, è sceso di oltre 1000 procedimenti rispetto al 30.9.2020 e che sono stati definiti circa 500 procedimenti in più rispetto al periodo di riferimento del 2020 ma, tuttavia, ciò non ha impedito che l'anzianità dei ruoli sia aumentata per l'invecchiamento dell'ingente numero di procedimenti iscritti nel 2019 (si è già detto per quale causa) che la sezione sta iniziando solo da poche settimane a trattare.

Per quanto concerne le materie dell'immigrazione, con anno di iscrizione sino al 2019, si riscontrano infatti n. 3065 procedimenti pendenti, al 30 settembre 2021, procedimenti che diventeranno ultra triennali a partire dal 1.1.2022 (fonte Sicid Sezione IM):

Il Presidente f.f. ha riferito che <<la Sezione è rimasta attiva con vari progetti, nei limiti consentiti dalla pandemia.

La principale novità è stata rappresentata dalla collaborazione sviluppata con Easo (European Asylum Support Office) che ha consentito alla sezione di avvalersi di tre Research officer destinati a collaborare con i Giudici della sezione nella ricerca di Country of Origin Information .

Easo ha anche garantito la presenza continuativa di interpreti madre lingua in media di buona preparazione anche se non formati per un'attività di vera e propria mediazione culturale

Oltre alle *Linee guida per il giusto processo in tema di protezione internazionale* già elaborate al fine di razionalizzare lo svolgimento delle procedure a cominciare dal corretto deposito del ricorso fino alle fasi finali della procedura, nel periodo "Covid" sono state elaborate *"Linee guida della Sezione specializzata immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE del Tribunale di Firenze con la collaborazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Firenze e dell'Unione distrettuale degli Ordini forensi della Toscana in ordine allo svolgimento dell'attività giurisdizionale successivamente al 12 maggio 2020 in considerazione dell'emergenza sanitaria coronavirus"*.

Tali Linee Guida di cui è già stato riferito nella relazione dell'anno precedente sono in via di pressoché integrale superamento.

Nell'ambito della collaborazione con il centro interuniversitario di ricerca denominato *"L'Altro diritto. Centro interuniversitario di ricerca su carcere, devianza, marginalità e governo delle migrazioni"* nonché con la Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Firenze, già avviata da tempo, è proseguita l'esperienza di affiancamento dei giudici da parte di studenti universitari nell'ambito dello sviluppo dell'approccio didattico "clinico" (metodo della cd. *"law in action"*) in materia d'asilo, esperienza poi sospesa nel periodo del c.d. lock down.

E' proseguita, nonostante le difficoltà, la costruzione della banca dati di tutti i provvedimenti della Sezione Specializzata .

Infine, con riferimento alla Convenzione tra il Tribunale e l'Istituto Diritto, Politica, Sviluppo - DIRPOLIS della Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant'Anna sottoscritta 13.12.2018 sono state iniziate le attività contemplate: a) Monitoraggio delle decisioni della Sezione specializzata del Tribunale; b) Elaborazione di "Rapporti Paese"; c) Clinica legale e Corsi di alta formazione e casi studio.

Anche in tal caso, tuttavia l'attività, come del resto quella dei tirocini formativi, ha ovviamente risentito del rallentamento delle attività connesse all'emergenza del coronavirus.

Portata a termine nel 2020 la sperimentazione della consolle del PM essa è stata adottata dalla Procura della Repubblica il cui utilizzo non è tuttavia ancora esteso alla totalità dei procedimenti>>.

Nell'anno 2020 è stato costituito l'Ufficio per il processo per la sezione migranti, come da decreto presidenziale n. 47 del 2020. La delega concerne i ricorsi ex art. 35 cit., di natura collegiale, per i quali i giudici onorari non possono far parte del collegio, ma dare il loro contributo solo con la struttura organizzativa dell'Ufficio del processo.

La delega scritta è conferita dal magistrato a cui il g.o.p. è affiancato con costante interlocuzione tra giudice togato e onorario e la condivisione degli orientamenti e delle questioni nelle riunioni ex art. 46 quater ord. giud

Le prime cause delegate dal giudice togato sono state fissate nel settembre 2020 e dal monitoraggio sul periodo 1 gennaio 2020 – 20-6-2021 risulta che i GOP hanno istruito e redatto bozze di provvedimenti in sede di UPPIpoi esaminate dal Collegio in camera di consiglio contribuendo alla definizione di un totale di nr. 266 procedimenti che si aggiungono a 188 procedimenti istruiti dai G.O.P. nel periodo ottobre-2 dicembre 2020

Nell'ambito dell'Ufficio per il processo è stato individuato dalla dirigenza amministrativa il personale di cancelleria e i tirocinanti continuano ad affiancare i magistrati togati a cui sono affidati, prestando assistenza in udienza e nella redazione dei verbali telematici, nonché svolgendo ricerche di giurisprudenza, preparando la bozza di provvedimenti, redigendo la scheda del processo, individuando gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, coadiuvano inoltre il giudice a tenere rapporti con il personale amministrativo inserito nell'ufficio per il processo, adiuvandolo negli adempimenti strettamente connessi alla celebrazione dell'udienza.

A parte i numeri elevati, va rilevato che la qualità del contenzioso è tale da poter essere paragonata per l' 80/90 % ai procedimenti di natura cautelare, con continui incombenzi urgenti per giudici e personale di cancelleria>>.

Come riportato, la Sezione specializzata in materia di protezione internazionale tratta materie eterogenee e di notevole impegno, caratterizzate da urgenza (art. 8 L. 24/2017 e 696-

bis cpc, decreti ingiuntivi) anche al di fuori della materia dell'immigrazione e della protezione internazionale.

A tale proposito il Presidente f.f. della sezione ha argomentato che «non c'è dubbio che le situazioni di maggiore rilievo sociale sono quelle relative alla materia dell'immigrazione. In particolare, i ricorsi ex art. 35 *cit.* sono presentati da soggetti in situazioni di grave disagio e vulnerabilità. L'allungamento abnorme dei tempi per l'esame delle domande, sia in sede amministrativa, che in quella giurisdizionale comporta una situazione "bloccata" di migliaia e migliaia di soggetti che permangono nel territorio senza poter avviare una vera integrazione.

La situazione è critica per gli uffici amministrativi, per gli operatori in genere, gli uffici giurisdizionali e soprattutto per i richiedenti asilo. Protrarre questa situazione, oltretutto, comporta notevoli spese a carico dello Stato.

Ad avviso di chi scrive sono necessari interventi di urgenza, per integrare le risorse di chi si occupa di tale materia, per le evidenti ricadute, anche sociali, del permanere dell'arretrato aumentando l'organico della Sezione specializzata che vede salire i flussi di iscrizione, mentre le altre sezioni vedono un significativo decremento delle iscrizioni medesime. L'incremento dovrebbe riguardare sia la componente della magistratura togata, con aumento dei giudici che la compongono, con la richiesta di nuovi giudici in applicazione sia la cancelleria, con l'auspicabile inserimento di un contingente di posti nella pianta organica flessibile da destinarsi in via prioritaria alle sezioni specializzate anche mediante utilizzo dell'accantonamento delle unità di riserva.

E' il caso sottolineare che le pendenze e l'arretrato delle sezioni specializzate rappresentano un dato specifico idoneo a determinare un vincolo delle risorse da destinarsi alla protezione, che non può essere comparato con quello maturato nel settore civile da uffici giudiziari circondariali ubicati nello stesso distretto che non hanno questa competenza ormai accentrata in sede distrettuale, pendenze e arretrato comparabili solo con altri uffici parimenti distrettuali, ai fini dell'individuazione della situazione di specifica criticità a livello nazionale. Si consideri solo che secondo rilevazioni statistiche evidenziate dalla DGSTAT e dall'Ufficio statistico del CSM, emerge un'incidenza media della materia della protezione sulle pendenze del contenzioso complessivo dei Tribunali distrettuali pari al 15% se si prendono come parametri di riferimento quelli utilizzati dal PNRR, che esclude dal calcolo delle pendenze complessive le esecuzioni, i procedimenti speciali, i fallimenti (ad eccezione delle istanze di fallimento), le separazioni e i divorzi consensuali, la Volontaria Giurisdizione, le tutele, i decreti ingiuntivi.

A ciò è conseguito un aumento medio della durata dei processi (calcolata secondo la formula adottata dalla Cepej) per cui rispetto al termine di legge di 120 giorni, al 31.12.2020 la durata prognostica di un procedimento di protezione internazionale, nella media italiana è di circa 10 volte superiore.

Non vi è chi non veda, del resto, che, con risorse anche solo tendenzialmente adeguate al carico di lavoro e alle pendenze maturate, le Sezioni Specializzate Immigrazione sono quelle che in via prioritaria possono assicurare – per qualità del contenzioso che tratta diritti fondamentali caratterizzati dall’urgenza e per tipologia di procedimenti – un’aggressione dell’arretrato civile con una diminuzione del 40% della durata media dei processi e un abbattimento dell’arretrato del 65%, così come richiesto dal PNRR>>.

La sezione è attiva con il processo civile telematico, e sta avviando la sperimentazione dell’algoritmo di assegnazione automatica, per ora solo con riferimento ai ricorsi ex art 35 bis D.L.vo 25\2008, che per entità di flusso e omogeneità delle cause appare la tipologia di procedimenti con cui meglio apprezzare, inizialmente, i vantaggi dell’assegnazione automatica.

1.2.5. La giurisdizione del lavoro.

Nel periodo che rileva, la Sezione ha operato con la presenza in servizio, oltre che della Presidente, di n. 6 consiglieri (su un organico di 6) sino a gennaio 2021, e, di n. 5 consiglieri, da febbraio 2021 a seguito del trasferimento ad altro Ufficio della consigliera dott.ssa Simonetta Liscio.

Con riferimento al periodo rilevante – 1-7-2020/30-6-2021 – come è dato desumere dalle fonti statistiche e dai riscontri di cancelleria, nel settore lavoro e previdenza si è registrata una sopravvenienza di n. 1092 nuove cause (a fronte di n. 1006 cause iscritte nell’anno precedente), con un incremento, quindi, dell’8,55 %.

Un consistente incremento (+ 45,3 %) è stato registrato, con una sopravvenienza di n. 138 nuove cause (a fronte di n. 95 cause iscritte nell’anno precedente), nella materia del pubblico impiego c.d. privatizzato. Il numero delle sopravvenienze nella predetta materia appare tendenzialmente riallinearsi con quello, successivo al periodo 2015/2016, in cui il contenzioso relativo al precariato nel campo scolastico statale aveva determinato un improvviso e rilevante, in termini percentuali, aumento delle nuove iscrizioni. L’incremento del contenzioso in materia di lavoro scolastico è riferibile essenzialmente a controversie relative, da una parte, al corretto computo dell’anzianità di servizio, e, dall’altra, ai criteri da seguire per l’assegnazione dei punteggi validi per la scelta della sede e per i successivi trasferimenti (mobilità).

Nel periodo in considerazione, è dato, comunque, registrare, rispetto all’anno precedente, un aumento dei numeri del contenzioso anche con riguardo gli altri settori di competenza della sezione, e quindi, tanto le controversie di lavoro, quanto quelle di previdenza ed assistenza, e, nell’ambito di ciascuno dei predetti macro-settori, quasi tutte le diverse materie in cui si articolano specificamente le questioni dibattute.

Nel periodo in questione, rispetto ad una tendenza inversa registrata nel precedente periodo, risulta diminuito il numero (40 rispetto ai precedenti 65, con un decremento del 38,5 %) dei reclami introdotti, in materia di licenziamento, con il c.d. rito Fornero (l. 28-6-2012 n. 92), ciò in quanto la riforma di cui al d.lgs. 4-3-2015 n.23 (c.d. *Jobs Act*) ha assegnato a questo tipo di procedura una portata sostanzialmente "transitoria", siccome limitata ai soli rapporti di lavoro subordinato già in essere al 7-3-2015 (art. 11).

Nell'ambito del contenzioso previdenziale è dato rilevare la preponderante proposizione di cause inerenti a questioni contributive – sovente concernenti debiti di considerevole consistenza economica – nonché connesse all'interpretazione, non sempre agevole, del complesso intreccio normativo che contraddistingue il settore.

Marginale rimane il contenzioso assistenziale anche laddove riguardante la parità di trattamento – ed i suoi limiti – da assicurare ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti sul territorio nazionale.

Nel periodo che ne occupa sono state definite 1029 cause, numero inferiore rispetto alle sopravvenienze, ma superiore al numero – 777 – di procedimenti definiti nel periodo precedente, con aumento dei tempi medi di smaltimento.

Il lavoro condotto da tutti i magistrati assegnati alla sezione è stato, comunque, mirato alla definizione prioritaria dell'arretrato – invero, sempre molto contenuto – con sostanziale riduzione delle cause ultrabiennali, che, nel periodo in considerazione, risultano ancora pendenti nell'esiguo numero di 27 – di cui 15, peraltro, alla data odierna, già definite e di cui le residue 12, risultano fissate (salvo due, rinviate per la discussione, rispettivamente all'11-1-2022 e al 12-4-2022, all'esito dell'espletanda C.T.U.), nell'anno in corso, per essere, entro il 31 dicembre p.v., presumibilmente definite. Si tratta di controversie la cui protrazione è dovuta alla necessità di procedere ad attività istruttoria, o, ancora, alla particolare complessità delle indagini tecniche indispensabili per la loro decisione, o, infine, all'opportunità di attendere il pronunciamento del giudice delle leggi su norme nella fattispecie rilevanti o anche del giudice di legittimità su questioni di massima decisive, e, anche ricorrenti.

L'assenza di significativo arretrato giustifica la mancanza, in sezione, di G.A.C.A.

La definizione delle controversie è avvenuta, essenzialmente, attraverso la pronuncia di sentenze (n. 904).

L'istituto del filtro di inammissibilità di cui all'art. 348-*bis* c.p.c. (introdotto dall'art. 54 d.l. 22-6-2012 n. 83, convertito nella l. 7-8-2012 n.134), richiamato dall'artt. 436-*bis* c.p.c., che la Sezione, negli anni precedenti, aveva cercato di valorizzare, non ha avuto alcuna utilizzazione (ed espansione), trattandosi di strumento rivelatosi non idoneo all'accelerazione del lavoro giudiziario: ciò è da ascrivere, per un verso, alla superfluità di una preventiva "udienza filtro", laddove, come nella specie, i tempi di fissazione dell'udienza di discussione ex art. 435 c.p.c. risultano contenuti

in limiti più che ragionevoli (entro l'anno di iscrizione a ruolo), e, per altro verso, al contemporaneo impiego del modello di decisione e motivazione semplificata previsto nell'art. 281-sexies c.p.c. che circoscrive, essenzialmente, il ricorso all'ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. alle sole fattispecie in cui esistono precedenti pronunciamenti conformi.

Strumento largamente utilizzato (nella misura, prevalente, del 57,30 %) nella Sezione per abbattere i tempi di attesa della sentenza è quello della motivazione contestuale (art. 352, ult. comma, c.p.c., inserito dall'art. 27 della l. 12-11-2011 n.183), particolarmente congeniale allo speciale rito del lavoro, improntato ai principi dell'oralità e della concentrazione.

Le **pendenze totali** al 30-6-2021, pari a n. 1276, risultano ad oggi ridotte a n. 1175.

L'**indice di smaltimento** risulta superiore (0,45) rispetto a quello del periodo precedente (0,39) con una variazione del 14,3%. Un più consistente incremento ha interessato l'**indice di ricambio** passato dallo 0,77 allo 0,94 con una variazione pari al 22 %.

Nel periodo in considerazione è dato, inoltre, registrare il sostanziale mantenimento dei tempi di fissazione della prima udienza – nello speciale rito del lavoro tendenzialmente coincidente con quella di discussione –, contenuti (seppure leggermente aumentati rispetto al periodo precedente) comunque al di sotto dell'anno (i tempi medi di fissazione dell'udienza sono stati, infatti, di 269 giorni).

Nel periodo in oggetto, probabilmente per i problemi correlati all'emergenza sanitaria, ha subito una "battuta di arresto" l'esperienza del tirocinio formativo ex art. 73 d.l. 21-6-2013 n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla l. 9-8-2013 n. 98) che, in precedenza, aveva visto l'inserimento di giovani laureati (grazie alla disponibilità manifestata da tutti i consiglieri della sezione) e la valorizzazione, in forza del generale criterio di articolazione del piano formativo, della maggiore permanenza nel settore, così da rendere più efficace tanto la loro formazione, in direzione "specialistica", quanto la loro capacità di collaborazione sia rispetto al singolo magistrato formatore, sia rispetto all'intera sezione, anche nell'ottica dell'avvio della struttura organizzativa dell'ufficio per il processo.

Con riferimento ai dati relativi al processo telematico, la modalità telematica di deposito degli atti e dei documenti – divenuta obbligatoria nel periodo di emergenza sanitaria – ha registrato una considerevole variazione in aumento, nel periodo in considerazione, rispetto al precedente, pari al 103,27 % quanto agli atti di parte ed al 154,39% quanto agli atti dei magistrati.

Tutti i magistrati della Sezione fanno uso della "console", anche da casa, per la consultazione dei fascicoli.

Nel periodo in considerazione, quantunque migliorata, nel complesso, la trasmissione del fascicolo telematico dai Tribunali del distretto, permane la, già segnalata, "criticità" del sistema, con riguardo alle controversie soggette al c.d. rito Fornero e alle controversie di opposizione a decreto ingiuntivo, non essendo contemplata, e quindi consentita, rispettivamente, la trasmissione del fascicolo (peraltro non più esistente in formato cartaceo) della c.d. fase sommaria (in cui sovente è

svolta attività istruttoria), ovvero della fase monitoria (talora "contenente" il fascicolo dei documenti allegati al ricorso per ingiunzione).

La Cancelleria della Sezione provvede ad inserire nel sistema il decreto presidenziale (di nomina del relatore e) di fissazione dell'udienza (in formato pdf).

Le sentenze, già dall'anno 2014, sono depositate in via telematica tramite "consolle", ma il ricorso a tale strumento rimane circoscritto, anche nel periodo in oggetto – con l'eccezione della modalità c.d. cartolare di celebrazione dell'udienza prevista dalla legislazione emergenziale – alle sentenze non contestuali, persistendo l'impossibilità tecnica dell'invio telematico delle sentenze "contestuali" – ciò senza considerare che le udienze di discussione (fermo l'utilizzo in udienza del sistema di verbalizzazione telematica) si sono svolte (e si svolgono) senza la "consolle collegiale".

2 Settore penale e processuale penale.

2.1. Realizzazione ed effetti delle riforme più recenti soprattutto in materia processuale.

2.1.1 La cd. "riforma Orlando"

Si deve confermare, alla luce dei dati del periodo 1/7/2020 – 30/6/2021 quanto già riferito nella precedente relazione in relazione agli effetti della riforma Orlando; *" la riforma non ha prodotto il perseguito effetto deflattivo cui è finalizzata l'estensione della procedibilità a querela, con determinate eccezioni, per reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, mantenuta peraltro la procedibilità d'ufficio se la persona offesa è incapace per età o per infermità e nei casi in cui ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale. E anche l'ampliamento della procedibilità a querela per la truffa aggravata (art. 640 c.p.), la frode informatica (art. 640 ter c.p.) e l'appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.). Peraltro si deve osservare che permane la procedibilità d'ufficio della truffa aggravata e della frode informatica se aggravate ex art. 61 n. 7 c.p. , della frode informatica se aggravata ex art. 61 n. 5 c.p. e dei reati contro il patrimonio divenuti procedibili a querela a seguito della riforma in esame nel caso in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 649 bis c.p.). "*

2.1.2 Nemmeno sembra abbiano influito importanti modifiche intervenute quanto ai procedimenti speciali come la facoltà per l'imputato di presentare richieste di **giudizio abbreviato e persino di patteggiamento subordinate**, per i casi in cui una domanda principale di rito abbreviato condizionato non sia accolta; la diminuzione, in abbreviato, della metà della pena ove si

proceda per una contravvenzione; la riduzione nel procedimento per decreto della gravosità della pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva.

2.1.3 In ordine ai **reati economici**, si segnala che il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza introdotto con il D. Lgs. n. 14/2019 è concepito per produrre effetti anche in ambito penale. Si prevede, in particolare, una nuova causa di non punibilità collegata alla ricorrenza del requisito che la condotta posta in essere cagioni un danno di speciale tenuità, che si atteggia quale norma premiale per aver l'imprenditore tempestivamente attivato quei meccanismi di allerta di nuova introduzione volti a mitigare gli effetti dell'insolvenza. L'entrata in vigore del decreto, fatta eccezione per alcune, limitate disposizioni, è stata ulteriormente prorogata al maggio 2022 (originariamente era prevista ad agosto 2020), quindi, al momento, è impossibile qualsiasi previsione in merito alle ricadute penali delle novità normative introdotte>>.

2.1.4 Non risultano pendenti in grado di appello procedimenti in cui abbiano trovato applicazione le nuove ipotesi di reato introdotte dalla **legge 19 luglio 2019, n. 69 (cd. codice rosso)** di cui agli arti 583 quinquies c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, di competenza collegiale); 612 ter c.p. (diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, rito monocratico con udienza preliminare); 387 bis (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, rito monocratico a citazione diretta); 558 bis c.p. (costrizione e induzione al matrimonio, rito monocratico con udienza preliminare). Inoltre la legge contempla nuove modalità delle attività d'indagine, sensibili aumenti di pena per numerosi reati in danno di cd. soggetti deboli e, per una serie di analoghi delitti, la concessione della sospensione condizionale della pena subordinata alla partecipazione a percorsi di recupero e vari obblighi di segnalazione. L'art. 9 che aggiunge all'art. 572 c.p. un secondo comma così formulato:

"La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi".

In precedenza la presenza di o il danno a minori integravano l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 quinquies c.p. con pena massima edittale non superiore a anni dieci di reclusione.

Invece, a decorrere dal 9.8.2019, essendo stata aumentata a sette anni la pena per i maltrattamenti, l'aggravante ex art. 572 comma 2 c.p. comporterà la pena massima di anni dieci e mesi sei e, quindi, ai sensi dell'art. 33 bis comma 2 c.p.p. , l'attribuzione al Tribunale in composizione collegiale e la conseguente meno agile trattazione.

In relazione ai procedimenti pendenti in primo grado nei Tribunali del Distretto sono concrete, a circa due anni dalla sua entrata in vigore, le preoccupazioni circa gli effetti sulla funzionalità di tali

Uffici giudiziari della l. 19 luglio 2019, n. 69, per ciò che attiene gli assetti organizzativi del Tribunale, principalmente per quanto attiene alla competenza collegiale che rischia di allungare i tempi del giudizio, con inevitabile abbassamento della tutela penale per le vittime dei reati.

2.1.5 Continua a non trovare significativa applicazione l'art. **162-ter c.p.**, in tema di giustizia "riparativa" introdotto dall'art. I comma 95 della legge n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 e di cui è prevista espressamente l'applicabilità ai processi in corso alla stessa data.

2.1.6 La procedibilità a querela (d. lgs. n. 36 del 2018).

La riforma legislativa non ha portato alcuna deflazione del carico processuale, ma, al contempo, si debbono confermare anche per l'anno in corso le osservazioni già formulate nella relazione dell'anno passato : *" Tale previsione, che comporta ulteriori adempimenti di cancelleria nell'ambito di processi trasmessi dagli Uffici di primo grado alla Corte d'Appello in prossimità della scadenza dei termini di prescrizione del reato, sta provocando gli effetti di un'amnistia mascherata, in quanto i tempi previsti dalla norma spesso mal si conciliano con i tempi di utile celebrazione del processo stabiliti dall'art. 157 c.p. con la conseguenza che un numero assai significativo di processi relativi a truffe e appropriazioni indebite si stanno concludendo con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione*

Va, infine, ricordato, con riferimento a quei processi ancora suscettibili di utile trattazione, che, durante i novanta giorni decorrenti dall'avviso dato alla persona offesa dal reato per l'eventuale esercizio del diritto di querela, non opera la sospensione del termine di prescrizione."

2.1.7. La sospensione del corso della prescrizione del reato (art. 159, comma 2 n. 1, c.p.).

Come noto, l'art. 1, comma 1, lett. e) n. 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha modificato l'art. 159, comma 2, c.p.p., introducendo una nuova ipotesi di sospensione del corso della prescrizione (**art. 159, secondo comma, n. 1, c.p.**) destinata a produrre i suoi effetti a decorrere dall'1° gennaio 2020.

Gli effetti della riforma non sono ancora apprezzabili. Si confermano le osservazioni già formulate nella precedente relazione relativa all'anno 2020 per cui : *" E', comunque, prevedibile che una parte del periodo in questione sarà eroso dal termine per appellare e dagli adempimenti post-dibattimentali che impegnano le cancellerie per un significativo lasso di tempo a causa delle scarse risorse del personale amministrativo, i cui vuoti di organico sono stati sinora coperti mediante la sola assunzione di nuovi assistenti, peraltro sulla base di una pianta organica calcolata non sulla base del reale fabbisogno dei singoli Uffici, bensì delle presenze effettive registrate nell'anno 2012."*

In tema di prescrizione deve registrarsi la Giurisprudenza di legittimità che, con alcune significative pronunce, ha chiarito sostanzialmente la totalità dei dubbi interpretativi circa il coordinamento tra le disposizioni succedutesi.

La questione interpretativa di maggior rilievo risulta ad oggi risolta dal principio di diritto fissato con la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione V° nr 29959 del 15\9\2020, di cui, stante la rilevanza del tema, si ritiene di riportare il percorso argomentativo: " (omissis) *La lettura complessiva delle disposizioni consente di ricostruire il seguente quadro: - a causa del periodo di emergenza pandemica, il legislatore, come aveva già fatto per altre calamità (es. gli eventi sismici), ha disposto, al comma 2, la sospensione di tutti i termini processuali, mutuando caratteri e modalità espressive dalla disciplina che regola la sospensione dei termini nel periodo feriale, 5 prevedendone l'estensione anche ai provvedimenti giudiziari e al deposito della loro motivazione (vale a dire a termini di regola esclusi dalla sospensione); - nel concetto di sospensione dei termini sono ricomprese, pacificamente, anche le udienze; il legislatore, al comma 1, si è fatto carico di regolamentare la sorte delle udienze fissate nella "prima fase" dell'emergenza, stabilendo il rinvio di ufficio a data successiva al 11 maggio 2020 (salve le eccezioni di cui al comma 3 che qui non interessano); - per i procedimenti penali, in relazione al medesimo periodo di sospensione dei termini processuali (9 marzo - 11 maggio 2020), il legislatore ha previsto la sospensione del corso del termine di prescrizione. In sintesi, attraverso il rinvio di tutte le udienze fissate nel periodo 9 marzo - II maggio 2020 e la sospensione "assoluta" di tutti i termini processuali (compresi quelli generalmente estranei ad altre tipologie di sospensione), il legislatore ha perseguito l'intento di congelare tout court il procedimento penale, per il tempo ritenuto strettamente indispensabile a superare l'emergenza sanitaria predeterminato per legge nella misura fissa e inderogabile di sessantaquattro giorni: dal 9 marzo (compreso) al 11 maggio 2020. 3.2.2. Nel caso di specie non torna applicabile, invece, la disciplina contenuta nei commi 6, 7 e 9 dell'art. 83, dl. n. 18 del 2020, che si riferisce alla cd. "seconda fase" dell'emergenza, dal 12 maggio al 30 giugno 2020. In forza di essa i capi degli uffici adottano le misure organizzative necessarie anche in ordine alla trattazione degli affari giudiziari (art. 83, comma 6); con tali misure i capi degli uffici possono prevedere, tra l'altro, il rinvio delle udienze penali a data successiva al 30 giugno 2020, salve le eccezioni indicate al comma 3 (art. 83, comma 7, lettera g). Nei procedimenti penali il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g) e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020 (comma 9). In sostanza per i processi con udienza fissata nella seconda fase, interessati dai provvedimenti organizzativi adottati dai capi degli uffici, la prescrizione opera dalla data di udienza a quella di rinvio e comunque non oltre al 30 giugno. Come detto, il procedimento in rassegna — ricadente nella "prima fase", e rinviato di ufficio, ai sensi dell'art. 83, comma 1, a "nuovo ruolo" e preventivato a data successiva al 30 giugno — non può beneficiare, in aggiunta ai 64 giorni, anche della ulteriore sospensione collegata al secondo periodo: il dato testuale del comma 9 dell'art. 83 è insuperabile laddove pone l'effetto sospensivo in rapporto di necessaria ed esclusiva correlazione con il rinvio dell'udienza penale fissata nel "secondo periodo", senza*

contemplare altra eventualità. 6 3.2.3. Al procedimento in rassegna, "pervenuto" prima del 9 marzo 2020, non si applica neppure la disciplina speciale per i procedimenti dinanzi alla Corte di cassazione di cui all'art. 83, comma 3-bis d.l. n. 18/2020. In forza di tale previsione, per i procedimenti "pendenti" e "pervenuti" alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 opera una "causa speciale" di sospensione della prescrizione dal 9 marzo al 31 dicembre 2020, o alla data fissata per l'udienza, se precedente. Il collegio ritiene di aderire al principio enucleato dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza Lungaro (n. 25222 del 14/07/2020) secondo cui la causa di sospensione del corso della prescrizione prevista, per il giudizio di legittimità, dal comma 3-bis dell'art. 83 cit. è applicabile qualora sussistano, congiuntamente, le condizioni che il procedimento sia pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 e che sia stato pendente nel medesimo periodo: la norma, dunque, trova applicazione per i procedimenti pervenuti alla Corte di cassazione nel periodo indicato e pendenti (ossia non definiti) nel medesimo arco temporale. Come evidenzia la citata pronuncia: «Una diversa interpretazione volta a ritenere applicabile la causa di sospensione in presenza alternativamente di uno dei due requisiti collide, innanzitutto, con il dato letterale (e, segnatamente, con la congiunzione "e" utilizzata dalla legge), univoco nel richiedere congiuntamente la sussistenza di entrambi. D'altra parte, l'interpretazione qui non condivisa renderebbe applicabile la sospensione ai procedimenti "pendenti" nel periodo indicato, anche se pervenuti anteriormente ad esso, il che, però, priverebbe di alcun senso l'individuazione dell'arco temporale indicato e, in particolare, la fissazione del dies a quo» (Sez. 5, n. 25222 del 14/07/2020, Lungaro, in motivazione).(omissis) ”.

2.1.8 I reati in materia di stupefacenti e le ricadute della sentenza della Corte Costituzionale 8 marzo 2019 n. 40.

La Corte Costituzionale, con sentenza 8 marzo 2019 n. 40, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., l'art. 73 comma 1, D.P.R. 9/10/90 n. 309 nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di anni 8 anziché di 6 anni.

La complessa evoluzione del sistema normativo in precedenza descritto ha comportato un obiettivo, rilevante aggravio per la giurisdizione. Infatti, a seguito degli interventi normativi o delle decisioni della Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione ha doverosamente annullato con rinvio le sentenze pronunciate relative ai delitti di cui all'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, rimettendo gli atti alla Corte d'Appello ai fini di un nuovo giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio alla luce delle nuove cornici edittali.

Con grande frequenza, avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio dal giudice di secondo grado, la difesa dell'imputato propone nuovo ricorso per cassazione.

E' evidente la dilatazione dei tempi processuali conseguenti alla situazione ora rappresentata che provoca anche un obiettivo aggravio di lavoro non solo in sede giudiziaria, ma anche in ambito amministrativo.

I riflessi delle modifiche normative intervenute e degli interventi della Corte Costituzionale possono essere colti anche in sede di incidente di esecuzione, spettando anche in questa sede al giudice il dovere di verificare la "legalità" della pena, secondo il costante e più recente orientamento espresso dalla Corte di legittimità a Sezioni Unite. Rientra, pertanto, nell'esperienza quotidiana la constatazione dell'aumento esponenziale in tale materia degli incidenti di esecuzione con intuibili ricadute sul numero degli affari e sull'impegno lavorativo dei giudici, oltre che sulla certezza della pena e sulla effettiva esecuzione della stessa. Quest'ultimo profilo coinvolge anche gli Uffici giudiziari di primo grado, spesso in condizioni "limite" per quanto attiene ad organici Magistrati ed amministrativi.

E', quindi, auspicabile nel settore dei reati in materia di stupefacenti un intervento del Legislatore che determini una stabilizzazione del quadro normativo di riferimento, allo scopo di garantire la complessiva razionalità del sistema penale e fisiologia di funzionamento al processo sia in fase di cognizione che in sede esecutiva.

2.1.9. La rinnovazione istruttoria in appello alla luce del novellato art. 603, comma 3-bis, c.p.p..

L'art. 1, comma 58, della legge 23 giugno 2017, n. 103 ha introdotto un comma 3-bis nell'art. 603 c.p.p.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice d'appello, pur senza rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 c.p.p. (Sez. U., n. 27620 del 26/04/2016).

Hanno, invece, osservato che a diverse conclusioni deve giungersi nell'ipotesi inversa (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016), atteso:

-il dovere di motivazione "rafforzata" che incombe sul giudice d'appello che affermi la responsabilità dell'imputati già prosciolti in primo grado (Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti; Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino);

-il rispetto del canone "al di là di ogni ragionevole dubbio", inserito nella comma 1 dell'art. 533 c.p.p. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46), atteso che la condanna presuppone la certezza della colpevolezza;

-l'esistenza di limiti alla *reformatio in peius*.

Sulla base di tali premesse le Sezioni Unite hanno ricondotto all'interno della previsione regolata dal comma 3 dell'art. 603 c.p.p. (rinnovazione "assolutamente necessaria") l'assunzione di prove dichiarative su cui si è fondata la decisione assolutoria di primo grado appellata dal pubblico ministero.

In questo contesto ricostruttivo, il legislatore ha ritenuto di disciplinare espressamente, mediante l'inserimento del comma 3-bis, il caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento "per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa", stabilendo che, in tale ipotesi, il giudice "deve" disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

La novella normativa sta dando luogo a delicate questioni interpretative, ancora non completamente risolte pure all'esito degli interventi delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 14800 del 21 dicembre 2017; Sez. U., n. 14426 del 28 gennaio 2019).

Con la sentenza n. 14800 del 21 dicembre 2017 le Sezioni Unite hanno affrontato, con risposta affermativa, la seguente questione: *"se il giudice d'appello possa pervenire ad un giudizio assolutorio sulla base delle medesime prove dichiarative che avevano giustificato la pronuncia di condanna da parte del giudice di primo grado senza prima procedere alla nuova assunzione delle prove stesse"*.

Con la successiva decisione n. 14426 del 28 gennaio 2019 hanno, invece, esaminato la seguente questione: *"se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico possa costituire prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale il giudice di appello dovrebbe, qualora la ritenga decisiva, procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa"*.

La giurisprudenza di legittimità intervenuta nell'anno di riferimento della presente relazione ha chiarito alcune delle problematiche interpretative di particolare rilievo fissando alcuni principi di diritto che è opportuno richiamare.

a) La Corte di legittimità, dopo aver affermato l'applicabilità dell'articolo 603 comma tre bis CPP anche ai casi di condanna ai soli effetti civili in appello (ovverosia allorquando l'impugnazione sia stata coltivata soltanto dalla parte civile e non dal pubblico ministero) affermato il principio di diritto secondo il quale l'annullamento della sentenza per mancata rinnovazione di una prova dichiarativa decisiva comporta il rinvio al giudice penale non trovando applicazione l'articolo 622 C.p.p. (per tutte v. Cass. Sez. IV° sentenza nr 11958 del 13\2\2020);

b) Ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto – salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" (Cass. Sez. II° nr 13953 del 21\2\2020) ;

c) Le dichiarazioni rese dal perito nel corso del giudizio abbreviato (e quindi non soltanto nel giudizio ordinario, ma anche quando siano state raccolte in sede di incidente probatorio e non rinnovata in dibattimento), in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste per il giudice di appello l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale, qualora la riforma della sentenza di assoluzione si fondi sul diverso apprezzamento delle dichiarazioni peritali rese in primo grado. (Cass. Sez. VI° sentenza nr 15255 del 19\2\2020) ;

d) In caso di appello della sentenza assolutoria da parte del pubblico ministero, il giudice che reputi decisive le prove dichiarative indicate nell'impugnazione - alla stregua di puntuali ragioni in fatto ed in diritto - come meritevoli di diversa valutazione in funzione della condanna dell'imputato è tenuto a disporre la riassunzione, in forza dei poteri officiosi riconosciutigli dall'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., l'esercizio dei quali prescinde da una corrispondente richiesta in tal senso avanzata dalla parte interessata, trovando fondamento nell'assoluta necessità probatoria implicita nell'impossibilità di un ribaltamento dell'esito del giudizio di primo grado se non a seguito di rinnovazione delle prove dichiarative che in quel giudizio avevano determinato, o contribuito a determinare, l'assoluzione dell'imputato (Cass. Sez. I° sentenza nr 13725 del 7\11\2019).

Il quadro normativo descritto, unitamente al contesto delle pronunce di legittimità sopra richiamate, porta a ritenere come vi sia in atto una obiettiva tendenza alla rinnovazione dell'assunzione della prova dichiarativa che di fatto porta, per numerosi processi, alla necessità di una trattazione istruttoria anche in grado di appello.

La necessità di rinnovazione istruttoria per numerosi procedimenti comporta una dilatazione dei tempi della trattazione in secondo grado assolutamente incompatibile con la previsione di un rito tendenzialmente cartolare e a contraddittorio processuale ridotto; dilatazione dei tempi che comportano un rallentamento complessivo dell'attività della Corte di Appello anche nella definizione dei giudizi ordinari ove la rinnovazione non è prevista.

Ciò comporta necessariamente la necessaria rimodulazione del giudizio penale di appello che il legislatore dovrà prevedere, per rendere da un lato effettiva la rinnovazione istruttoria nei giudizi in cui questa sia effettivamente necessaria, e dall'altro determinare la rapida definizione di quelle impugnazioni che non necessitano di attività istruttoria, ma che necessitano di una risposta tempestiva e rapida della giurisdizione.

2.1.10. Il concordato sui motivi d'appello (artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p.).

La modifica normativa introdotta con l'articolo 1 comma 56 della legge 23 giugno 2017 numero 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 non ha ricevuto adeguata applicazione tanto da produrre una effettiva deflazione dei giudizi.

In relazione al periodo di riferimento l'incidenza dell'applicazione della norma è praticamente irrisoria e si attesta, come per l'anno passato, in percentuale al di sotto dell'1% delle sentenze depositate nel corso dell'anno dalle tre sezioni penali della Corte d'Appello.

Questo comporta una riflessione complessiva sulla efficacia di misure deflative come quelle che si modellano sul patteggiamento, in un sistema processuale ove, in relazione ai reati di minore offensività sociale, è praticamente operativa una causa istintiva generalizzata costituita dalla prescrizione; e, inoltre, in un sistema processuale che produce una sostanziale ineffettività della sanzione penale per tutte quelle condanne a pena detentiva inferiore ai quattro anni di reclusione.

Nello specifico vi è poi da rilevare come il concordato sui motivi di appello interessi sempre più spesso processi relativi a reati di notevole offensività sociale, in relazione ai quali molto spesso le istanze vengono respinte dai collegi giudicanti nell'esercizio della loro piena discrezionalità sulla adeguatezza del trattamento sanzionatorio.

2.1.11 I nodi irrisolti in tema di processo in absentia.

Per le ragioni già esplicitate nella precedente relazione relativa all'anno 2020, che qui si richiamano integralmente, si deve confermare anche per la annualità di riferimento che il numero di procedimenti che non possono essere celebrati in assenza dell'imputato si rivela, allo stato, esiguo rispetto alle aspettative che avevano preceduto il varo della riforma, mentre, al contrario, il rischio che, a seguito della dimostrazione da parte dell'assente di non essere stato messo nelle condizioni di partecipare al processo, questi vengano nei gradi successivi di giudizio fatti regredire appare, invece, elevato.

2.1.12 misure di prevenzione.

Si tratta di materia la cui sopravvenienza è in piena espansione e che, essendo a trattazione prioritaria e urgente (derivando dal superamento del termine di un anno e mezzo per la decisione d'appello, la caducazione della misura), appesantiva in modo sensibile il carico di lavoro della sezione della Corte demandata alla trattazione, la cui competenza tabellare non è limitata in via esclusiva o prevalente alla loro trattazione, ma necessariamente estesa a varie altre materie specialistiche. Inoltre la assegnazione ad una Sezione ordinaria della Corte non era in grado di garantire una effettiva trattazione rapida dei relativi procedimenti, con indubbia ricaduta negativa sull'intero settore della prevenzione speciale.

La problematica non è peraltro suscettibile di risoluzione per via normativa, e quindi ha trovato adeguata soluzione nel nuovo progetto tabellare, ove i procedimenti relativi alle misure di prevenzione, patrimoniali o personali, sono state affidate alla competenza della Sezione specializzata Assise Appello. La modifica è entrata in vigore nel luglio dell'anno in corso e pertanto una valutazione sugli effetti della "riforma" tabellare potranno essere valutati esclusivamente nel corso dell'anno 2022.

2.1.13 Le misure di sicurezza nei confronti del non imputabili

Al fine di dare attuazione alla riforma la Corte d'Appello, d'intesa con la Procura generale, la Regione toscana e i Dipartimenti di salute mentale ha promosso un Protocollo volto a promuovere un maggior coordinamento tra magistratura giudicante, magistratura di sorveglianza, strutture sanitarie territoriali in vista dell'attuazione dei principi sanciti dalla riforma e del più efficace trattamento dell'infermo di mente autore di reato.

Sotto il profilo pratico l'utilizzazione delle REMS per l'esecuzione di misure di sicurezza provvisorie costituisce il principale motivo di insufficienza dei posti disponibili, con la creazione di

consistenti liste d'attesa, problematica questa in corso di risoluzione attesa anche la recente disponibilità di ulteriori posti conseguente all'apertura di una nuova struttura, così come si avrà modo di precisare nel prosieguo.

Non può, d'altra parte, legittimarsi la prassi - frutto della impossibilità pratica di provvedere altrimenti, in presenza di una insufficiente disponibilità di posti - per cui soggetti ritenuti non imputabili, provenienti da misura cautelare custodiale, vengano trattenuti in carcere in una detenzione priva di giustificazione costituzionale. Né la soluzione d'altra parte può essere l'alternativa di mantenere i soggetti di cui sia stata accertata la pericolosità in regime di libertà totale, per fin troppe evidenti ed ovvie ragioni di tutela della sicurezza sociale.

Si conferma la valutazione già espressa nella precedente relazione relativa all'anno 2020 secondo la quale *"Sono probabilmente maturi i tempi per una revisione legislativa complessiva di tutti gli istituti espressivi della finalità securitaria anticipatrice, in primo luogo la stessa declinazione dei concetti fondativi di personalità della responsabilità penale e di vizio di mente, e le conseguenze in termini di specifiche previsioni di intervento e cura.*

La magistratura di cognizione deve auspicabilmente prestare particolare riguardo alle modalità, alla ricorrenza, alle finalità ed ai presupposti dell'irrogazione della misura di sicurezza provvisoria. Ciò rileva ai fini del funzionamento complessivo delle REMS attive sul territorio, del recupero e del beneficio trattamentale che ne possa derivare al soggetto imputato. A tale riguardo, si ribadisce l'opportunità che, proprio nell'orientare le scelte e le decisioni circa la misura di sicurezza non definitiva, gli Uffici della cognizione possano contare su uno spettro, il più possibile ampio, di soluzioni applicative, proprio grazie ad una piena sinergia con la rete dei servizi di salute mentale operanti sul territorio; ciò garantirebbe la possibilità di ricorrere a misure provvisorie di gradata intensità e che possano contare sull'integrazione dell'imputato nelle attività di tutela e riabilitazione fornite da servizi dipartimentali, con regimi di prescrizione che corredino eventualmente la misura della libertà vigilata o, comunque, misure meno incisive della libertà personale dell'imputato.

Deve essere, inoltre, avvertita l'eterogeneità del trattamento dei soggetti per i quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale, rispetto a coloro per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative condizioni psichiche. Il legislatore riserva in via di principio soltanto ai soggetti di cui sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità mentale l'utilizzo delle REMS per l'esecuzione della misura definitiva, mentre per le altre tipologie di autori di reato affetti da patologia psichiatrica sembrerebbe destinato il trattamento terapeutico riabilitativo presso le sezioni degli istituti penitenziari alle quali sono destinati.

Attraverso un adeguato trattamento individualizzante all'interno dell'istituzioni carcerarie, il sistema, perciò, sarebbe in grado di soddisfare le esigenze di riabilitazione dei soggetti ritenuti affetti da infermità e pericolosi, nel rispetto del loro diritto alla cura. L'effettività di tale soluzione è, però,

condizionata dalla idoneità delle sezioni penitenziarie ad offrire simile trattamento. Allo stato non esistono, nella maggior parte dei casi, contesti penitenziari in cui siano offerti regimi di trattamento differenziato indirizzati alla osservazione, alla cura ed alla riabilitazione effettive di individui affetti da infermità psichica. Il sistema penitenziario non sembra, invero, godere delle risorse necessarie. Inevitabilmente, nell'attuale condizione di limitatezza delle risorse del sistema penitenziario, vi è il rischio di una sostanziale disapplicazione dell'impianto normativo descritto, con la stabilizzazione e riduzione a fisiologia della ipotesi - subordinate nell'enunciazione normativa - di indifferenziata destinazione alle REMS di tutti gli individui autori di reato affetti da patologia, indipendentemente dalla circostanza che si trovino in fase di osservazione, di esecuzione della pena o abbiano subito la irrogazione provvisoria o definitiva della misura di sicurezza.". Per quanto attiene all'attualità, al netto delle eventuali riforme de iure condendo, la Corte di Appello fiorentina sta concretizzando anche per i prossimi anni il protocollo già adottato e sopra richiamato, che verrà nuovamente sottoscritto prima della fine dell'anno in corso.

2. Situazione carceraria del distretto e applicazione delle misure alternative alla detenzione.

Va premesso che la Regione Toscana è al terzo posto, dopo Sicilia (23) e Lombardia (18), per numero di istituti penitenziari: ben 16 su tutto il territorio regionale (di cui 4 sono Case di reclusione, cioè con detenuti solo definitivi) e, tuttavia, il bacino territoriale del Tribunale di sorveglianza di Firenze (che coincide con il distretto dell'omonima Corte d'Appello) è più vasto dei plurimi Tribunali di sorveglianza che insistono in quelle due Regioni (Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta in Sicilia; Milano e Brescia in Lombardia) e presenta alcune particolarità 'geografiche': ben tre istituti penitenziari sono situati su territori insulari (Isola d'Elba, Isola di Pianosa e Isola di Gorgona). Vi è sottratto soltanto il circondario di Massa (rientrante nella Corte d'Appello di Genova). Pertanto, il bacino d'utenza del presente tribunale è particolarmente vasto e articolato, e soprattutto ricomprende istituti penitenziari disseminati largamente sul territorio, spesso molto lontani dal 'centro'.

Nel distretto di competenza del Tribunale di sorveglianza sono presenti altresì 2 REMS (Volterra ed Empoli).

Gli istituti detentivi sono i seguenti: Firenze-Sollicciano. Firenze-Casa C.Ie 'Mario Gozzini'. Prato, Arezzo, Pistoia e REMS di Emuoli (Ufficio di sorveglianza di Firenze): Pisa, Lucca. Volterra e REMS di Volterra (Ufficio di sorveglianza di Pisa): Livorno. Porto Azzurro/Pianosa e Gorona (Ufficio di sorveglianza di Livorno): San Gimignano. Siena, Grosseto e Massa Marittima (Ufficio di sorveglianza di Siena). Le Case di reclusione (detenuti definitivi) sono quattro: Porto Azzurro. Volterra. San Gimignano e Gorgona. -

Si precisa che il dato complessivo relativo ai detenuti comprende anche il carcere di Massa che pure non appartiene al distretto di Corte d'Appello di Firenze.

Detenuti presenti.

Alla data dei 30.06.21 le presenze nelle carceri toscane era di 3076 (comprensivo dei detenuti delcarcere di Massa pari a 194). con un decremento di 133 detenuti rispetto all'anno precedente(3209), a fronte di una capienza regolamentare di 3098 (l'anno precedente: 3095).

Alla data del 30.09.21 le presenze sono pari a 3077

Nel periodo in considerazione si è avuta dunque una diminuzione della popolazione detenuta parial 411% (nell'anno precedente, contestualmente all'irrompere della pandemia, si era viceversa avutoun decremento percentuale del 9,6, più del doppio dell'attuale). Ciò ha comportato una riduzione dei detenuti sotto la soglia dei posti regolamentari (22 detenuti in meno in termini assoluti).

Si riportano i numeri dei detenuti nelle varie carceri toscane (tra parentesi il numero corrispondente al periodo della precedente relazione):

Firenze-Sollicciano 650 (751)

Prato: 551 (545)

Pisa 275 (214)

San Gimignano 267 (277)

Livorno 267 (251)

Porto Azzurro 265 (342)

Volterra 171 (167)

Lucca 104 (80)

Livorno-Gorgona 69 (91)

Firenze 'Mario Gozzini' 64(85)

Siena 56 (57)

Pistoia 53 (103)

Massa Marittima 39 (33)

Grosseto 27 (20)

Arezzo 24 (24)

Gli istituti che nel corso dell'anno hanno subito il maggior decremento sono dunque Sollicciano si spiega in parte Erazie alla riapertura della sezione femminile del carcere di Pisa [23 donne] prima temporaneamente ospitate a Sollicciano.

Presenze straniere

La distribuzione in Toscana nella popolazione detenuta tra stranieri (1487, nel 2020 erano 1337 e nel 2019 1801) ed italiani è pari al 48.3 % di presenze straniere (nel 2020 era al 41,66), dunque quasi uno su due: il gruppo più rappresentato è il Marocco (con 388 detenuti) e, a seguire, Tunisia (228), Albania (208), Romania (141) e Nigeria (100).

Particolarmente rilevante la percentuale di detenuti stranieri a Sollicciano (451). pari al 69.3% (65.91 % ne! 2020) e a Pisa (275). pari al 58.9%. Anche gli istituti di Prato (266: 48,2%) e Porto Azzurro (146: 55.09%) presentano rilevanti presenze straniere.

Si tenga presente che la componente di origine straniera detenuta negli istituti italiani ammonta alla stessa data al 31.7%.

La componente straniera pertanto nelle carceri toscane è di gran lunga superiore a quella nazionale (più del doppio nel caso di Sollicciano) e in continua crescita.

Donne

Molto più contenuta, in Toscana, la presenza di donne detenute (88, erano 110 nel 2020), ferma al 2,8% (3,4% nel 2020) della popolazione detenuta in regione, a fronte di una media nazionale del 4,15%. Le donne detenute sono presenti nel carcere di Firenze-Sollicciano (65) ed in quello di Pisa (23), di cui 2 madri con 2 figli al seguito e 4 in gravidanza. Nel territorio è presente un asilo-nido per detenute madri (Firenze Sollicciano).

In Toscana sono stati recentemente avviati i lavori per la messa in funzione dell' Istituto a Custodia Attenuata per Madri detenute, coordinati dal Dipartimento Area Tecnica dell'Azienda USL Toscana Centro, in base ad un progetto fatto subito dopo l'entrata in vigore della Legge 62/2011 (che ha introdotto gli ICAM e le case-famiglia protette). Sulla base infatti della Delibera N.54 del 6.02.12, prendendo le mosse dal Protocollo d'intesa tra la Regione Toscana, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, il Tribunale di Sorveglianza, l' Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa di Firenze e l'Istituto degli Innocenti di Firenze, sottoscritto in data 27 gennaio 2010, la Società della Salute di Firenze ha ricevuto un fondo di 400.000,00 destinato alla realizzazione di una sezione a custodia attenuata destinata ad accogliere le detenute madri. Ma l'avvio dei lavori avviene proprio in concomitanza con la spinta che arriva dal livello nazionale per rendere finalmente

operanti le case-famiglia protette. La situazione è oggi in fase di cambiamento, poiché con la legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 322) è stato previsto un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia per supportare genitori con bambini al di fuori del circuito penitenziario, cioè in case-famiglia protette (specifiche per l'esecuzione penale), o in case alloggio (case-famiglia ordinarie). Tale fondo è destinato a finanziare strutture adatte ad accogliere tutte le madri con bambini presenti in carcere, e rendere il carcere la misura estrema, sia nella sua forma ordinaria che in quella attenuata (ICAM).

Posizione giuridica

Quanto alla posizione giuridica vi sono 2404 condannati definitivi (2403 nel 2020), 309 condannati non definitivi (di cui 148 appellanti, 140 ricorrenti e 21 misti) e 361 imputati in attesa di giudizio (670 imputati complessivamente: erano 804 nel 2020 e 897 nel 2019), pari al 21.7% del totale (25,05 % nel 2020): poco più di un detenuto su 5 è imputato.

Vi sono 162 (171 erano nel 2020) condannati all'ergastolo e 269 con pene superiori ai 20 anni, 538 da 10 a 20, 612 da Sa 10, 443 da 3 a 5, 183 da 2 a 3, 123 da la 2 e 74 sotto l'anno.

I condannati con pena residua da 0 a 1 anno sono 376, 348 da 1 a 2, 355 da 2 a 3, 445 da 3 a 5, 457 da SaO, 226 da 10 a 20, 35 oltre 20 anni e 162 con la pena perpetua

Interessante il dato relativo al titolo di studio: 171 con licenza elementare, 692 detenuti con diploma di scuola media inferiore, 189 con diploma di scuola superiore, 25 con diploma di scuola professionale, 23 con la laurea, 113 privi di titolo di studio, 28 analfabeti e 1 835 non rilevato.

Trattamento

Sotto il profilo del trattamento si segnala che i detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sono 1261 (1210 l'anno prec.) di cui 932 impegnati in servizi d'istituto, 68 per la manutenzione ordinaria (M.O.F.), 47 in art. 21 o.p. (all'interno delle strutture penitenziarie) e 35 in agricoltura mentre quelli alle dipendenze di datori di lavoro esterni sono 131 (124 nel 2020) di cui 2 in proprio, 88 alle dipendenze di datori di lavoro esterni, 31 in art. 21 o.p. 6 in imprese e 4 in Cooperative. Vi sono 60 detenuti impegnati in attività agricole di cui 35 nelle colonie di Gorona e Pianosa

Alla data del 30.06.21 i semiliberi sono 83 (erano 99 nel 2020): il dato dei semiliberi è particolarmente significativo poiché è tra i più alti sul territorio nazionale. pari al 9.98% del numero nazionale complessivo (831).

Nel 1° semestre del 2021 sono stati concessi 654 permessi premio (459 nel primo sem. 2020) pari al 103% del totale nazionale (6210), il secondo dato più elevato dopo la Lombardia.

Particolarmente significativa la realtà penitenziaria dei 'Poli universitari' in Toscana.

Lo studio universitario in carcere è diventato ormai una realtà di ampio respiro negli istituti penitenziari della Toscana, grazie all'impegno degli Atenei di Firenze, Pisa e Siena e dell'università per Stranieri di Siena, della Regione Toscana, del Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria della Toscana e dell'Umbria e dell'associazionismo, in particolar modo dell' Associazione Volontariato Penitenziario di Firenze. L'attività universitaria sviluppata nelle strutture carcerarie toscane può, a ragione, essere considerata oggi una delle maggiori esperienze in Italia.

L'Ateneo di Firenze è impegnato direttamente presso la Casa circondariale di Prato, dove sono attivi specifici spazi per i detenuti universitari, in media ed in alta sicurezza, oltre che presso gli istituti penitenziari di Firenze Sollicciano e Firenze Mario Gozzini dove sono presenti piccoli presidi di studenti. L'anno accademico 2020-2021 ha visto iscriversi 56 detenuti (17 dei quali di nuova immatricolazione). Dal 2000 al 2020 l'Università di Firenze ha iscritto e seguito circa 270 studenti detenuti, vedendo conseguire 35 lauree.

L'Ateneo di Pisa è impegnato direttamente presso la Casa circondariale di Pisa, dove esiste una sezione detentiva di media sicurezza dedicata anche agli studenti universitari, oltre che sulle sedi carcerarie di Livorno, di Volterra e di Porto Azzurro, dove attualmente sono presenti presidi di studenti. L'anno accademico 2020-2021 ha visto iscriversi 60 detenuti (10 dei quali di nuova immatricolazione). Dal 2002 al 2020 l'Università di Pisa ha iscritto e seguito circa 300 studenti detenuti, registrando 20 lauree.

L'Ateneo di Siena è infine impegnato direttamente presso la Casa di reclusione di San Gimignano, dove è allestita un'apposita sezione detentiva per studenti universitari, e promuove la formazione universitaria anche nelle Case circondariali Santo Spirito di Siena e San Donato di Arezzo. L'anno accademico 2020-2021 ha visto iscriversi 40 detenuti (12 dei quali di nuova immatricolazione). Dal 2002 al 2020 l'Università di Siena ha iscritto e seguito oltre 180 studenti detenuti vedendo conseguire 11 lauree.

L' Università per Stranieri di Siena è impegnata direttamente presso la Casa di reclusione di San Gimignano ove condivide gli spazi con l'università di Siena.

L'anno 2020 ha segnato il ventennale del Polo universitario penitenziario, uno dei primi in Italia.

Sovraffollamento

La situazione di grave sovraffollamento segnalata negli anni precedenti armare, allo stato. Contenuta nel territorio toscano: su una capienza complessiva di 3098 vi sono presenti 3076 detenuti con un tasso dunque pari a 99/100 (era 103/100 nel 2020).

Peraltro permane in 3 istituti toscani un tasso di sovraffollamento assai elevato, ben al di sopra del dato nazionale che è 106/100:

Grosseto: 180/100

Pisa: 139/100

Firenze-Sollicciano: 132/100

Si tratta di presenze di detenuti nei 3 istituti, alla data del 30.06.21. di gran lunga superiori rispetto alle capienze regolamentari: addirittura a Grosseto quasi il doppio.

Tranne le riferite eccezioni, se complessivamente considerata la situazione del sovraffollamento in Toscana non è comunque particolarmente allarmante.

Il processo deflattivo ha trovato origine anzitutto in interventi di tipo normativo, volti soprattutto a frenare i flussi d'ingresso in carcere ed a rafforzare l'esecuzione penale esterna. In emergenza Covid-19 inoltre sono state adottate misure (detenzione domiciliare 'speciale' e licenze premio ai semiliberi e permessi) che hanno fortemente inciso sul tasso di sovraffollamento riducendolo.

Emergenza COVID-19 e conseguenti riflessi sulla situazione carceraria della Toscana

Il periodo in esame è stato caratterizzato da eventi non ordinari tra i quali proprio l'emergenza sanitaria da Covid-19 che, iniziata nel 2020, ha interessato anche il 2021.

L'irrompere della pandemia anche in Toscana è stato affrontato agendo fondamentalmente su due fronti:

- 1) la riduzione della densità della popolazione detenuta, attuata a livello nazionale sul piano legislativo nel suo complesso;
- 2) la prevenzione dell'ingresso del contagio nel carcere.

Ci si riporta alla relazione per l'inaugurazione del 2020 per quanto riguarda gli interventi adottati nell'immediatezza e che hanno riverberato i propri effetti anche per il periodo relativo del 2021.

In particolare si è fatto largo uso dei provvedimenti speciali di concessione di licenze straordinarie ai semiliberi ed ai detenuti già ammessi ai permessi premio ed all'art. 21 o.p. (DL 18/2020 e DL 137/2020), misure la cui efficacia è stata a tutt'oggi prorogata fino al 31.12.21. Tuttavia, vi sono state applicazioni anche molto differenziate a seconda degli Uffici di Sorveglianza, come è stato rilevato nel monitoraggio effettuato dal coordinamento dei garanti locali della Toscana.

Significativa nel periodo l'iniziativa cd "Una mano per la casa" finanziata da Cassa Ammende e dalla Regione Toscana (e UEPE) per il reperimento di alloggi per detenuti privi di riferimenti territoriali, abitativi e familiari, allo scopo di poter espiare la pena in detenzione domiciliare o altra misura più ampia. Per tale ragione sono usciti dal carcere n. 55 detenuti in tutto il Distretto (comuni di Firenze, Siena e Livorno).

Il contenimento del sovraffollamento carcerario in Toscana è da attribuire, oltre a queste misure, anche alla flessione degli ingressi in carcere dovuta al minor numero di reati commessi nel periodo delle varie restrizioni connesse alla pandemia e all'adozione contenuta di misure cautelari.

Di assai scarsa entità viceversa i provvedimenti di scarcerazione dovuti a differimento della pena ex art. 147 c.p. motivati esclusivamente per motivi legati al rischio di contrarre il virus in carcere per soggetti portatori di patologie croniche.

A fine febbraio 2021, dopo un anno di pandemia, i numeri delle presenze negli istituti sono rimasti sostanzialmente stabili.

Sotto l'altro profilo (prevenzione dell'ingresso del contagio nel carcere), una serie progressiva di provvedimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria e della Autorità di governo destinati a limitare al massimo possibile l'accesso dall'esterno di persone diverse dagli operatori e la circolazione da un istituto ad un altro per trasferimento di persone detenute, ha fatto sì che si fossero interrotti i contatti con i familiari e sospese le attività trattamentali, quelle di socialità, quelle educative in senso lato, di studio e di lavoro rendendo purtroppo il carcere un mondo 'vuoto' pur aperto a coloro che vi entravano per assicurare i servizi essenziali. La situazione pandemica ha comportato una sostanziale impermeabilità degli istituti con un conseguente isolamento dei detenuti privati delle visite parentali, attenuato solamente dalla opportuna diffusione dei mezzi di comunicazione via Web i quali hanno consentito a molti detenuti di comunicare all'esterno con le proprie famiglie, e soprattutto di poterlo fare in momenti particolarmente difficili, anche con i figli piccoli e con i genitori, e comunque con molte persone che spesso non avrebbero potuto né vedere né sentire. Tali provvedimenti si sono rivelati decisivi rendendo più vivibile la condizione di totale chiusura soprattutto nei confronti dei soggetti più fragili; le relazioni con i propri cari sono infatti determinanti e le videochiamate durante il lockdown hanno cambiato la vita di molte persone che da anni vivevano nell'isolamento affettivo. Tale strumento ha dimostrato una particolare utilità e flessibilità, e il suo utilizzo dovrebbe essere strutturalmente e stabilmente inserito all'interno del sistema carcerario.

Gli istituti della Toscana hanno sperimentato differenti gradi di chiusura perché le specifiche

Direttive sono dettate a livello di istituto: ogni carcere ha fatto un piano delle attività, tra cui i colloqui, e del loro svolgimento in sicurezza, che deve essere validato dalle Autorità sanitarie locali.

In linea generale:

- i minori non sono ancora stati tutti riammessi ai colloqui con i genitori/parenti detenuti, tranne casi eccezionali;
- il volontariato in alcuni istituti entra in misura ridotta;
- i trasferimenti dei detenuti tra istituti sono sostanzialmente bloccati;
- i colloqui in presenza si sono svolti in base al 'colore' del Comune in cui si trova il carcere, e con le relative limitazioni; quando non sono ammessi essi sono appunto sostituiti dai colloqui via Skype o WhatsApp.

Se il virus ha avuto sul carcere, come del resto sulla nostra società in generale, l'effetto di mettere in evidenza ed acuire le problematiche già presenti tuttavia da questa emergenza è nata

anche la positiva decisione di utilizzare ampiamente cellulari, tablet e nc per videochiamate. Concesse anche con frequenza giornaliera. Il che ha portato a una vera e propria rivoluzione, permettendo il colloquio, frequente e senza eccessivi limiti, con familiari lontani, che non erano visti da anni.

In ogni caso anche in Toscana si è da subito attivata, ben prima dell'inizio del lockdown, ed è in corso tuttora una proficua interlocuzione tra la Magistratura di sorveglianza, l'Autorità sanitaria regionale e l'Amministrazione penitenziaria nella sua articolazione locale (Provveditorato) sia per la riduzione e la sospensione dei benefici della semilibertà, del lavoro all'esterno ex art. 21 o.p. e dei permessi premio al momento goduti dai detenuti, che per la creazione dei reparti di isolamento sanitario, oltre che all'adozione delle misure igieniche e della fornitura dei presidi di protezione individuale. Di particolare significato è stata poi l'opera di sensibilizzazione e informazione della popolazione detenuta, cui ha partecipato direttamente anche la Magistratura di Sorveglianza, circa la adozione temporanea delle restrizioni e la sospensione dei colloqui con i familiari e dei benefici, interventi che hanno determinato un consistente contenimento del crescente disagio

Per quanto riguarda i casi di positività da Covid-19 nelle carceri toscane si segnalano (unico dato disponibile è alla data del 29.03.21) n. 40 casi fra i detenuti (di cui 36 nel carcere di Volterra e gli altri a Sollicciano, Pistoia, Porto Azzurro e Prato).

Le vaccinazioni effettuate al 12 aprile 2021 sono 2049 tra i detenuti, 56 tra la polizia penitenziaria e 267 tra l'altro personale che a vario titolo presta attività in carcere (amministrativi, Uepe, volontari, ecc.).

Per quanto riguarda gli eventi critici correlati al diffondersi della pandemia non si segnala il rinnovarsi delle proteste dell'anno scorso (marzo 2020 a Sollicciano ed a Pisa).

Le REMS di Volterra e di Empoli e le strutture 'intermedie'

Le REMS in Toscana sono due. La prima REMS, tuttora 'provvisoria', è stata aperta a Volterra, nell'area dell'ex manicomio, il 1° dicembre 2015. La seconda REMS, realizzata nell'immobile dell'ex carcere femminile di Empoli, ceduto alla ASL a seguito degli accordi presi nel periodo del commissariamento, è stata inaugurata alla fine di luglio 2020.

La REMS di Volterra, subito dopo l'apertura, ha accolto prioritariamente ex internati dell'OPG di Montelupo Fiorentino ed attualmente ha una capienza di 30 persone (di cui 28 uomini e 2 donne), destinata ad accogliere, in base a un accordo tra Regione Toscana e Regione Umbria, anche i soggetti in misura di sicurezza provenienti da quest'ultima Regione. Si tratta di una REMS provvisoria, in cui sono previsti due moduli. Vi è la previsione di ampliamento a 40 posti a conclusione dei lavori programmati per la realizzazione della REMS definitiva, sempre nell'area dell'ex manicomio di Volterra (delibera di Giunta Regionale n. 666/2015).

La REMS di Empoli (inaugurata nel luglio 2020) ha una capienza attuale di 9 posti, ma alla conclusione dei lavori, che ancora sono in corso in una parte dell'immobile, potrà ospitare 20 persone.

Sono in servizio 61 operatori nella REMS di Volterra e 30 nella REMS di Empoli.

A seguito dell'apertura della seconda REMS è stata data l'indicazione di destinare di preferenza la REMS di Volterra alle misure definitive e la REMS di Empoli alle misure provvisorie: indicazione

contenuta in un accordo raggiunto tra Regione Toscana e Magistratura di cognizione e di sorveglianza competente per la Toscana, nel quale sono stati definiti "Indirizzi operativi per la presa in carico della persona con disturbi di salute mentale destinataria di misura di sicurezza", accordo successivamente approvato con delibera regionale del 15.09.20.

La REMS di Volterra alla data del 30.06.21 ospitava 28 internati effettivi, 2 erano in licenza finale esperimento (di questi, 26 definitivi e 2 provvisori). La REMS di Empoli alla data del 30.06.21 ospitava 9 internati effettivi (di questi 5 definitivi e 4 provvisori).

Il totale degli internati nella Toscana è dunque di 37 persone. di cui 31 definitivi e 6 provvisori. E irrisolta la problematica che si è subito presentata dovuta al fatto che una struttura non può accogliere pazienti oltre il numero previsto, materialmente rappresentato dal numero di letti predisposti e di fatto fruibili, quindi non è in grado di garantire sempre e con la dovuta tempestività l'esecuzione delle misure di sicurezza applicate in via provvisoria, di quelle ordinate ai sensi dell'art. 232, ult. Co., CPP in sostituzione della libertà vigilata. in caso di aggravamento della pericolosità sociale della persona in stato di infermità psichica, e di quelle disposte a seguito di revoca della licenza finale di esperimento concessa ai sensi dell'art. 53, comma 1, o.p. in caso di esito negativo della prova.

Alla data del 31.12.20 ad esempio, per Toscana e Umbria, vi erano 27 uomini in 'lista d'attesa' (di cui 7 provenienti da Strutture residenziali intermedie e da altre REMS e 20 provenienti dal carcere o dalla libertà) e 6 donne (di cui 3 provenienti da Strutture residenziali intermedie e da altre REMS e 3 provenienti dal carcere o dalla libertà).

Complessivamente, delle 33 misure in lista d'attesa ve ne sono 17 provvisorie. 13 definitive e 2 di cui non è nota la tipologia. I dati confermano la forte incidenza delle misure provvisorie sul sistema delle REMS ma soprattutto sulle liste d'attesa.

La recente apertura della REMS di Empoli ha consentito in ogni caso di migliorare il livello e la tempestività della risposta alle richieste di ricovero che provengono dai distretti di Firenze e di Perugia anche se non si ritiene sarà sufficiente a garantirne appieno la domanda.

A breve riprenderanno i lavori del Tavolo di coordinamento tra Magistratura di sorveglianza (e di cognizione) e Regione (ASL) da cui potranno emergere ulteriori miglioramenti, soprattutto in merito alla riduzione delle misure provvisorie, sia come numero assoluto, sia nella loro tipologia, privilegiando, anche in fase "cautelare" la destinazione presso strutture psichiatriche di natura non detentiva.

In ordine a queste ultime (cd 'strutture intermedie'), quelle a disposizione in Toscana per accogliere i pazienti psichiatrici autori di reato, in dimissione dalla REMS o in alternativa al ricovero in REMS (in misura di libertà vigilata o non) sono le seguenti:

per l'Azienda Usi Toscana Nord Ovest:

- Struttura residenziale psichiatrica "Tiziano" di Aulla fMst posti letto 10
- Struttura residenziale psichiatrica "Villa Aeoli" Volterra fPì, posti letto 12

per l'Azienda Usi Toscana Centro:

- Struttura residenziale psichiatrica "Le querce" di Firenze, posti letto 8
- Struttura residenziale psichiatrica "Villa Guicciardini" di Firenze, posti letto 10

per l'Azienda Usi Toscana Sud Est:

- Struttura residenziale psichiatrica "I prati" di Abbadia San Salvatore (Si), posti letto 8

Si tratta di strutture residenziali per Assistenza Psichiatrica, con alcuni posti dedicati espressamente ai pazienti psichiatrici con misure di sicurezza giudiziarie, in tutto 48 posti ulteriori rispetto a quelli disponibili nelle REMS.

E' opportuno ricordare che, mentre le misure di sicurezza detentive sono state sottoposte con la Legge 81/2014 a un termine di durata massima, che corrisponde al massimo della pena edittale, allo scopo di evitare i lunghi internamenti protratti proroga dopo proroga della misura di sicurezza (i cosiddetti "ergastoli bianchi"), per le misure di sicurezza non detentive, come la libertà vigilata, tale limite non è previsto, determinando situazioni che, in alcuni casi, se non formalmente, ma nella sostanza, si possono avvicinare a lunghi internamenti.

Salute mentale e tossicodipendenza

Sono ormai operative le 'Articolazioni per la salute mentale' nelle Case Circondariali di Firenze Sollicciano e di Livorno.

Già si è ricordato che sarà a breve ripreso il tavolo di lavoro per il rinnovo del Protocollo tra Uffici giudiziari del distretto (cui partecipa anche il Tribunale di sorveglianza) e la Regione Toscana sulle prassi adottabili a favore di soggetti sottoposti a giudizio o condannati non imputabili (o semimputabili) che presentano segni di sofferenza psichica nell'ambito dell'applicazione della legge 81/14. Ad oggi il giudizio che si può esprimere sul complessivo sistema di gestione di soggetti con problemi di tipo psichiatrico autori di reato è positivo se non fosse per la ricordata impossibilità di assicurare sempre il ricovero nelle 2 REMS attualmente presenti sul territorio dei soggetti per quali la magistratura (di cognizione o di sorveglianza) abbia disposto l'applicazione della misura di sicurezza detentiva.

E' infine stato sottoscritto nel 2021 il Protocollo operativo tra Tribunale di sorveglianza e i SERD di tutta la Toscana per l'applicazione uniforme dell'art. 94 DPR 309/90 (affidamento terapeutico per soggetti tossicodipendenti o alcolodipendenti) approvato con Delibera n. 166 della Giunta regionale Toscana dell'8.03.21. Al gruppo di lavoro hanno partecipato rappresentanti della Regione Toscana, del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dell'Area Dipendenze della Azienda USL Toscana Centro, Area Dipendenze della Azienda USL Toscana Nord Ovest e Dipartimento Dipendenze della Azienda USL Toscana Sud Est. Finalità del Protocollo è quella di perseguire una maggiore uniformità di intervento da parte di tutti i soggetti coinvolti, e di introdurre miglioramenti nelle modalità di certificazione stato di tossi co-alcol dipendenza, nella verifica dell'attualità della dipendenza, nella valutazione del presupposto della "non strumentalità" della richiesta da parte del detenuto/paziente, nella formulazione del programma terapeutico e nel monitoraggio della sua attuazione.

Le persone affette da HIV negli istituti penitenziari alla data del 30.06.21 sono 33.

Eventi critici

Quanto agli eventi critici nel periodo in considerazione (1.07.20-30.06.21) secondo i dati trasmessi dal Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria per la regione Toscana si evidenziano le seguenti situazioni degne di attenzione (tra parentesi i dati dell'anno scorso):

0 suicidi (4)

- 91 tentati suicidi (86)
- 5 decessi per cause naturali (5)
- 1239 atti di autolesionismo (1115), dei quali il numero più alto a Sollicciano 728 (545) e, a seguire, Prato 174 (176), Pisa 149 (171), Livorno 71 (79) e Lucca 41 (si noti che a San Gimignano da 46 atti di autolesionismo del periodo precedente si è passati ai 7 del presente)
- 241 atti di aggressione al personale di Polizia penitenziaria (86), di cui 89 a Sollicciano e 52 a Prato);
- 3 evasioni da permesso premio (a fronte di 2 evasioni da permesso nel precedente periodo).
- 1 evasione da lavoro all'esterno (3)
- 2 evasioni da istituto (di cui 1 da traduzione).
- 729 manifestazioni di protesta;
- 47 manifestazioni di Protesta collettive;
- 481 atti di danneggiamento beni dell'amministrazione

Risorse materiali e problematiche dei singoli istituti toscani

La condizione resta ancora assai complessa in Toscana, soprattutto con riferimento ai problemi strutturali degli istituti che non ricevono da tempo risorse finanziarie necessarie a garantire quantomeno la manutenzione ordinaria.

a) Si segnala prima di tutto la perdurante gravissima situazione 'strutturale' del carcere cittadino di Firenze Sollicciano. Si tratta del più grande istituto della Toscana, che presenta gravissimi problemi dal punto di vista edilizio e di mantenimento di adeguate condizioni climatiche al suo interno, con problemi di vivibilità che si ripropongono annualmente (calura estiva particolarmente accentuata, perdite d'acqua, infiltrazioni, topi, sporcizia). Va in particolare segnalato il problema della realizzazione delle facciate ventilate, l'impermealizzazione dei terrazzi e l'adeguamento dei macchinari per la produzione di acqua calda nelle sezioni maschili, che consentirebbe la definitiva realizzazione di docce all'interno di ogni camera di pernottamento. Sono comunque in previsione lavori per rilevanti importi, già appaltati, tra cui anche il ripristino della videosorveglianza interna, strumento indispensabile per consentire la piena applicazione nel carcere di Sollicciano della cd 'sorveglianza dinamica' allo stato quiescente. Alcuni lavori sono già iniziati. E' urgente infine l'allargamento dei passeggi al settore 'giudiziario' e il trasferimento della sezione femminile in un istituto apposito. Sono tante le partite aperte e i problemi ancora irrisolti nel carcere, come anche il rafforzamento del team di dirigenti e funzionari attualmente carente. A Sollicciano manca il Direttore stabile da oltre un anno ,e l'Area trattamentale dei funzionari giuridico-pedagogici si è progressivamente ridotta per pensionamenti e trasferimenti (6 a tutt'oggi). Mancano spazi per la formazione e per il lavoro e manca una seria politica d'integrazione per le oltre 40 etnie presenti nell'istituto.

La prosecuzione dell'esperienza, unica in Italia, del 'Consiglio dei detenuti', un organo consultivo istituito nel 2018, formato da 34 reclusi democraticamente eletti che dialoga costantemente con la direzione è comunque una realtà positiva.

Il carcere più problematico della Toscana è stato comunque guidato nel momento del Lockdown e della pandemia con fermezza e altrettanta ragionevolezza contenendo al massimo i disagi e la

preoccupazioni nella popolazione detenuta. Resta comunque grave la carenza di fondi per offrire opportunità di lavoro ai detenuti che vengono impegnati principalmente in attività di tipo domestico e, spesso, per poche ore a settimana.

Quanto al fenomeno della 'radicalizzazione' si segnala che nessun condannato per reati di terrorismo è detenuto negli istituti toscani e che, anche attraverso una fattiva collaborazione ed interlocuzione costante con la Magistratura di sorveglianza, il fenomeno è costantemente all'attenzione degli organi competenti sul fronte della prevenzione del rischio di proselitismo all'interno dell'istituto.

b) Sotto il profilo delle strutture si segnala la conclusione nel gennaio 2021 dei lavori (iniziati nel febbraio 2019) di ampia ristrutturazione del reparto femminile del carcere di Pisa, con ritrasferimento delle detenute dal carcere di Sollicciano a quello di Pisa. Si è pertanto risolto il grave problema, segnalato nelle precedenti relazioni, della presenza di bagni 'a vista' nelle camere di pernottamento; questione oggetto di reclamo avanti la magistratura di sorveglianza del luogo in quanto determinante una grave violazione della dignità delle reclusi.

c) Ulteriori aspetti positivi del territorio toscano sono rappresentati dalla Casa di reclusione di Volterra, lodevole esempio di sinergia tra Amministrazione penitenziaria ed Enti territoriali che fa del carcere, che pure presenta anch'esso rilevanti problemi di natura edilizia, una struttura viva sul territorio e non un'area separata, in particolare offrendo ai detenuti continue e rinnovate occasioni di inserimento esterno: un elevato numero di programmi di trattamento ai sensi dell'art. 21 o.p. (lavoro all'esterno) e 50 o.p. (semilibertà), insieme ai corsi scolastici di vario indirizzo superiore, al Progetto 'Cene galeotte' (alla quale può accedere la cittadinanza esterna, che ha a causa della pandemia è sospeso dalla fine del 2019) ed all'oramai nota a livello internazionale attività teatrale

condotta dall'Associazione 'Carte Bianche' (che ha potuto continuare, in misura ridotta, anche durante la pandemia). Si segnala anche il progetto che prevede visite alla Torre della Fortezza con l'assunzione di 2 detenuti da parte della Cooperativa 'La Torre' ed anche quello relativo all'"Orto urbano della Fortezza Medicea" (con 12 detenuti impiegati). Peraltro incomprensibili ragioni di ordine burocratico non hanno ancora consentito l'avvio della realizzazione del nuovo teatro all'interno del carcere, nonostante il finanziamento di oltre un milione di euro è stanziato dal Ministero della giustizia.

d) Quanto al carcere di Livorno, è ormai operativa la nuova cucina per la Sezione 'Alta sicurezza' mentre sono prossimi lavori di rifacimento delle aree di socialità. In corso altresì i lavori per l'ampliamento dell'istituto con la costruzione di un nuovo padiglione per 200 posti circa.

e) Da segnalare viceversa la positiva situazione dell'isola della Gorgona, ove insiste un reparto detentivo per detenuti definitivi (oggi sezione distaccata del carcere di Livorno), in cui il Dipartimento ha continuato a promuovere, nell'ottica della riqualificazione del lavoro penitenziario, progetti per lo sviluppo delle produzioni nel settore agricolo nonostante l'esiguità dei fondi a disposizione sul pertinente capitolo di bilancio. I detenuti impegnati in attività di tipo agricolo e zootecnico presso la Gorgona danno ottimi risultati sotto il profilo rieducativo e del reinserimento sociale nonostante l'inevitabile isolamento determinato dalla carcerazione. peraltro con modalità 'aperte', presso l'istituto insulare. Quasi assenti sono infatti gli eventi critici sull'isola. Vi è anche un progetto di forte investimento da parte dell'Amministrazione

penitenziaria, gestito a livello centrale, in cui è inserita la possibilità di rendere in parte fruibile turisticamente l'isola, ancorchè sarebbe necessaria una visione

più ampia e complessiva soprattutto volta a valorizzare e caratterizzare la popolazione detenuta sull'isola (generalmente persone con una certa affidabilità) alla quale andrebbero offerte ed incentivate, previa adeguata formazione professionale, le attività di natura agricola che costituiscono la naturale vocazione dell'isola. Negli ultimi anni tuttavia non sono sempre stati rispettati razionali criteri di assegnazione sull'isola che ha visto presenti detenuti 'inattivi' o con problemi disciplinari e dunque con periodi di inattività delle lavorazioni o di parziale occupazione dei ristretti. E' stata disposta la soppressione del macello sull'isola ripristinando un precedente progetto educativo per adulti volto ad incentivare presso i detenuti attività di allevamento 'non violento'.

Nell'altra realtà insulare (Isola d'Elba: carcere di Porto Azzurro) si segnala la positiva esperienza della sezione per detenuti in art. 21 o.p. sull' Isola di l'lanosa, ove insiste un padiglione che ospita una ventina di detenuti del carcere di Porto Azzurro ammessi al lavoro all'esterno per svolgere lavori di varia natura anche a beneficio delle attività 'turistiche' dell'isola: coltivazione agricola, cucina presso il locale ristorante, accompagnamento turisti, manutenzione strutture ricettive dell'isola. Si tratta di un modello rieducativo. certamente esportabile in altre realtà, che Poggia sul lavoro quale insostituibile strumento del trattamento e che interagisce secondo esemplari modelli di responsabilizzazione ed integrazione fattiva dei detenuti con la realtà esterna, in sinergia con altri Enti pubblici e privati (l'Ente parco dell'arcipelago toscano in primo luogo, Comune di Campo nell'Elba e Cooperative sociali). Ci si augura che l'esperienza possa essere incrementata attraverso la

realizzazione di nuovi posti letto all'interno del padiglione ('Semboello') per raggiungere un numero ottimale di almeno 50 detenuti. Da poco è stato firmato il Protocollo operativo per la gestione dell'acquedotto tra gli Enti pubblici interessati (Comune, Parco e DAP) che costituiva la precondizione necessaria per la prosecuzione delle attività sull'isola.

g) La Casa di reclusione di Porto Azzurro non presenta problemi di sovraffollamento ma, per la vetustà dell'edificio (trattasi di immobile antico di grande pregio storico-architettonico), necessita di interventi di restauro indifferibili (ancora chiusa la seicentesca Chiesa San Giacomo, interna al Forte spagnolo). Il carcere soffre di una certa eterogeneità della popolazione detenuta e della carenza di operatori dell'area educativa, che rende oggi molto difficoltosa la progettualità.

h) Si segnala infine la sempre perdurante grave situazione dell'altra grande Casa di reclusione della Toscana, San Gimignano, la quale non ha collegamento con la rete idrica dell'acquedotto e quindi si approvvigiona di acqua da tre pozzi, la cui efficienza e manutenzione costituisce un annoso problema (sono state rilevate sovente anomalie di taluni valori nelle periodiche analisi - non costituenti comunque pericolo per la salute - e colorazione scura dell'acqua, questa determinata principalmente dalla vetustà della rete di distribuzione interna. Si registra infine nel periodo in considerazione la prosecuzione del procedimento penale, apertosi nel 2019, a carico di 15 agenti di Polizia penitenziaria per fatti di violenza ai danni di un detenuto avvenuti all'interno dell'istituto nell'ottobre 2018. Il procedimento, che ha avuto ampia eco sui mezzi di informazione, è in fase dibattimentale presso il Tribunale di Siena. Attualmente l'istituto è retto da un Direttore in 'applicazione' dall'istituto di Arezzo.

L'esecuzione penale esterna. Le misure alternative e le misure di sicurezza non detentive

Un cenno, infine, alle misure alternative attraverso le quali i detenuti sono ammessi ad eseguire la pena fuori dall'istituto.

Nel periodo considerato (1.07.20-30.06.21) il Tribunale di sorveglianza di Firenze (tra parentesi il dato 1.07.19-30.06.20) ha concesso 798 affidamenti in prova ordinari e terapeutici (612) - di cui 177 per tossico-alcoldipendenti (110 nel 2020), 361 detenzioni domiciliari (322), 78semilibertà (99) e 11 liberazioni condizionali.

Dai dati trasmessi dall' UEPE, le misure alternative in corso nel distretto di Corte d'Appello di Firenze (escluso quindi il territorio di Massa) al 30.06.21 sono 1018 affidamenti in prova (963 nel 2020), 566 detenzioni domiciliari (598 nel 2020) e 79 semilibertà (102 prec.), per un totale di 1663 misure alternative incarico (1663 nel 2020. 1710 nel 2019, 1614 nel 2018 e 1416 nel 2017).

L'incremento registratosi nei 4 anni precedenti delle misure alternative si è dunque mantenuto pressoché costante negli anni. Si registra una decisa prevalenza, nonostante l'emergenza da Covid-19, della misura più ampia (affidamento in prova), pari al 61.2% (58% lo scorso anno).

Il dato nazionale alla stessa data è di 18.382 soggetti in carico agli IJEPE per affidamento, 1836 per detenzione domiciliare e 749 per semilibertà, per un totale di 30.967: nel distretto di Corte d'Appello di Firenze) le misure complessive in corso al 30.06.21 sono dunque pari al 5.3% (3.2 % nell'anno prec.) del dato nazionale: in Italia, 1 condannato in misura alternativa su 20 è in esecuzione sul territorio toscano.

Il numero delle revoche delle misure alternative è il seguente ed è contenuto: 25 affidamento ordinario, 33 affidamento per alcol-tossicodipendenti, 28 detenzione domiciliare, 29 esecuzione pena al domicilio ex I. 199/10, e 7 semilibertà.

I numeri delle libertà vigilate, sia con prescrizioni terapeutiche che ordinarie, in esecuzione al 31 marzo 2021 sono: Ufficio di sorveglianza di Firenze: 85, Pisa 55, Livorno 11, Siena 7, per un totale di 158.

Considerazioni di sintesi

La riflessione conclusiva che si rassegna è che la condizione in cui attualmente si esegue la pena nel distretto registra, conformemente al dato nazionale, un moderato decremento dei detenuti contestuale al permanere. per le ragioni sopra evidenziate. dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il numero delle misure alternative è sostanzialmente stabile, con un saldo dunque che può certamente ritenersi, allo stato, positivo.

Le condizioni di vita all'interno degli istituti, soprattutto in quelli le cui difficili condizioni sono state sopra ricordate (Firenze-Sollicciano sopra di tutti), sono comunque stabilmente negative e ciò rende - anche per la carenza del numero degli operatori del trattamento, l'avvicendamento frequente di Direttori, la supplenza delle figure dirigenziali in molti istituti, la scarsità degli organici della Polizia penitenziaria e degli operatori del trattamento - sempre più problematico l'efficace svolgimento delle attività trattamentali, determinando, in sostanza, un' inaccettabile accentuazione del carattere afflittivo della pena e della sofferenza ad essa connessa.

Non si possono comunque tralasciare gli aspetti positivi sopra evidenziati, in uno anche al decisivo apporto delle Associazioni di volontariato sparse su tutto il territorio toscano e particolarmente attive nei servizi gratuiti a favore delle persone detenute, un apporto senza il quale la detenzione carceraria rivelerebbe in non pochi casi ancor più il proprio carattere ulteriormente afflittivo e segregante e che, purtroppo, durante la pandemia ha subito una rilevante contrazione. Il volontariato carcerario toscano è nel complesso ben funzionante e particolarmente collaborativo, anche per le attività di accompagnamento di detenuti ai primi permessi premio e perfino per l'ospitalità esterna per permessi premio e, talvolta, per misure alternative.

Si sono già ricordate le vere e proprie "eccellenze" di questo distretto (Volterra, Gorgona) cui vanno aggiunte: la positiva esperienza del lavoro (retribuito) sull'isola di Pianosa e di quello (gratuito), in base ai protocolli sui lavori di pubblica utilità, nelle sedi di Siena e Livorno, i Poli universitari di Prato. Pisa e Siena, la positiva gestione della sanità penitenziaria a cura dei Servizi sanitari della Regione Toscana anche in tempi di emergenza, l'attenzione dedicata da plurime istituzioni alla delicata questione dell' esecuzione delle misure di sicurezza detentive (che ha portato alla stipula di un importante Protocollo in materia di tossico/alcoldipendenze ed al già ricordato progetto 'Una mano per la casa' per la dimissione di detenuti senza dimora), i proficui rapporti con gli Uffici di esecuzione penale esterna toscani (che hanno determinato la stipula di protocolli operativi con il Tribunale di sorveglianza), la sinergia costante ed assai proficua con l'ufficio del Garante Regionale per i diritti dei detenuti (dalla cui relazione annuale sono state tratte numerose informazioni contenute in questa relazione) e, non ultimi, i positivi rapporti con l'Università di Firenze di cui si segnala l'adozione di una convenzione (unitamente all'Associazione 'L'altro diritto')

per l'effettuazione delle 'cliniche legali' tramite l'invio annuale di studenti dell'ultimo anno della facoltà di giurisprudenza per un tirocinio curriculare di 200 ore negli uffici di sorveglianza.

Non possono tralasciarsi le condizioni di disagio della vita detentiva (anche e soprattutto sotto il profilo della salute psichica) che incidono, altresì, oggi come ieri (e su questo non vi sono significativi cambiamenti rispetto alla situazione del 2020), sulla sicurezza interna degli istituti. Il disagio tende a moltiplicare le situazioni di quotidiana conflittualità rendendo non sempre agevole il mantenimento dell'ordine interno, soprattutto con riferimento agli istituti regionali di maggiore rilevanza e soggetti a intenso turn over delle presenze (Firenze-Sollicciano e Prato, ai quali vanno aggiunti Pisa e Porto Azzurro). Tale situazione è, verosimilmente, all'origine degli eventi critici che vengono periodicamente segnalati e che vanno dallo sciopero della fame, agli atti di autolesionismo, alle aggressioni, ai suicidi ed ai tentativi di suicidio riportati sopra.

Si auspica ancora una volta la realizzazione di quelle 'Case per la semilibertà' che, pur previste dalla normativa vigente, non sono mai state realizzate in Italia e di cui la Toscana potrebbe rappresentare il primo esperimento (si pensi alla già ricordata struttura esistente a Pianosa, per lo svolgimento di attività agricola, la cui effettiva realizzazione è oggi sospesa pur in presenza di cospicui finanziamenti europei: 'PON') ed al progetto un tempo predisposto per una struttura del tipo nella città di Firenze.

L'attenzione che le istituzioni toscane dedicano al carcere è comunque particolarmente significativa: sul territorio esistono, accanto a realtà molto negative (la già ricordata grave situazione del carcere fiorentino ed i procedimenti in corso per violenze operate dagli agenti su alcuni detenuti in quel carcere ed in quello di San Gimignano), esempi di carcere 'aperto',

'integrato' e 'risocializzante' che meriterebbero di essere esportati anche al di fuori dei confini regionali.

3. Precisazioni circa la copertura delle piante organiche dei magistrati e del personale amministrativo lo stato delle risorse materiali degli strumenti informatici, segnalando quali prassi organizzative siano state adottate per il più efficace funzionamento degli uffici e quali programmi siano stati predisposti per la riduzione dell'arretrato;

3.1 Scopertura di organico dei magistrati negli Uffici del distretto.

Con particolare riferimento alla scopertura di organico di magistrati nel distretto è necessario fare riferimento alle tabelle fornite dal Consiglio Superiore della Magistratura, ed aggiornate al 30 novembre 2021. Prendendo a riferimento la sola **scopertura effettiva** dei magistrati giudicanti assegnati alle Sezioni degli uffici giudicanti (con esclusione quindi dei Direttivi e dei Semidirettivi) si osserva come le percentuali scopertura variano da ufficio ad ufficio:

Corte di Appello	36%
Tribunale di Firenze	8%
Tribunale di Arezzo	15%
Tribunale di Grosseto	6%
Tribunale di Livorno	4%
Tribunale di Lucca	12 %
Tribunale di Pisa	13%
Tribunale di Pistoia	=
Tribunale di Prato	21%
Tribunale di Siena	6%
Tribunale di Sorveglianza	=
Tribunale dei minorenni	12%

Seppure la media ponderata delle scopertura nel distretto si attesti al 11,08%, e quindi sia diminuita in relazione alla scopertura registrata nella relazione per l'anno passato, un dato significativo è quello secondo il quale, mentre gli Uffici di primo grado hanno beneficiato della assegnazione dei MOT dell'ultimo concorso utile, l'Ufficio distrettuale soffre di una gravissima scopertura di organico, al limite della paralisi, dovendo necessariamente fare ricorso a provvedimenti di applicazione infradistrettuali.

A questa situazione di cronica insufficienza di Magistrati presso la Corte di Appello si deve affiancare, nell'ultimo periodo, anche il crollo delle "vocazioni" che ha determinato come nella

pubblicazione dei posti a concorso più recente, le domande dei colleghi hanno coperto soltanto il 60% dei posti messi a concorso. Questa situazione di scoperto di organico prende in esame poi soltanto la scoperta "giuridica", ma non il dato effettivo che spesso è di gran lunga maggiore rispetto al dato "giuridico", poiché nella scoperta effettiva debbono essere considerati anche tutti quei magistrati che, per le ragioni più varie, sono comunque assenti dall'ufficio in maniera continuativa e significativa (o perché in malattia, o perché con esenzioni totali per la partecipazione a concorsi, o perché già trasferiti ad altra sede; ovvero, nel periodo attuale, perché colpiti, seppure indirettamente, da problematiche attinenti al Covid).

Va ricordato come l'organico dei magistrati del distretto sia stato recentemente aumentato nella pianta organica con il provvedimento adottato dal Ministro della Giustizia il 14 ottobre 2020. Tale aumento di organico, se certamente significativo, non è in grado comunque di alleviare, nella attualità, le carenze dei singoli uffici giudiziari, sia perché la pubblicazione dei posti aumentati in pianta organica non è prevedibile a breve, sia perché si verifica sempre con più allarmante frequenza, nel distretto toscano, la pubblicazione di posti che, all'esito del concorso, restano scoperti perché non richiesti.

Quest'ultimo fenomeno ha assunto dimensioni preoccupanti per quanto attiene ai posti di Consigliere in Corte di Appello, ove la situazione di scoperta di organico tra i Magistrati sta assumendo dimensioni preoccupanti e rischia di vanificare ogni sforzo profuso per la realizzazione dell'Ufficio per il processo e rendere utopici gli obiettivi del P.N.R.R.

3.2 Scopertura del personale amministrativo negli Uffici del distretto.

Se la scoperta di organico per quanto attiene ai magistrati è sicuramente una problematica seria, la scoperta di organico per quanto attiene al personale amministrativo assume toni di drammaticità, soprattutto con particolare riferimento alle qualifiche più significative nella gestione degli uffici, quali quella del direttore amministrativo, del funzionario giudiziario, del funzionario contabile, del cancelliere e dell'assistente giudiziario.

Se infatti la scoperta media nel distretto si attesta attorno al 26,00% del personale previsto in pianta organica, le scoperture maggiori attengono proprio alle figure sopraindicate, ove si raggiungono "picchi" del 66% in alcuni uffici, peraltro mediamente assestandosi oltre il 40%, così ponendo un serio pregiudizio per la funzionalità delle cancellerie e dei servizi di contabilità.

Situazione particolarmente "drammatica" viene attualmente vissuta dalla Corte di Appello, la quale ha carenze significative nelle figure apicali amministrative, anche in relazione ad una pianta organica che è "ferma" a venti anni or sono e quindi del tutto insufficiente per la gestione ordinata degli affari della giurisdizione.

A fronte di questa carenza strutturale di personale amministrativo è proseguito nell'anno in corso, a causa la pandemia tuttora in atto, un massiccio utilizzo dello smart working ("lavoro agile"), sollecitato anche dalle circolari ministeriali, di difficile gestione negli uffici giudiziari ove normalmente, per l'accesso ai registri, e per molte delle attività ordinarie (si pensi alle udienze penali ed alle udienze

civili e lavoro partecipate), è necessaria la presenza in ufficio. Soltanto alla fine dell'anno passato il Ministero della Giustizia ha "sbloccato" l'accesso ai registri del settore civile, prevedendo inoltre una fornitura consistente di personal computer da assegnare al personale amministrativo, e abilitati all'accesso ai registri.

Gli effetti di queste previsioni normative e delle incrementate dotazioni tecniche potranno verificarsi in un prossimo futuro, ma attualmente tutti gli uffici giudiziari del distretto soffrono di una carenza di personale amministrativo che rende problematico fornire ai cittadini i servizi della giurisdizione nella quantità e qualità richieste da una società complessa come la nostra. Ed inoltre la carenza di personale amministrativo oltre ogni limite rende obiettivamente problematico raggiungere quegli obiettivi di smaltimento dell'arretrato cui è legato il raggiungimento delle condizioni di funzionalità degli uffici in relazione alla positiva implementazione dell'Ufficio per il processo.

3.3 Risorse materiali e strumenti informatici.

Per quanto attiene alle risorse materiali e agli strumenti informatici può dirsi che tutti gli uffici del distretto sono dotati di postazioni fisse di lavoro che consentono l'interlocuzione, su base informatica, sia con gli altri operatori, sia con gli utenti.

Fino dall'anno passato si è proceduto nel distretto alla sostituzione di "macchine" sicuramente obsolete con la dotazione di personal computer maggiormente efficienti.

Per quanto attiene specificamente ai magistrati di tutti gli uffici giudiziari del distretto, questi ultimi sono tutti dotati di postazione fissa nei singoli uffici, e tutti dotati di personal computer portatile, parzialmente già sostituiti con "macchine" maggiormente dotate tecnologicamente rispetto a quelli precedentemente in uso, poiché oramai superati i cinque anni dalla prima consegna. Si registra in sostanza uno sforzo significativo da parte del Ministero della Giustizia, soprattutto di carattere economico, teso alla dotazione di strumentazioni tecniche adeguate alla complessità del servizio richiesto.

Nel distretto sono inoltre utilizzati, secondo le specifiche esigenze di ogni singolo ufficio giudiziario, i seguenti programmi applicativi, sia ministeriali che di altre pubbliche amministrazioni, come da elenco che segue.

APPLICATIVO	TIPO	UFFICIO	DESCRIZIONE
SIAMM - ARSPG	Ministeriale	Spese di Giustizia e vari	Sistema informativo registri spese di giustizia
SI.CO.GE.	Ministero del Tesoro - Dipartimento della RGS	Funzionario Delegato	Gestione integrata contabilità economica e finanziaria

SIATEL	Ministero Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate	Ufficio Recupero crediti - Spese di Giustizia	Sistema informatizzato accesso all’anagrafe tributaria
SISTER - CATASTO TELEMATICO	Ministero Economia e delle Finanze - Agenzia del territorio	Ufficio pubblicazioni sentenze civili	Sistema informatizzato accesso alla banca dati catastale e la banca dati ipotecaria
GE.CO.	Ministero Economia e delle Finanze	Ufficio Economato	Sistema di Gestione e Controllo dei Beni Mobili – Beni Durevoli e di Facile Consumo
S.I.G.E.G.	Ministeriale	Ufficio Economato	SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE EDIFICI GIUDIZIARI
PORTALE "RATIO"	Agenzia del demanio	Ufficio Economato	Gestione fabbisogni allocativi
PORTALE "IPER"	Agenzia del demanio	Ufficio Economato	Gestione costi strutture allocative
COSMAG – VALERI@	Ministeriale	Segreteria della Presidenza	Servizio riservato agli uffici giudiziari per la raccolta dei dati sull'organizzazione dell'ufficio e sui magistrati
COSMAP	Ministeriale	Segreteria della Presidenza	Servizio riservato agli uffici giudiziari per la gestione delle tabelle
SCRIPT@	Ministeriale	Ufficio Protocollo e Protocollatori	Sistema informatizzato di protocollazione
PERSEO	Ministeriale	Segreteria del Personale	Sistema informatizzato gestione del personale amministrativo
CONSULT@	Comune di Firenze	Cancellerie civili e penali	Sistema informatizzato per l’accesso all’anagrafe del Comune di Firenze

RTSP (Real Time Self Provisioning) (Ex GSI)	Ministeriale	Ufficio per l'Informatica	Gestione servizi interoperabilità – posta elettronica e PEC - gestione inserimento nuovo utente, variazione servizi, configurazione PDL, trasferimento utenti, gestione caselle d'ufficio ecc.
CONSOLLE IAA	Ministeriale	Ufficio per l'Informatica	(Identificazione – Autenticazione – Autorizzazione – internet siti istituzionali e pubblico) gestione inserimento nuovo utente, variazione servizi, configurazione PDL, trasferimento utenti, reset password ecc;
CONSOLLE GESTIONE UTENTI ESTERNI	Ministeriale	Ufficio per l'Informatica	Gestione Utenti Esterni – all'amministrazione Giudiziaria per accesso ad internet e posta elettronica
ITALGIUREWEB	Ministeriale	Personale di magistratura	Servizio informatica giuridica
TELEMACO	Camere di Commercio	Cancelleria Fallimentare	Sistema informatizzato per l'accesso al Registro delle imprese italiane
SICID – SICC – SIL PCT	Ministeriale	Cancellerie civili	Sistema informatizzato gestione dei registri civili (contenzioso – volontaria – lavoro)

SIECIC - PCT	Ministeriale	Cancellerie civili	Sistema informatizzato per la gestione dei registri esecuzioni e fallimentare
CONSOLLE DEL MAGISTRATO - PCT	Ministeriale	Giudici settore civile	Applicativo per la gestione del ruolo, della agenda del giudice e per la produzione informatizzata dei provvedimenti
S.I.C.P.	Ministeriale	Cancellerie penali	Sistema Informativo Cognizione Penale
SIRIS	Ministeriale	Cancellerie penali	Applicativo che gestisce tutto lo "storico" di ReGe 2.2 dialogando sia con ReGe storico sia con SICP
SIES - SIEP - SI.GE.	Ministeriale	Cancelleria Incidenti d'esecuzione	Sistema Informativo Esecuzione e Sorveglianza
SIPPI	Ministeriale	Cancelleria Incidenti d'esecuzione	Sistema Informativo - Registro delle misure di prevenzione e banca dati beni sequestrati e confiscati
SIDET WEB 2	Ministeriale	Cancellerie penali	Sistema di accesso informatizzato alla banca dati nazionale della Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per effettuare ricerche sullo stato dei detenuti
GPop	Ministeriale	Corte Assise	Gestione estrazione Giudici Popolari
SIC	Ministeriale	Cancellerie penali	Sistema Informatico Casellario Giudiziale

ATTI & DOCUMENTI – CONSOLLE	Ministeriale	Giudici settore penale	Applicativo per la gestione del ruolo, della agenda del giudice e per la produzione informatizzata dei provvedimenti
SNT	Ministeriale	Cancellerie penali	(Sistema di Notificazioni e comunicazioni Telematiche penali)
AS.PEN.	Ufficio	Settore penale	Assegnazione automatica degli affari della sezione GIP/GUP
GIADA	Ministeriale	Settore penale	Assegnazione automatica degli affari della sezione penale
TIAP	Ministeriale	Settore penale	Trattamento Informatizzato Atti Processuali – gestione documentale processo penale di cognizione
PORTALE TRASCRIZIONI	Ministeriale	Settore penale	Gestione documentale verbali di udienza
PORTALE FUG	Ministeriale	Settore civile/penale	Gestione somme di denaro e/o attività finanziaria sequestrate/confiscate/non reclamate aventi diritto

Tutti i magistrati del settore civile sono inoltre dotati di firma digitale e relativa smart card.

Ciò che si deve continuare a segnalare con preoccupazione è la mancanza della dovuta attenzione alla assistenza tecnica relativamente all'uso della strumentazione e dei programmi informatici. La assistenza centralizzata è assolutamente inadeguata a garantire la funzionalità delle apparecchiature e dei programmi, soprattutto nei casi che richiederebbero un intervento immediato per risolvere una "problematica" in grado di paralizzare l'attività dell'ufficio.

Attualmente ciascun ufficio giudiziario affronta la situazione in maniera autonoma, spesso utilizzando personale amministrativo più esperto, ma sicuramente privo delle specifiche qualifiche.

Prossimamente, come già precedentemente descritto, gli uffici del Distretto saranno interessati da un afflusso massiccio di personale che, se opportunamente utilizzato dai Dirigenti, secondo linee guida chiare ed efficaci, potrebbero alleviare, seppure in tempi limitati, le obiettive carenze di personale amministrativo di cui sono affetti tutti gli Uffici del Distretto.

L'afflusso ingente di personale amministrativo pone peraltro problemi consistenti, sia per quanto attiene alla logistica, sia per quanto attiene alla effettiva dotazione degli arredi necessari per la predisposizione di centinaia di postazioni di lavoro; sia infine per la gestione amministrativa e contabile di tale personale che ben difficilmente potrà essere assorbita dagli attuali "uffici del personale", cronicamente in deficit di personale.

3.4 Programmi per la riduzione dell'arretrato.

Con particolare riferimento ai programmi per la riduzione dell'arretrato occorre precisare come la pandemia Covid, che ha travolto l'attività giurisdizionale da primi di marzo fino al luglio 2020, determinando dal mese di marzo al mese di giugno 2020 una pressoché totale paralisi dell'attività giudiziaria, con lo svolgimento esclusivamente delle procedure di urgenza nel settore civile, e dei procedimenti a carico di imputati sottoposti a misure cautelari personali nel settore penale, ha paradossalmente costituito una concreta possibilità, per alcuni Uffici giudiziari, di ridurre l' "arretrato" dei procedimenti pendenti, quantomeno nel settore civile. Successivamente l'attività giudiziaria ordinaria ha ripreso a pieno ritmo nel distretto soltanto dal mese di settembre u.s.

Può semmai dirsi che, , specialmente nel settore penale, le migliaia di processi, anche per reati gravi, che su base distrettuale sono stati differiti, sono andati necessariamente a riempire quasi interamente le udienze già calendarizzate per l'anno 2021, e parzialmente anche quelle del 2022, con ciò provocando una ristrutturazione dei ruoli di udienza che produrrà i propri effetti negativi ben oltre la cessazione della emergenza sanitaria.

4. *Rilievi quanto al livello di attuazione del processo civile e penale telematico*

4.1 Settore civile

Per quanto attiene al settore civile il processo telematico risulta essere oramai una realtà praticata in maniera ordinaria ed ordinata in tutti gli uffici giudiziari del distretto. Si continua infatti con convinzione nell'adozione del processo civile telematico, che ormai da alcuni anni ha consentito l'eliminazione delle cause cartacee e la celere lavorazione da parte della Cancelleria, oltre alla visibilità degli atti anche da remoto da parte dei giudici togati e dei Giudici Ausiliari.

Si conferma che il ricorso a tale servizio rappresenta " patrimonio condiviso" e consolidato per tutti i magistrati del settore civile degli uffici giudiziari del distretto toscano.

Si deve poi considerare in progressivo sviluppo la stesura digitale dei verbali di udienza, con doppia firma digitale " massiva" del cancelliere e del presidente , da considerare quale ulteriore misura in termini di efficienza in quanto evita la scansione dei verbali per l'inserimento in SICID.

L'ulteriore obiettivo è quello dell'utilizzo generalizzato della consolle di udienza anche per le sentenze contestuali ex art. 281 sexies cpc.

4.2 Settore penale

Diversamente occorre argomentare per quanto attiene al settore penale, ove il processo telematico non ha ancora preso l'avvio, mentre si registrano iniziative locali volte alla utilizzazione degli applicativi specificamente dedicati e descritti nella tabella sopra riportata.

1. SICP, che consente una razionalizzazione ed immediata accessibilità condivisa di un unico registro delle notizie di reato;

2. SIPPI (applicativo per la gestione delle misure di prevenzione, che sebbene non elimina completamente il fascicolo cartaceo impone comunque l'affiancamento obbligatorio a quest'ultimo del corrispondente fascicolo digitale);

3. collegamento con DAP e SIC rispettivamente per la verifica dello stato di detenzione di imputati per le certificazioni del CASELLARIO GIUDIZIALE;

4. SIAMM (applicativo per la gestione delle spese di giustizia);

5. SIDIP (sistema per la digitalizzazione del fascicolo penale, attivato solo in via sperimentale nella sezione dibattimentale in quanto i fascicoli non pervengono in formato digitale dalla Procura della Repubblica se non in sporadiche eccezioni di talché non può procedersi alla formazione integrale e coerente di un fascicolo processuale penale in formato digitale); tale applicativo è tuttavia destinato ad essere sostituito dal sistema di digitalizzazione TIAP, già installato in via sperimentale, la sezione penale del Tribunale di Livorno;

6. SNT (sistema di notifiche per via telematica) per il quale già dal 2012 è stata adottata proficuamente la fase sperimentale, seppure con il c.d. doppio binario, e comunque limitata alle notifiche delle comunicazioni di cancelleria ai difensori (Com'è noto dal 15.12.2014 il sistema delle notifiche penali per via telematica è divenuto *ex lege* obbligatorio e il Tribunale penale di Livorno si è posto in linea con le prescrizioni normative e gli indirizzi operativi predisposti dalla sede centrale in materia; inoltre, tutto il personale delle cancellerie - G.I.P. e Dibattimento - è stato adeguatamente formato per le procedure di notifica in via telematica).

7. SIGE (per la gestione in via integralmente informatica del ruolo di Giudice dell'Esecuzione).

8. Consolle del Magistrato è funzionante presso alcuni uffici di primo grado e consente ai magistrati di consultare direttamente il proprio ruolo, di estrarre le statistiche mirate nonché di verificare la scadenza dei termini delle misure cautelari e di deposito delle sentenze.

9. "ATTI E DOCUMENTI" (utilizzato ampiamente per lo più nelle cancellerie, e, in qualche caso, anche dai magistrati, per la formazione degli atti; è stata invece generalmente abbandonata dagli uffici la sperimentazione di "Atti e Documenti 2"; in effetti quest'ultimo applicativo si è rivelato di fatto di scarsa utilità pratica - oltre che estremamente più macchinoso del sistema precedente - in quanto prevedeva la possibilità di lavorare solo su un numero ristretto di fascicoli e non consentiva di creare modelli personali;

"GIADA2" - modulo di gestione automatica delle "udienze di smistamento" (e quindi ha trovato applicazione negli uffici di primo grado), volto ad ottenere appunto una distribuzione automatica ed equilibrata dei processi tra tutti i magistrati (e i collegi) in relazione alla prima udienza, individuando la data, il giudice (o il collegio) e verificando al contempo la complessità del procedimento.

Più precisamente "GIADA2" si occupa di classificare i singoli processi per "classi di peso" omogenee sulla base dei criteri predeterminati dal capo dell'Ufficio; verifica la capacità di lavoro dei singoli giudici (e dei collegi) sulla base dei criteri tabellari di riparto delle competenze interne; individua il giudice (o il collegio) cui assegnare il processo tenuto conto delle precedenti assegnazioni e della complessità delle stesse; ricerca la data di udienza nella quale il giudice (o il collegio) può trattare la procedura in modo da distribuire i processi in maniera omogenea.

10- TIAP - sistema di digitalizzazione degli atti nel procedimento penale -, è un applicativo sviluppato dal Ministero della Giustizia per la gestione informatica del fascicolo con possibilità di integrare i contenuti nelle varie fasi processuali con atti, documenti e supporti multimediali, con obiettivo finale quello di pervenire alla digitalizzazione del fascicolo attraverso la scannerizzazione - o acquisizione di file digitali - la classificazione e l'indicizzazione dei fascicoli, con la possibilità ovviamente di ricerca, consultazione, esportazione e stampa di interi fascicoli e/o singoli atti.

5. Notizie sull'uso di applicativi e di sistemi informatici per la gestione dell'emergenza da Covid-19 e sui risultati conseguiti.

5.1 Settore penale

L'emergenza Covid-19 si è abbattuta sugli uffici giudiziari del Paese in maniera repentina provocando, nel primo periodo (9 marzo-11 maggio 2020), una vera e propria paralisi dell'attività giudiziaria. La necessità di prevedere un allontanamento quasi generalizzato dagli uffici del personale e dell'utenza, contemporaneamente alla necessità di assicurare quantomeno i servizi essenziali sia nel settore civile che nel settore penale, hanno imposto una "accelerazione" della informatizzazione degli uffici giudiziari.

Occorre peraltro evidenziare come, tuttora, la giurisdizione si muova con una "doppia velocità".

Mentre nel settore civile l'informatizzazione è oramai un metodo acquisito, anche per la possibilità di utilizzazione sistematica delle udienze "da remoto" e per la normativa dedicata al settore civile che consente, ad esempio, la firma digitale dei provvedimenti, nel settore penale le cose stanno ben diversamente.

Tuttora il processo penale è un processo essenzialmente e sostanzialmente cartolare, privo di un "fascicolo virtuale" ove far confluire atti e documenti trasmessi per via telematica, ed ha obiettivamente delle specificità, con riferimento al momento della celebrazione che tradizionalmente

viene concepita quasi esclusivamente "in presenza". Le resistenze, sul punto specifico, a qualsiasi riforma da parte della Avvocatura, prescindendo dalle ragioni di merito, ne sono un evidente riscontro.

Tanto premesso l'emergenza pandemica ha però imposto al settore penale una forte accelerazione nella informatizzazione, costringendo i magistrati a "immaginare" procedure non partecipate.

Il settore penale già conosceva, per il vero, l'utilizzazione della videoconferenza per la celebrazione delle udienze penali, ma tale procedura di gestione del dibattimento era stata pensata esclusivamente per la gestione dei procedimenti penali di maggiore complessità, dovuta alla presenza di imputati sottoposti al regime di custodia differenziata del 41 bis. Nell'anno in corso, anche sulla base di una specifica spinta legislativa operata attraverso i decreti emergenziali del marzo 2020, si è creata la possibilità di utilizzazione di tale tipo di processo "da remoto" anche in relazione alla generalità dei procedimenti con imputati attinti da misure cautelari personali.

Senonché la dotazione di strutture tecniche era ed è rimasta alquanto limitata, proprio perché pensata non per una utilizzazione generalizzata, ma per una utilizzazione specifica e differenziata.

A titolo di esempio la Corte di Appello di Firenze, sulle tre aule assegnate alle tre Sezioni penali e alla Assise di appello, soltanto da pochi mesi ha completato la installazione della strumentazione per la videoconferenza in tutte le aule penali dedicate.

Di fronte alla necessità di un' utilizzazione più massiccia del processo da remoto anche in sede penale si è quindi pensato, nella fase iniziale, di sperimentare l'applicativo TEAMS, fornito appositamente dal Ministero della Giustizia, cercando di adattarlo alle necessità del dibattimento penale. La verifica non ha dato esiti positivi, tanto che può affermarsi che l'applicativo TEAMS non risulta più utilizzato per i dibattimenti ordinari.

Se infatti il meccanismo può essere utilizzato con qualche speranza di successo in relazione a procedimenti penali che abbiano un solo imputato e un solo difensore (procedimenti a struttura semplificata), nessuna utilizzazione concreta può essere ipotizzata in procedimenti che abbiano una pluralità di parti processuali, poiché la gestione del dibattimento diviene oggettivamente molto complessa, e di una durata incompatibile con la contemporanea celebrazione di più procedimenti penali nella stessa giornata di udienza.

Abbandonata pertanto questa esperienza ci si è limitati, per il periodo successivo all'11 maggio 2020, all'utilizzazione della videoconferenza, cercando di selezionare i procedimenti che presentavano la maggiore complessità nello spostamento dei detenuti.

Se l'applicativo TEAMS non ha dato buona prova per quanto attiene alla fase dibattimentale, discorso completamente diverso deve essere fatto in relazione ai procedimenti camerali non partecipati (ad esempio i procedimenti per l'applicazione o modifica di misure cautelari) e, nell'ultimo periodo, all'indomani del decreto del 9 novembre 2020 numero 149, anche in relazione ai procedimenti in grado di appello in cui le parti non abbiano tempestivamente richiesto il giudizio in presenza.

In relazione a tali procedimenti l'applicativo TEAMS è stato ed è tuttora utilizzato con enorme vantaggio sia degli uffici, sia della celerità di risposta della giurisdizione alle istanze di libertà. Il collegamento TEAMS ha peraltro consentito una serie di attività che impegnano normalmente gli uffici giudiziari, quale l'interlocuzione per le riunioni tematiche fra più magistrati, e finanche, fino ad inizio dell'anno 2021, per le sedute del Consiglio Giudiziario.

Sarebbe utilissima in questa fase emergenziale, ma anche per il prosieguo, la possibilità di utilizzazione, anche per il settore penale, come già avviene per il settore civile, della firma digitale sui provvedimenti; ciò che potrebbe avvenire già con una semplice modifica legislativa, in quanto i magistrati sono già tutti dotati di tessere abilitate, e le dotazioni degli ultimi computers comprendono anche i relativi "lettori".

5.2 Settore civile.

Per quanto attiene al settore civile merita un richiamo l'esperienza effettuata dalle Sezioni civili e lavoro della Corte di Appello di Firenze, e anche da alcuni Tribunali del distretto, che ha visto l'utilizzazione dell'applicativo TELEGRAM per la gestione dell'afflusso nelle udienze civili, per le sole cause che richiedono, per la loro peculiarità, la necessità di svolgimento " in presenza", secondo un meccanismo che è stato già ampiamente testato, e che risulta essere oltremodo efficace e apprezzato anche dall'Avvocatura.

La adozione del meccanismo è stato preceduto dal lavoro di un tavolo tecnico, coordinato dalla Presidente della Terza Sezione civile della Corte e dalla collega Magrif, e costituito con decreto del Presidente della Corte n.260/2020 del 6.7.2020, successivamente al parere positivo espresso dal C.O.A di Firenze, con delibera n. del 17.6.2020

In proposito occorre sottolineare i vantaggi connessi alla chiamata in udienza, non solo e non tanto in termini di maggior comodità per l'Avvocato, ma anche quale misura di contrasto alla diffusione del coronavirus, poiché idonea ad evitare assembramenti.

In attesa della risposta alla richiesta d'autorizzazione inoltrata il 7.8.2020 al Responsabile S.I.A. presso DGSIA, al fine di consentire il controllo del rispetto di tutti gli standard di sicurezza con particolare riguardo ai dati sensibili contenuti nel ruolo di udienza (che peraltro e come di prassi, rimane comunque oscurato, nel rispetto della normativa sulla privacy e che risulta installato fuori dalla Rete Unica Giustizia-RUG), è stata disposta una prodromica sperimentazione, con l'ausilio da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze di dispositivi mobili (come smartphone e/o tablet) per effettuare la chiamata in udienza, e informazione dell'utenza rispetto alla progressione delle cause, mediante diffusione del ruolo d'udienza (previa anonimizzazione dei dati personali).

L'applicativo TELEGRAM dovrebbe essere installato anche in futuro su apparecchi digitali (smatphone o tablet) forniti dallo stesso COA di Firenze (uno per ogni aula di udienza), previamente muniti di un usuale browser e di collegamento ad Internet, mediante scheda SIM interna, e quindi all'esterno della RUG.

Sono state e saranno predisposte "note informative" presso le aule d'udienza, in cui viene spiegato il funzionamento della chiamata in udienza mediante Telegram, con inserimento del QR per scaricare il software.

Si intenderebbe, per il futuro, proseguire e completare la piena sperimentazione, grazie al personale messo a disposizione dalla società di consulenza organizzativa del COA di Firenze, tramite l'applicativo TELEGRAM che è gratuito (freeware), per informare gli Avvocati dell'ordine e dello stato di avanzamento delle cause civili che li riguardano.

Tale sperimentazione dovrebbe essere auspicabilmente completata nell'intento di procedere – per le sole cause civili in presenza – ad una ordinata chiamata delle stesse, al fine di evitare assembramenti in prossimità di ciascuna aula di udienza civile, la cui area e la cui collocazione è tale da non consentire adeguatamente il prescritto distanziamento sociale.

Al fine di prevederne, quantomeno nella fase emergenziale, una utilizzazione generalizzata, è stato emesso da questa Presidenza il decreto n. 342/2020 del 9.10.2020 nel quale, appunto, viene dato atto che l'applicativo Telegram – previa sperimentazione – può essere utilizzato per la chiamata della cause civili nelle udienze connotate da imprescindibile oralità, alla luce anche delle esigenze sanitarie, divenute più pregnanti a fronte dell'aumento dei contagi e al fine di evitare assembramenti in prossimità delle aule delle udienze.

Si tratta, infine, dell'utilizzazione di un applicativo che potrà essere utilmente proseguita anche in epoca successiva alla emergenza sanitaria, essendo rispettosa del canone della riservatezza, e costituendo una modalità di gestione delle udienze civili "in presenza" più aderente agli standard di sicurezza per l'utenza.

6. Informazioni, anche se supportate dai relativi dati statistici, sulle ricadute della normativa volta a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 sulla produttività degli uffici giudiziari del distretto, con riguardo ai vari settori della giurisdizione.

L'emergenza Covid-19 ha prodotto la sostanziale vanificazione, se non per certi settori specifici, della programmazione di abbattimento delle pendenze degli uffici del distretto, così come si è già avuto modo di dire in altra sezione di questa relazione. Ma anche sulla produttività degli uffici giudiziari del distretto la decretazione emergenziale ha prodotto effetti di rallentamento della risposta di giustizia, a fronte peraltro di una domanda anch'essa parallelamente rallentata.

La situazione è soltanto parzialmente modificata dall'estate dell'anno passato (e quindi sostanzialmente per il periodo in interesse : 30/06/2020 – 30/06/2021), poiché ad una ripresa piena dell'attività processuale non ha corrisposto una adeguata risposta degli uffici amministrativi, i quali ancora "falcidiati" dagli effetti pandemici e non in grado di sopportare il carico processuale che si è

loro riversato; in parte anche per il perdurare di un massiccio smart-working che obiettivamente rallenta la attività di supporto al processo penale.

La situazione degli Uffici del distretto assume peraltro notevole complessità, ed un quadro complessivo è di più difficile articolazione. Pertanto si ritiene opportuno, per le specificità di ciascun Tribunale, procede all'analisi differenziata per ciascun ufficio giudiziario, distinguendo il settore penale dal settore civile per le evidenti specificità.

Per quanto attiene al settore penale è opportuno riportare anche i dati degli Uffici Gip-Gup poiché un accesso abbastanza consistente ai giudizi abbreviati comporta una effettiva incidenza della produzione giurisdizionale di tali uffici nell'andamento generale del settore penale di ogni Tribunale.

6.1 settore penale

Corte di Appello

Il settore penale della Corte risulta essere di "facile" lettura atteso che la competenza esclusivamente collegiale e la assenza di un Ufficio Gip-Gup rende il dato statistico di immediata percezione.

Secondo l'ultima rilevazione il flusso degli affari nelle tre Sezioni ordinarie e nella Sezione Assise è il seguente:

Macrosettore Penale

Sezione	Anno giudiziario 2019/2020					Anno giudiziario 2020/2021				
	Sopra vv.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.	Soprav v.	Esauriti	Finali	Indice di ricambio	Indice di smaltim.
Prima Penale	2.034	1.858	6.439	0,91	0,22	1.770	1.997	6.206	1,13	0,24
Seconda Penale	1.530	2.802	6.174	1,83	0,31	1.453	2.104	5.521	1,45	0,28
Terza Penale	1.106	975	1.998	0,88	0,33	1.357	1.298	2.052	0,96	0,39
Assise	18	22	12	1,22	0,65	17	22	10	1,29	0,69
Minorenni	14	26	3	1,86	0,90	35	28	10	0,80	0,74
Totale	4.702	5.683	14.626	1,21	0,28	4.632	5.449	13.799	1,18	0,28

Variazioni assolute			Variazioni relative		
Soprav v.	Esauriti	Finali	Soprav v.	Esauriti	Finali
-264	+139	-233	-13,0%	+7,5%	-3,6%

-77	-698	-653	-5,0%	-	-
				24,9%	10,6%
+251	+323	+54	+22,7%	+33,1%	+2,7%
-1	0	-2	-5,6%	0%	-
					16,7%
+21	+2	+7	+150,0%	+7,7%	+233,3%
-70	-234	-827	-1,5%	-4,1%	-5,7%

La situazione complessiva consente la seguente valutazione.

Rispetto ad un "ingresso" sostanzialmente equivalente rispetto al periodo precedente (interessato peraltro, nel secondo semestre, dal lockdown totale dei mesi febbraio maggio 2020) si è avuta una definizione maggiore, di 827 procedimenti, pari ad una variazione relativa del 5,7%.

Il dato può essere ritenuto positivo a fronte delle criticità che affliggono la Corte, sia sotto il profilo dell'organico dei Magistrati, sia sotto il profilo della difficile gestione del personale amministrativo nel periodo in interesse, causa la pandemia Covid-19, che ha di fatto "rallentato" la risposta delle cancellerie con inevitabile riflesso sulla capacità complessiva dell'Ufficio di aggredire l'arretrato.

Tribunale per i Minorenni

Si rimanda alla trattazione specifica nella parte finale della relazione

Tribunale di Sorveglianza

Si rimanda alla trattazione specifica nella parte precedente della relazione

Passando adesso agli Uffici giudicanti del Distretto si deve rilevare preliminarmente come mediamente tutti gli Uffici hanno attenuato la scopertura di organico relativa al personale di Magistratura, permanendo le criticità nel settore del personale amministrativo già evidenziate.

Tribunale di Arezzo

	PENALE	
	dibattimento	GIP
procedimenti iscritti dall'1.7.2020 al 30.6.2021	260	477
procedimenti iscritti dall'1.7.2019 al 30.6.2020	242	496

Variazione percentuale	+ 7,44%	- 3,83%
-------------------------------	----------------	----------------

Quanto al numero dei procedimenti esauriti e alla percentuale di variazione rispetto al precedente periodo:

	PENALE	
	dibattimento	GIP
procedimenti esauriti dall'1.7.2020 al 30.6.2021	341	479
procedimenti esauriti dall'1.7.2019 al 30.6.2020	323	491
Variazione percentuale	+ 5,57%	- 2,44%

Nel complesso, sommando rito collegiale e monocratico, nel periodo oggetto della relazione si sono registrati 2.335 procedimenti di nuova iscrizione, a fronte delle 2.029 nuove iscrizioni dell'anno precedente (aumento del 15,08%), e sono stati definiti 2.156 procedimenti, a fronte dei 1.604 procedimenti definiti nel periodo precedente (incremento del 34,41%). L'indice di ricambio complessivo è stato di 0,92.

Il numero di procedimenti complessivamente pendenti nell'ufficio alla data del 30 giugno 2021 era pari a 4.037, a fronte dei 3.830 del 30 giugno 2020 (incremento del 5,4%). L'indice di smaltimento complessivo è stato di 0,57.

Questi dati evidenziano un notevole incremento della produttività, aumentata sia per il settore collegiale (28,84%) e, pur a fronte del gravoso maggior impegno impresso in quello settore (che ha visto raddoppiare le udienze), aumentata anche nel settore monocratico (34,6%).

Rimane tuttavia elevato il numero delle pendenze e lo stesso appare anzi destinato ad incrementare ove a fronte di una produttività dei magistrati già sensibilmente aumentata in entrambi i settori, non si verifichi una riduzione delle nuove iscrizioni (tenuto altresì conto che l'ufficio è prossimo a rimanere con quattro soli magistrati professionali, di cui due in attesa della prima valutazione di professionalità).

Per quanto attiene al Tribunale di Firenze, avuto riguardo alla specificità della qualità di Tribunale Distrettuale, nonché delle dimensioni del bacino di utenza, si rende necessario fornire i dati delle singole Sezioni penali, distinti per "rito collegiale" e "rito monocratico", oltre che i dati disaggregati delle Sezioni Gip-Gup e Riesame.

I° Sezione Penale

Nel periodo considerato, nel lavoro collegiale le sopravvenienze sono diminuite del 2,7% e le definizioni del 9,8%, di conseguenza le pendenze sono aumentate del 3,7%.

I citati flussi confermano che la sezione ha una capacità di smaltimento inferiore al numero di procedimenti che entrano annualmente, causa l'elevatissimo tasso di incidenza dei reati specialistici (materie economiche), di notevole complessità tecnica, e l'intasamento dei ruoli (oltre 220 procedimenti pendenti ripartiti fra due collegi).

Nel periodo considerato il risultato è peggiore che nei precedenti anni a motivo della sospensione delle attività processuali nel periodo dell'emergenza pandemica (marzo – maggio 2020) e dei suoi riflessi sulle definizioni dei processi.

Di seguito, è riportato uno schema riepilogativo dei flussi con raffronto delle percentuali di variazione rispetto al periodo precedente e con l'indicazione delle percentuali riferite all'indice di ricambio e di smaltimento.

Sopra vv. 1.7.19 - 30.6.20	Sopra vv. 1.7.20 - 30.6.21	% di variazione	Esauriti 1.7.19 - 30.6.20	Esauriti 1.7.20 - 30.6.21	% di variazione	Pendenti 1.7.20	Pendenti 30.6.21	% di variazione
75	73	-2,7%	72	65	-9,8%	220	228	+3,7%

Indice di ricambio (1.7.20-30.6.21)	Indice di smaltimento (1.7.20-30.6.21)
89%	22%

Nel monocratico I flussi confermano anche per il periodo in esame un trend in aumento delle sopravvenienze (+ 27,7%), anche se in calo rispetto all'anno giudiziario precedente (+ 35,8% rispetto all'anno prima).

Risulta invece nettamente invertito l'andamento delle definizioni che passano da - 25,7% del periodo precedente rispetto all'anno prima (per effetto del rinvio nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020 di n. 2543 procedimenti in ragione dell'emergenza sanitaria), a + 11,2% del periodo in esame.

Per quanto positivo, il risultato delle definizioni non è tale da controbilanciare l'incremento delle sopravvenienze e di conseguenza il periodo in esame registra un aumento delle pendenze del 24%.

Di seguito, uno schema riepilogativo dei dati appena riferiti.

Sopra vv. 1.7.1 9- 30.6. 20	Sopra vv. 1.7.2 0- 30.6. 21	% di variazione	Esau riti 1.7. 19- 30.6 .20	Esau riti 1.7. 20- 30.6 .21	% di variazio ne	Pende nti al 1.7.20	Pende nti 30.6.2 1	% di variazio ne
1970	2515	+27,7%	1377	1531	+11,2%	4049	5033	+24%

Indice di ricambio (1.7.20-30.6.21)	Indice di smaltimento (1.7.20-30.6.21)
61%	23%

II° Sezione Penale

RITO COLLEGIALE

Periodo	Pendenti fine periodo	Sopravvenuti	Esauriti
1.7.19 -30.6.20	103	56	53
1.7.20 -30.6.21	147	98	54

Indice di smaltimento: 26,86

Indice di ricambio: 0,55

RITO MONOCRATICO

Periodo	Pendenti fine periodo	Sopravvenuti	Esauriti
1.7.19-30.6.20	4262	2035	1391
1.7.20-30.6.21	4446	1715	1531

Indice di smaltimento: 25,614

Indice di ricambio: 0,89

III° Sezione Penale

La Presidente del Tribunale ha sottolineato che <<come è noto, la terza sezione penale è stata costituita nel gennaio del 2018 e ha cognizione su illeciti da trattare con priorità assoluta, occupandosi di reati in materia di criminalità organizzata di tipo mafioso e di pubblica amministrazione (cfr. art. 132 bis disp. att. al c.p.p. così come modificato dall'art. 1 comma 74 L. 103/2017 che ha per l'appunto introdotto criteri di priorità assoluta per i reati affidati alla specializzazione della 3^ sezione), oltre alla criminalità organizzata comune, connessa alla materia edilizia/urbanistica ed inquinamento/ambiente>>

In merito alla situazione e ai flussi della terza sezione ha riferito che <<Pur nelle difficoltà di gestione connesse all'impegno dei processi collegiali della sezione, l'acquisizione dei dati statistici complessivi della sezione, evidenzia una sensibile riduzione delle pendenze dei processi collegiali, una riduzione anche di quelle relative ai processi monocratici dei giudici togati ed un incremento ancora sensibile delle pendenze relative ai GOP, sebbene per questi ultimi le definizioni siano state notevolmente maggiori di quelle dell'anno precedente ma ancora inferiori alle sopravvenienze.

In particolare i processi collegiali registravano una pendenza al primo luglio 2020 di n. 84, una sopravvenienza al 30 giugno 2021 di n. 40, una definizione alla stessa data di n.61 e dunque una pendenza alla stessa data di n. 63 (ma tra questi ben 10 processi di classe 5 e ben 4 di classe 4: in proposito va segnalato come alcune pesature effettuate da GIADA non siano corrette, e l'errore sembra

non riparabile una volta pervenuti i processi al dibattimento, in quanto per alcuni processi le imputazioni sono state calcolate unitariamente mentre vanno frazionate in numerose condotte integrative ciascuna di autonomi ulteriori reati).

I processi monocratici dei giudici professionali registrano una pendenza iniziale del periodo in valutazione di n. 715, una sopravvenienza di n. 554, una definizione di n. 505, passaggio a ruolo di altro giudice di n. 163 e pendenza finale di n. 603.

Quelli monocratici dei GOP una pendenza iniziale di n. 3500, sopravvenienza di n. 1768, definizione di n. 1021 passaggio a ruolo di altro magistrato n. 271 e pendenza finale di n. 3984. L'aumento delle pendenze dei GOP, ormai ridotti a quattro, è soprattutto connesso al maggior carico di lavoro a ciascuno pervenuto per l'assegnazione già nell'anno precedente di buona parte dei processi del ruolo della GOP dimissionaria dott.ssa Caccchiani e, negli ultimi mesi, anche di quelli dell'altra GOP dimissionaria dott.ssa Cataldo>>.

Corte di Assise

Si riportano le tabelle relative alla Corte di Assise relative alla produttività e ai flussi, nel periodo considerato fornite dalla Presidente del Tribunale

- PR Periodo di riferimento: 01/07/2020-30/06/2021
- Periodo precedente: 01/07/2019-
- PP 30/06/2020
- Percentuale di variazione rispetto al periodo precedente

Procedimenti	PR	PP	□
Sopravvenuti	6	1	+500,00%
Definiti	4	2	+100,00%
Pendenti	4	3	

$$\begin{array}{r}
 \text{Indice di} \\
 \text{ricambio}
 \end{array}
 \frac{\text{definiti}}{\text{sopravvenuti}}
 \begin{array}{r}
 * \\
 100
 \end{array}
 \frac{4}{6}
 *100 = 66,67\%$$

$$\begin{array}{r}
 \text{indice di}
 \end{array}
 \frac{\text{definiti}}{\text{pendenti}}
 * 100
 \frac{4}{3}
 *100 = 44,44\%$$

smaltimento pendenti PP +
 sopravvenuti 3+6

Per ciò che riguarda l'attività della Corte di Assise di Firenze dal 1.07.2020 al 30.06.2021 si espone quanto segue come riferito dalla Presidente del Tribunale.

Pendenti iniziali: 3 (2 senza sospeso)

n.2/14 RG Assise Dumitru Cristea + 1 artt. 600 e 110 c.p. processo sospeso
n.3/18 RG Assise Ayari Faical +20 artt 416 c.6 c.p. legge sull'immigrazione
n. 5/19 RG Assise Zhang Duoren artt. 584 c.p. 582 c.p.

Sopravvenuti: 6

n. 1/20 RG Assise Zari Narciso artt.575 -577 co 2 art.4 legge armi
n. 2/20 RG Assise Avram Costin art.584c.p. art 612 bis co 2 - 81cpv e 612 co 2 e 3
n. 1/21 RG Assise Lai Bernardino artt. 575, 577 co 1 n.4
n. 2/21 RG Assise Agache Gina Gabriela artt. 575,577 n. 3 e 4 cp, 61 n.5 cp
n. 3/21 RG Assise Zari Narciso artt.575, 577 co 2
n. 4/21 RG Assise Eddguooghy Larbi + 2 artt. 61 n. 5, 110,575,577 co 1 n. 3 cp

Definiti : 4

n. 3/18 RG Assise Ayari Faical + 20
n. 3/21 RG Assise Zari Narciso
n. 5/19 RG Zhang Duoren
n. 2/20 RG Avram Costin

Pendenti finali: 5 (4 senza sospeso)

n. 2/14 RG Assise Dumitru C. sospeso
n. 1/21 RG Assise Lai Bernardino
n. 2/21 RG Assise Agache Gina Gabriela 2

n. 3/21 RG Assise Zari Narciso

n. 4/21 RG Assise Eddguooghy Larbi + 2

Non vi sono processi "arretrati" ed il tempo medio di definizione è, attualmente, di circa un anno (con ampio rispetto dei termini di fase di custodia cautelare per gli imputati detenuti)>>.

misure di prevenzione

STATISTICHE DEI FLUSSI E DEL CARICO OPERATIVO

01/07/2020 - 30/06/2021

FLUSSI	Pendenze Iniziali	19
	Sopravvenuti	68
	<i>di cui:</i>	
	Personalì	57
	Patrimoniali	4
	Miste (personali + patrimoniali)	5
	Misure patrimoniali non ablative	2
	Definiti	56
	<i>di cui:</i>	
	Personalì	49
Patrimoniali	1	
Miste (personali + patrimoniali)	5	
Misure patrimoniali non ablative	1	
Pendenze finali	31	
CARICO OPERATIVO	Sequestri disposti nel periodo	6
	Dissequestri disposti nel periodo	4
	Provvedimenti non ablativi disposti nel periodo	2
	Altri provvedimenti	166

<u>misure personali:</u>	
Rivalutazioni, Revoche, Aggravamenti	5
Altri	4
<u>misure patrimoniali:</u>	
provvedimenti gestori	157
Misure personali in corso di esecuzione	63
Misure patrimoniali in corso di gestione	12
<i>di cui:</i>	
Confische	6
Sequestri	3
<u>misure patrimoniali non ablativo</u>	
Art. 34	
Art. 34bis	
Art. 34bis, comma 6	3

	Misure personali	Misure personali	Misure patrimoniali	Misure patrimoniali	Misure patrimoniali
giudici	Decreti	Altri provv. CdC	Decreti	Provvedimenti GD	Provvedimenti CdC
D'Isa	13	4	7	69	6
Cipriani	19	2	10	82	4
Innocenti	15	2	1	6	4
Boninsegna	3	0	0	0	0
TOTALI	50	8	18	157	14

Il Tribunale del Riesame

La Presidente del Tribunale ha fornito i seguenti dati dei flussi di lavoro precisando che i dati indicati sono solo in parte ricavati da SICP e non sono, dunque, da considerare integralmente verificati, poiché il sistema allo stato non consente il computo dei procedimenti d'impugnazione relativi alle misure reali e, inoltre, le iscrizioni cartacee per tutti i procedimenti sono proseguite fino al 7.9.2018:

proc. sopraggiunti nel periodo 1.7.2020-30.6.2021	proc.sopraggiunti nel periodo precedente	percentuale variazione
1667 (misure personali)+ +302 (misure reali)= = 1969	1774 (misure personali) + + 265 (reali) = 2039	-3,44%

proc. definiti nel periodo 1.7.2020-30.6.2021	proc. definiti nel periodo precedente	percentuale variazione
1676 (misure personali)+ +292 (misure reali)= = 1968	1552 (misure personali) + 209 (misure reali) = 1761	+ 11,77%

Con un indice di ricambio di 0.99 (periodo precedente 0.87) e un indice di smaltimento di 0.8 (periodo precedente 0.77)

I procedimenti pendenti di riesame e di appello cautelare sono 470 (di cui 398 relativi a misure personali e n. 72 relativi a misure reali)

Nel periodo di riferimento sono state depositate le seguenti ordinanze [con una media di ordinanze per magistrato pari a 144.6 fino al 31 dicembre 2020 (5 magistrati presenti) e a 252, 3 dal 1 gennaio 2021 (6 magistrati presenti)]:

secondo semestre 2020: n.723 (di cui n. 652 relative a misure personali e n. 71 relative a misure reali);

primo semestre 2021: 791 di cui 666 relative a misure personali e 125 relative a misure reali; quindi complessivamente n. 1514 di cui 1318 relative a misure personali e 169 relative a misure reali.

Nella Sezione riesame l'arretrato è essenzialmente riferibile alla trattazione degli appelli, stante la comminatoria di inefficacia correlata nella massima parte all'inosservanza dei termini di legge per i procedimenti di riesame.

Ufficio Gip/Gup

Nel periodo in esame si è registrato un aumento delle sopravvenienze passate da 9833 a 10.566 con un aumento del 7,4%, con un contestuale incremento delle pendenze dei procedimenti a carico di noti pari al 33,2 % essendosi passati da 3891 procedimenti pendenti al 30 giugno 2020 a 5.183 a procedimenti pendenti al 30 giugno 2021.

Periodo	Iscritti	definiti	pendenti a fine periodo
1/7/2019-30/6/2020	9.833	10.303	3.891
1/7/2020-30/6/2021	10.566	9.274	5.183

Con riferimento, alle varie tipologie di reati si sono registrate le variazioni risultanti dalla tabella che segue:

titolo di reato (art. c.p.)	1/7/2019 -30/6/2020	1/7/2020 - 30/6/2021	Variazione
600 ter	35	51	+45,7%
600 quater	41	53	+29,3%
612 bis	212	289	+ 36,3%
609 bis	125	138	+ 10,4%
609 ter	33	47	+42,4%
609 quater	17	25	+ 47,1%
615 ter	84	134	+59,5%
615 quater	20	10	-50%
615 quinquies	1	1	Stabile
572	558	719	+ 28,9%
314	32	23	-28,1%
316 ter	23	20	-13%
317	4	7	+75%
318	1	2	+100 %
319	14	17	+21,4%
321	13	17	+30,8%
323	28	46	+64,3%
416 bis	5	7	+40%
648 bis	27	33	+22,2%

628	176	200	+13,6%
624 bis	89	89	stabile
629	93	111	+19,4%
640 bis	12	9	- 25%
640 ter	107	129	+20,6%
644	9	15	+66,7%
575	23	14	-39,1%
584	0	1	+100 %
589	37	28	-24,3%
589 bis	35	38	+8,6%
590 cp	91	73	- 19,8/%
590 bis cp	409	435	+6,4%
art. 216 r.d. 267/1942	135 (125 per art. 223)	176(159 per art. 223)	+30,4%
art. 217 r.d. 267/42	88	122	+38,6%
art. 2 D. Lvo 74/2000	89	93	+4,5%
art. 4 D. Lvo 74/2000	29	37	+27,6%
art. 8 D. Lvo 74/2000	48	53	+10,4%
art. 74 DPR 309/90	30	46	+53,3%

In generale si osserva che, in concomitanza di un aumento delle sopravvenienze rispetto all'anno precedente (+7,4%), si registra un incremento di alcune tipologie di reato, essenzialmente con connotati economici, legato con ogni probabilità, almeno nella prima fase ed in parte, anche alla chiusura, per un considerevole lasso di tempo, di alcuni settori del sistema produttivo o comunque ad un rallentamento delle attività economiche con un sostanziale impoverimento delle generali condizioni di vita. Dall'altro lato non si può escludere che, almeno nel periodo successivo, una più efficiente azione della polizia giudiziaria, con il graduale superamento delle restrizioni più gravose imposte nel periodo di emergenza sanitaria, incidenti anche sulla libertà di circolazione, abbia agevolato l'opera della stessa polizia giudiziaria in sede di accertamento e di repressione delle azioni delittuose.

Rispetto all'anno precedente si rileva in particolare quanto segue:

- il dato relativo ai nuovi procedimenti iscritti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. di maggiore disvalore sociale (corruzione e concussione), che si presentava sostanzialmente

stabile nel precedente periodo, ha avuto un leggero incremento;

- il numero di procedimenti iscritti per omicidio colposo è in sensibile diminuzione (-24,3 %) mentre, a differenza del periodo precedente in cui si era registrata una contrazione, vi è stato un aumento dei reati connessi alla circolazione stradale con riferimento sia al delitto di lesioni personali stradali gravi e gravissime (+ 6,4%) sia al delitto di omicidio stradale (+8,6%);
- i procedimenti iscritti per reati in materia di pedopornografia (artt. 600 ter e quater cp) sono anch'essi in sensibile aumento rispettivamente del 45,7% e del 29,3% al pari di quelli concernenti delitti di violenza sessuale;
- i procedimenti iscritti per reati informatici appaiono anch'essi in aumento limitatamente a quelli relativi all'accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (+59,5%) mentre sono in diminuzione il numero dei reati in materia di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso al sistema informatico telematico (-50%);
- con riferimento ai procedimenti iscritti per i reati contro il patrimonio di maggiore diffusione ed allarme sociale, rimane stabile, al pari di quello relativo al periodo precedente, il dato numerico concernente i furti in abitazione mentre si deve registrare un incremento dei delitti di rapina (13,6%) e di estorsione (+ 19,4%);
- appare anch'esso in preoccupante aumento sia il numero dei procedimenti iscritti per il delitto di usura (+ 66,7%) e per il delitto di riciclaggio (+22%) per i quali, nel periodo precedente, si era registrata una sostanziale flessione sia il numero dei procedimenti in materia di criminalità organizzata (art. 416 bis cp e 74 DPR 309/90, rispettivamente + 40% e + 53,3%), in crescita anche nel periodo precedente;
- in sensibile riduzione appaiono i procedimenti iscritti per omicidio volontario (-39,1 %);
- quanto ai reati collegati all'economia, risultano in aumento sia i procedimenti per bancarotta fraudolenta sia i procedimenti iscritti per reati in materia fiscale.

Con riferimento ai procedimenti iscritti per reati di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612 bis c.p.), a fronte della inversione di tendenza registratasi nel periodo precedente, essi, di contro, appaiono in consistente aumento nel periodo in esame (rispettivamente + 28,9% e + 36,3%). Ciò ha comportato un maggiore impegno da parte dei giudici della sezione in sede sia di convalida degli arresti operati in flagranza di reato (divenuti obbligatori ai sensi dell'art. 380 comma 2 lett. I ter cpp) sia di disamina delle richieste di applicazione di misure cautelari - le quali, peraltro, impongono tempi di redazione particolarmente stringenti onde evitare che le condotte poste in essere ai danni delle persone offese possano giungere a conseguenze particolarmente pregiudizievoli per la loro incolumità fisica - sia, infine, di celebrazione dell'incidente probatorio volto a raccogliere la testimonianza della persona offesa che richiede il più delle volte tempi particolarmente lunghi. Va peraltro ricordato che i procedimenti sopraindicati spesso vengono definiti in sede di giudizio abbreviato.

Tribunale di Grosseto

SETTORE DIBATTIMENTO PENALE

Nel settore del dibattimento penale, durante i dodici mesi iniziati il primo luglio 2020 e terminati il 30 giugno 2021, è stato confermato -nella definizione dei procedimenti pendenti- il trend decisamente positivo già emerso nel precedente anno, essendo stato definito un numero -di procedimenti penali collegiali e monocratici- superiore a quelli pervenuti; da ciò è conseguita una significativa riduzione dei procedimenti pendenti innanzi al Collegio, ed una diminuzione di quelli pendenti innanzi ai Giudici monocratici.

I risultati delle statistiche relative al periodo 1/7/2020 – 30/6/2021 evidenziano quanto segue:

il numero dei procedimenti di nuova iscrizione nel settore dibattimentale collegiale è pari a 29 procedimenti, con una percentuale di variazione rispetto al periodo precedente (25 procedimenti) consistente nell'aumento del 16,0%;

il numero dei procedimenti esauriti davanti al Collegio penale, è pari a 47 procedimenti, con una percentuale di variazione -essendo i procedimenti pendenti diminuiti da 95 a 77- rispetto al periodo precedente che consiste nella riduzione del 18,9%;

il numero dei procedimenti pendenti innanzi al Collegio è risultato essere pari a 77, con una riduzione delle pendenze in misura di 18 procedimenti;

il numero dei procedimenti di Corte di Assise è risultato essere uno (peraltro prossimo alla definizione, entro la fine del 2021), equivalente nel numero all'unico procedimento dell'anno anteriore (definito alla fine del 2019);

il numero dei procedimenti di nuova iscrizione davanti al giudice monocratico, è pari a 1.098 procedimenti, con una percentuale di variazione rispetto al periodo precedente (1.390 procedimenti) che consiste nella riduzione del 26,6%;

il numero dei procedimenti esauriti davanti ai giudici monocratici è pari a 1.194 procedimenti, con una percentuale di variazione rispetto al periodo precedente -essendo i procedimenti pendenti diminuiti da 3.169 a 3.073- che consiste nella riduzione del 3,0%;

il numero dei procedimenti pendenti innanzi al Giudice monocratico è risultato essere pari a 3.073, con una riduzione delle pendenze in misura di 96 procedimenti;

la percentuale dell'indice di ricambio nel complessivo settore del dibattimento penale indica una riduzione dei procedimenti pervenuti nella misura del 20,4%;

procedimenti esauriti da questo Ufficio, pari a 3.765 (lo scorso anno erano stati 8.522);

procedimenti pendenti alla fine del periodo in esame sono 1.099 (lo scorso anno erano 1.769).

I dati sopra riportati evidenziano, nonostante un aumento dei procedimenti sopravvenuti pari al 10,45%, il mantenimento del trend positivo con una definizione superiore alle sopravvenienze, ancorché in termini assoluti vi sia stato un decremento, pari al 55,32 %, dovuto all'azzeramento del pregresso arretrato accumulato nel settore delle archiviazioni, iniziato da circa un biennio e completato nel corso dell'anno 2020.

Il completo smaltimento dell'arretrato nel settore delle archiviazioni contro noti - per il quale era stato creato ad hoc l'Ufficio del processo, con il rafforzamento del personale amministrativo addetto alla lavorazione dei fascicoli definiti dal magistrato (l'anno scorso, infatti, nel periodo in esame erano stati emessi ben 7.567 provvedimenti di archiviazione nei procedimenti contro noti) - ha infatti drasticamente abbattuto il numero di provvedimenti emessi, riportandolo nell'ambito fisiologico dell'Ufficio, ancorché sempre superiore alle sopravvenienze. Il numero complessivo dei provvedimenti di archiviazione contro noti nel periodo in questione è stato, infatti, pari a 2.870. Attualmente, pertanto, i due magistrati dell'ufficio GIP/GUP trattano e definiscono le richieste di archiviazione che pervengono all'ufficio relative all'anno in corso, ancorché sia inevitabile la nuova formazione di un certo arretrato in questo settore ove il terzo posto rimasto vacante non venga tempestivamente coperto, considerato che tutti gli sforzi sono concentrati sulla tempestiva

definizione delle richieste cautelari, anche in ragione del notevole incremento subito dalle stesse a causa del cd codice rosso. A tal proposito si segnala che nel periodo in esame i tempi medi di definizione delle richieste cautelari è di soli 4,6 giorni a fronte di 53 ordinanze di convalida del fermo o dell'arresto, 258 provvedimenti in materia di misure cautelari personali e 87 in quello delle misure cautelari reali.

Quanto al lavoro dei magistrati il numero complessivo di provvedimento emessi è stato di 11.349 provvedimenti di cui 295 sentenze, così ripartiti: dot. MEZZALUNA 3.936 provvedimenti di cui 94 sentenze; dott. COMPAGNUCCI 3.540 provvedimenti di cui 105 sentenze; dott. MUSCOGIURI 3.860 provvedimenti di cui 93 sentenze (oltre ai provvedimenti emessi da GIP/GUP supplenti pari a n.13 provvedimenti di cui 3 sentenze). La durata media dei procedimenti conclusi con il rinvio a giudizio (123) è di 30 procedimenti definiti entro sei mesi, 50 entro l'anno, 37 sino a due anni e solo 6 oltre i due anni dall'inizio del procedimento.

Quanto alle definizioni dei procedimenti con riti alternativi (355 procedimenti) si segnala - oltre al loro effettivo funzionamento, visto che sono quasi il triplo di quelli definiti con rinvio a giudizio - che 19 sono stati definiti entro sei mesi e 132 entro l'anno, mentre quelli definiti entro due anni sono stati 90 e solo 14 quelli definiti oltre i due anni.

Tribunale di Livorno

settore dibattimentale

	Pendenti 1.7.19	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti 30.6.20	Indice di ricambio	Indice di smaltimen to	Disposition Time (giorni)
Monocratico	4612	1550	1956	4206	1,26	0,32	785
Collegiale	122	52	62	112	1,19	0,36	659

	Pendenti 1.7.20	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti 30.6.21	Indice di ricambio	Indice di smaltimen to	Disposition Time (giorni)
Monocratico	4202	1159	1960	3401	1,69	0,36	633
Collegiale	116	50	65	101	1,3	0,39	567

Settore Gip-Gup

NOTI	Pendenti	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti fine periodo	Indice di ricambio	Indice di smaltimento	Disposition Time (giorni)
2017-18	3742	5394	3304	2389	0,61	0,46	264
2018-19	2389	4576	5930	2345	1,20	0,71	144
2019-20	2345	3610	4195	1760	1,16	0,70	153
2020-21	1767	4384	3997	2154	0,91	0,65	197

IGNOTI	Pendenti	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti fine periodo	Indice di ricambio	Indice di smaltimen to	Disposition Time (giorni)
2017-18	1553	4045	3076	1171	0,76	0,66	139
2018-19	1171	5538	5920	1134	1,06	0,77	68
2019-20	1134	3538	2981	1691	0,84	0,36	207
2020-21	1639	4075	5124	590	1,26	0,9	42

Tribunale di Lucca

Dibattimento penale

Con riguardo al settore del dibattimento penale si precisa che:

- il numero di sopravvenienze e, per i procedimenti a rito monocratico, di 1.644 rispetto ai 2.385 dell'anno precedente; per i procedimenti a rito collegiale di 83 processi, dato rimasto inalterato

rispetto al precedente anno; per i procedimenti di Corte d'Assise e pari a 6 processi sopravvenuti; per gli appelli alle sentenze del giudice di pace e pari a 22 rispetto ai pregressi 30 processi; per i procedimenti cautelari reali e di 68, in linea con i 62 del periodo decorso;

- il numero dei procedimenti esauriti e, per i procedimenti a rito monocratico, di 2.238, con una variazione in aumento pari a 13,84% rispetto ai 1.966 del periodo precedente; per i procedimenti a rito collegiale di 70 a fronte dei 66, con aumento del 6,06%; 1 per i processi di Corte d'Assise; per gli appelli al giudice di pace e pari a 21; per i cautelari reali di 66, con un aumento, per questi ultimi, pari al 4,76%.

- il numero dei processi pendenti e pari a 3.206 procedimenti a rito monocratico e 171 procedimenti a rito collegiale; 13 appelli al giudice di pace; 2 cautelare reali; 5 processi di Corte d'Assise;

- l'indice di ricambio e dell'1,36 per procedimenti a rito monocratico; per procedimenti a rito collegiale dello 0,84; per il giudice di pace 0,95 e per i cautelari reali del 0,97; per la Corte d'Assise 0,17;

- l'indice di smaltimento e pari, per il monocratico, a 0,41, mentre per il collegiale a 0,29; per il giudice di pace 0,62; per i cautelari reali 0,97; per la Corte d'Assise 0,17;

Da sottolineare il dato assolutamente positivo che nel periodo di interesse non sono state pronunciate sentenze di non doversi procedere per estinzione del reato per procedimenti innanzi al Collegio, mentre quelle emesse dai giudici monocratici appaiono decisamente contenute: a fronte di una media del distretto pari all' 8%, il Tribunale di Lucca si attesta al 3,3%.

Per quanto concerne i procedimenti penali definiti con rito alternativo innanzi al giudice monocratico, si registrano 188 definizioni ex artt. 444 e ss. c.p.p. e 145 processi con giudizio abbreviato;

in ambito collegiale, invece, risulta un solo procedimento definito con "patteggiamento".

G.I.P. / G.U.P.

- il numero di sopravvenienze e di 3.985 noti e 7.545 ignoti con una diminuzione del 16,15% dei noti e del 13,29% degli ignoti rispetto all'anno precedente (4.768 noti e 9855 ignoti);

- il numero dei procedimenti esauriti e di 4487 noti e di 8073 ignoti con una diminuzione del 10,58% dei noti e del 24,35% degli ignoti rispetto all'anno precedente (5018 noti e 10672 ignoti);

- al 30 giugno 2021 il numero dei procedimenti pendenti e di 1816 noti e 1194 ignoti;

- l'indice di ricambio e dello 112,23% per i procedimenti iscritti a noti e del 94,48% per i procedimenti iscritti ad ignoti

- rindice di smaltimento e del 71,19% per i procedimenti iscritti a noti e del 87,12% per I procedimenti iscritti ad ignoti

- la produttività media dei singoli magistrati e di 1121,75 procedimenti iscritti a noti e di 2018,25 procedimenti iscritti a ignoti.

L'Ufficio G.I.P./G.U.P. ha definito 440 procedimenti con riti alternativi.

Analizzando più dettagliatamente i dati sopra evidenziati con riferimento al dibattimento penale, si rileva come - all'interno della materia dei reati di cd. violenza di genere - si registra un lieve calo nelle sopravvenienze (da 183 a 139) a fronte, comunque, di un aumento dei processi esauriti, che dai 103 precedenti si attestano, nel periodo di interesse, a 163.

Quanto ai reati colposi derivanti dalla violazione della normativa antiinfortunistica, i processi sopravvenuti - pari a 46 complessivi - risultano in calo, così come appaiono in diminuzione quelli esauriti (43 a fronte dei 54 degli anni precedenti).

In ogni caso, occorre considerare che la contrazione complessiva delle sopravvenienze trova una sua concausa anche nel fenomeno pandemico, ferma restando, sul piano della produttività, un apprezzabile sforzo volto alla maggiore definizione dei processi da parte dei giudici della sezione.

Tribunale di Pisa

UFFICIO DEL DIBATTIMENTO

Le tabelle seguenti danno il quadro dei flussi in entrata e in uscita dell'ufficio DEL DIBATTIMENTO con riferimento rispettivamente ai processi di competenza collegiale e a quelli di competenza monocratica, confrontati con quelli dello stesso periodo dell'anno precedente.

Si riportano i dati riportati nei modelli statistici ministeriali M314M e M314C, mettendoli a confronto con quelli del precedente periodo.

PROCESSI COLLEGIALI

Periodo 1.07.2019-30.06.2020		Periodo 1.07.2020-30.06.2021	
Pendenti al 1.07.2019	144	Pendenti al 1.07.2019	159
Sopravvenuti	76	Sopravvenuti	92

Definiti	61	Definiti	63
Pendenti al 30.06.2020	159	Pendenti al 30.06.2021	188

Indice ricambio 2019-2020 = $61/76 = 0,80$

Indice di ricambio 2020-2021 = $64/90 = 0,68$

Indice di smaltimento 2019-2020 = $61/76+144 = 0,27$

Indice di smaltimento 2020-2021 = $64/90+159 = 0,25$

Rispetto all'anno giudiziario precedente sono diminuiti sia l'indice di ricambio che quello di smaltimento, essenzialmente a causa dell'aumento rilevante delle sopravvenienze.

PROCESSI MONOCRATICI

Periodo 1.07.2019-30.06.2020		Periodo 1.07.2020-30.06.2021	
Pendenti al 1.07.2019	4 059	Pendenti al 1.07.2020	4682
Sopravvenuti	2 337	Sopravvenuti	3167
Definiti	1 708	Definiti	1779
Pendenti al 30.06.2020	4 682	Pendenti al 30.06.2021	6066

Indice ricambio 2019-2020 = $1708/2337 = 0,73$

Indice ricambio 2020-2021 = $1780/3137 = 0,56$

Indice di smaltimento = $1708/2337+4059 = 0,26$

Indice di smaltimento 2020-2021 = $1780/3137+4682 = 0,23$

	Iscritti	Definiti	Finali	INDICE RICAMBIO	INDICE SMALTIMENTO	INDICE DURATA
Dibattiment o collegiale	+ 24,35	+ 5%	+ 18%	-15%	-8%	268,0 %
Dibattiment o Monocratic o	+ 37%	+ 6,1%	+ 29%	- 22,8%	- 14,0%	368,9 %
Sezione Assise		+1	0		+1	

Sezione	-	+2,6	-	+5,4	+4,5	-
GIP- GUP	2,6%	%	13,7%	%	%	66,0%

DURATA MEDIA DEI PROCESSI

Circa il dato della durata dei processi, particolarmente importante nell'ottica degli obiettivi del PNRR e dell'Ufficio del Processo, dalle statistiche ministeriali emergono preoccupanti dati relativi alla durata dei processi dibattimentali e alla variazione percentuale rispetto al precedente anno giudiziario (+ 8,4% nei processi collegiali; + 14% dei processi monocratici, aumento cui si contrappone la diminuzione di durata dei processi GIP/GUP - 66%).

Anno 2020-2021	Indice Durata	Variazione percentuale A.G. 2020-2021 vs. A.G. 2019-2020
Rito Collegiale	1089	+ 8,4 %
Rito Monocratico	1245	+ 14 %
Sezione GIP GUP	113	- 66%

TIPOLOGIA di REATI

Di seguito si riferisce sulla tipologia di reati che si registrato nel territorio del circondario (i dati numerici forniti dalla cancelleria e di seguito riportati devono intendersi come sopravvenienza di processi nel periodo in esame).

Per quanto concerne **delitti oggettivamente o soggettivamente politici**, al di là degli ordinari reati contro la Pubblica Amministrazione - di cui *infra* - non vi è nulla di significativo da rilevare.

E' pervenuto un processo per il reato di cui all'art 416 bis c.p.p.

Reati contro la persona

Nel periodo interessato sono stati trattati:

- n. 2 processi per omicidio volontario consumato
- n. 9 processi per art 589 c.p.
- n. 3 processi per art 590 *sexies* c.p.
- n. 126 processi per art. 590 *bis* c.p. (n. 84 nel precedente periodo)

Reati di *stalking* e di maltrattamenti in famiglia e contro la libertà sessuale

Il fenomeno della **violenza endofamiliare**, dei reati di genere e contro la libertà sessuale resta **preoccupante**, anche se sono in diminuzione i processi pervenuti per il reato di maltrattamenti in famiglia:

- n. 68 processi per art 612 bis c.p. (n. 60 nell'anno precedente)
- n. 86 processi per art. 572 c.p. (n. 110 nell'anno precedente)
- n. 45 processi ex artt. 609 bis (n. 33 nel periodo precedente)
- n. 8 processi ex art. 609 ter c.p. (n. 8 nel periodo precedente)
- n. 5 processi ex art. 609 quater (n. 4 nel periodo precedente)
- n. 0 processi ex art. 609 quinquies (n. 0 nel periodo precedente)
- n. 0 processi ex art. 609 octies c.p. (n. 0 nel periodo precedente)
- n. 1 processo ex art. 600 ter c.p. (n. 1 nell'anno precedente)
- n. 3 processi ex art. 600 quater c.p. (n. 7 nell'anno precedente)
- n. 0 processi ex art. 600 quater1 c.p. (n. 0 nell'anno precedente)

Reati contro il patrimonio

In costante aumento nel circondario il fenomeno dei reati contro il patrimonio, anche violenti; si segnalano **n. 99 processi per furto in abitazione ex art. 624bis c.p.** (n. 88 precedenti), **n. 85 processi per rapina** (n.67 precedenti), **n. 23 per il reato di estorsione** (n.27 precedenti), **n. 515 processi per furto**, **n. 297 per ricettazione**,

Reati contro la Pubblica Amministrazione

Dalla lettura dei dati sembra avere scarsa rilevanza nel circondario il fenomeno della *mala-gestio*, sviamento o illecita gestione della cosa pubblica; questi i dati dei processi sopravvenuti

Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione (Libro II, titolo II, Capo I).

- n. 6** processi per peculato ex **art 314 c.p.** (n. 5 nel periodo precedente)
- n. 0** processi per concussione **ex art 317 c.p.** (n.0 nel periodo precedente)
- n. 2** processo per **art 318 c.p.** (0 nel precedente periodo)
- n. 1** processo per corruzione **ex art 319 c.p.** (n. 0 nel periodo precedente)
- n. 2** processi per abuso d'ufficio ex **art 323 c.p.** (n. 1 nel periodo precedente)

Per quanto concerne gli **altri reati contro la Pubblica Amministrazione**, si tratta per lo più di atti di reazione, spesso violenta, nei confronti di Polizia Giudiziaria in occasione di accertamenti di altri reati.

Reati in materia di stupefacenti

Costante il fenomeno dei reati in materia di stupefacenti:

- n. 297** processi sopravvenuti monocratici (n. 307 nel periodo precedente)
- n. 12** collegiali (n. 15 nel periodo precedente)

Reati in materia ambientale

I reati di danno del territorio (urbanistica, paesaggio, ambiente, demanio) appaiono limitati anche se nel corso dell'anno giudiziario in esame è stato celebrato il processo per incendio boschivo doloso e disastro ambientale relativo all'incendio che ha coinvolto nel settembre 2018 n. 1148 ettari di bosco sulle pendici del Monte Serra:

n. 3 processi D. L. vo n. 152/2006 (n.1 nell'anno precedente)

n. 33 processi per abusi edilizi (n. 58 nell'anno precedente).

Reati fallimentari e societari

Appare stabile il numero dei processi per reati fallimentari pervenuti alla sezione penale, dato che appare coerente con la gravità del fenomeno della crisi dell'impresa, emergente dai dati del Tribunale civile e fallimentare:

n. 5 per reati di bancarotta fraudolenta (n. 4 nell'anno precedente).

n. 0 per falso in bilancio art 2621 c.c.

Reati tributari

Gli accertamenti tributari che hanno generato processi penali sono assai limitati:

n. 8 processi (n. 6 nel precedente periodo)

UFFICIO GIP-GUP

La **produttività media** dei magistrati dell'ufficio è rappresentata nella seguente tabella:

NOTI	TOTALE	
MEDIA		
Esauriti nel periodo con provvedimento definitivo	5155	1288,75
di cui in funzione GIP		
Archiviazioni	3868	967
Sentenze patteggiamento	125	31,25
Sentenze abbreviato	131	32,75
Altre sentenze	39	9,75
Decreti penali	379	94,75
Restituzione al PM	181	45,25
Decreti giudizi immediati	71	17,75
Citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale	77	19,25
di cui in funzione GUP		
Decreti giudizi ordinari	383	95,75
Sentenze non a luogo a procedere	28	7
Sentenze patteggiamento	63	15,75
Sentenze abbreviato	70	17,5
Restituzione al PM	0	0

IGNOTI

Esauriti nel periodo	5768	1442
Sopravvenuti nel periodo	5050	1262,5

di cui in **funzione GIP**

Archiviazioni	5740	1435
---------------	-------------	-------------

I **tempi di definizione** dei procedimenti contro imputati **noti** appaiono molto contenuti; sul totale dei 5.155 procedimenti esauriti, la durata media risulta ulteriormente ridotta, rispetto al passato, a valori minori ai quattro mesi e mezzo (dal prospetto, 132 giorni), il che, considerando i tempi tecnici di fissazione delle udienze, di notifica degli avvisi e rispetto dei termini difensivi, appare un periodo del tutto fisiologico; in particolare, davvero limitato (ed in linea rispetto alla rilevazione dell'anno precedente) è il numero (n.121 a fronte di n. 135 dell'anno precedente) dei procedimenti esauriti aventi una durata superiore ai due anni.

Tribunale di Pistoia

DIBATTIMENTO

Il dato statistico sotto riportato conferma che la produttività/performance complessiva della sezione dibattimento penale si è attestata, nonostante gli aspetti di criticità segnalati, su un numero di 1712 definizioni nel settore monocratico e di 86 definizioni in quello collegiale (a fronte delle 1546 definizioni globali dell'anno precedente), con un evidente incremento percentuale nella produttività, valutabile perfettamente in linea con gli obiettivi del programma di gestione.

Le pendenze a fine periodo risultano rispettivamente di 144 (a fronte dei 134 dell'anno precedente) nel collegiale e di 3418 (rispetto alle 3305 dell'anno precedente) nel monocratico, con un lieve aumento percentuale rispetto all'anno decorso.

Il dato delle sopravvenienze evidenzia un numero di 1834 sopravvenienze nel settore monocratico (con un lieve calo rispetto allo scorso anno) e di 91 sopravvenienze nel settore collegiale (con un aumento rispetto allo scorso anno).

L'indice di ricambio risulta rispettivamente pari allo 0,93 nel settore monocratico e allo 0,94 nel settore collegiale, con dati in ripresa tendenti all'unità

L'indice di smaltimento si attesta nella presente annualità rispettivamente sullo 0,33 nel settore monocratico (a fronte dello 0,32 dell'anno precedente) e sullo 0,39 nel settore collegiale (rispetto allo 0,33 dello scorso anno).

Si riporta la seguente tabella 2 riassuntiva della presente annualità (dati dell'Ufficio):

2020-2021				
	<i>pendenti a inizio periodo</i>	<i>sopr avvenuti</i>	<i>Es auriti</i>	<i>Pendenti</i>
<u>Dibattimento collegiale</u>	139	91	86	144
<u>Dibattimento monocratico</u>	3296	183 4	1 712	3418
<u>di cui App. G.diP.</u>	24	22	1 7	29
<u>TOTALE</u>	3459	194 7	1 815	3591

L'indice di ricambio del **dibattimento monocratico** come si è detto si attesta a **0,93 (rispetto agli 0,83 dell'anno scorso)**, laddove quello di ricambio del **dibattimento collegiale** è pari a **0,94 (rispetto allo 0,80 dell'anno scorso)**, così evidenziando una **ripresa e addirittura un superamento rispetto al 2018-2019 ante pandemia** (laddove nella specie l'indice di ricambio sia monocratico che collegiale era pari a 0,93, all'evidenza a fronte di una ripresa appieno dell'attività con sei magistrati addetti al settore, più il Presidente di sezione verificatosi in quell'anno).

L'indice di smaltimento¹ del **dibattimento monocratico e collegiale** risulta poi pari rispettivamente a **0,33 (anziché 0,32)** e a **0,39 (anziché 0,33)**, e pertanto con una **ripresa che tende a riportare l'indice in questione al livello di quelli del 2018-2019**.

I dati statistici consentono inoltre di rilevare quanto segue.

Il dato delle definizioni mediante riti alternativi (abbreviato, applicazione pena, immediato e direttissimo) nel dibattimento si attesta sul numero complessivo di **333 definizioni con riti alternativi**, di cui **4** avvenute in sede collegiale.

Le sentenze di non doversi procedere per prescrizione del reato per il dibattimento sono passate da **119 (4 collegiali e 115 monocratiche) dell'a. g. precedente** a **177** dell'attuale periodo (**3 collegiali e 174 monocratiche**).

In punto di misure alternative alla detenzione si è registrato un aumento nel numero di richieste di "sospensione del processo per la **messa alla prova**":

- **n. 60 ordinanze di sospensione per messa alla prova da parte della sezione dibattimento (46 nel periodo precedente).**

- **n. 8 sentenze non doversi procedere per particolare tenuità del fatto**

Dalla **sezione dibattimento** emerge, altresì, il dato **di n. 55** sospensioni per irreperibilità dell'imputato.

UFFICIO GIP/GUP

Riguardo alla sezione Gip/Gup i dati statistici evidenziano una ripresa delle sopravvenienze dei procedimenti a carico di Noti, che passano dai 3414 del 2018-2019 e ai 3292 della decorsa annualità, agli attuali 3934, con una decisa variazione percentuale in positivo.

La produttività della sezione Gip/Gup — sempre riferita ai procedimenti Noti- evidenzia anch'essa un aumento percentuale in positivo passandosi a 4154 definizioni Noti, così come evidenzia la tabella di seguito riportata.

L'indice di ricambio con riguardo ai procedimenti Noti risulta pari allo 1,05 (rispetto allo 0,87 dell'anno scorso) con risultato positivo e migliorativo anche rispetto all'annualità 2018-2019 ante pandemia (0,90)

Tribunale di Prato

L' *"analisi dei flussi e delle pendenze per gli anni 2017/2020-21 relativi al Tribunale di Prato"* di cui alla relazione della Commissione Flussi in data 16 settembre 2021 - richiesta dal Consiglio Giudiziario alla seduta del 1 luglio 2021 nel contesto dell'istruttoria finalizzata all'espressione del parere ex art. 21 circ tab - prende in considerazione gli stessi dati, aggiornati al 30 giugno 2021, trasmessi dal funzionario statistico distrettuale ai fini del presente contributo alla relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022.

Le conclusioni, alle quali si rinvia, possono senz'altro essere condivise, salvo le precisazioni esposte nell'ambito della citata istruttoria circa l'esigenza di un riassetto del settore delle procedure concorsuali e di esecuzione immobiliare nonché dell'indispensabile e immediata copertura del posto di giudice del lavoro, istituito per risalente previsione tabellare, vacante per effetto del trasferimento ad altro ufficio, dal 6 aprile 2021, della giudice cui era assegnato.

Il dibattimento, sia collegiale che monocratico, continua a costituire un fattore di accumulo ingestibile di processi i cui tempi di definizione in primo grado aumentano a dismisura.

Il fenomeno è comune nella realtà giudiziaria del Paese ma in questo circondario allarmante, sottovalutato e da ricondurre, come di seguito sarà oggettivamente esposto, alla cronica inadeguatezza delle risorse umane e materiali apprestate. L'aumento della pianta organica di magistratura di cui al DM 14 settembre 2020 introduce il pericolo, nella più classica eterogenesi dei fini, di aggravare la crisi se all'aumento del numero dei giudici - in effetti peraltro non realizzato,

essendo ad oggi vacanti n. 3 posti e prevedibile in tempi brevi un ulteriore trasferimento - non seguirà il minimale adeguamento del personale di cancelleria, delle dotazioni e delle strutture.

Merita precisare, con riguardo ai processi di rilevante complessità, che sono in corso di istruzione davanti al collegio 2 presieduto dal sottoscritto quelli, per limitarsi ai principali, nei confronti di:

Zhang Naizhong + 5 (**RGNR n.7460/18 separato dal RGNR n.11520/11 a seguito di richiesta ex art. 453 comma 1 bis di c.d. "immediato cautelare"**), il decreto ex artt. 453 e ss. cpp emesso il **12 luglio 2018** dal GUP distrettuale ;

Cai Cheng Qiu + 224, c.d. "*money transfer*" (**RGNR n. 18282/2008**), il decreto ex art. 429 cpp emesso il **17 febbraio 2017** dal GUP distrettuale con imputazioni tra l'altro di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di ingentissime somme di denaro;

Ascione + 51, c.d. "Terracciano" (**RGNR n. 5969/2007**), il decreto ex art. 429 cpp emesso il **30 marzo 2018** dal GUP distrettuale, con imputazioni anche ex art.416 bis c.p.

Il secondo e il terzo risultano di durata imprevedibile con numerose udienze straordinarie già tenute e che dovranno essere fissate in prosecuzione nell'anno 2022. La trattazione aggrava le forti criticità nel rito monocratico, richiedendo da parte dei componenti del collegio assegnatari anche di ruoli monocratici adeguata preparazione delle udienze, studio, approfondimento nonché impegno e applicazione per la redazione delle sentenze ex art. 129 cpp già pubblicate con motivazione contestuale e dei provvedimenti sulle questioni preliminari e incidentali. Entrambi sono in corso dall'anno 2018 presso l'aula "bunker" del Tribunale di Firenze, quelle del palazzo di giustizia di Prato inadeguate per ampiezza e dotazioni, e per l'assistenza in udienza è applicata, limitatamente agli adempimenti relativi a tali processi, una funzionaria in servizio presso lo stesso Tribunale di Firenze. Nel "*money transfer*" è stata radicalmente modificata l'imputazione mediante due contestazioni suppletive e per conseguenza si è dovuto procedere a numerose nuove notifiche. E' stata inoltre depositata - così come in quello "Ascione + 51" e a seguito di parcellizzate richieste del PM, nulla opponendo le difese - perizia di trascrizione per migliaia di pagine di conversazioni telefoniche e ambientali; ciò in quanto solo in parte erano state trascritte in incidente probatorio nonostante l'evidenziato notevole lasso di tempo intercorso tra l'iscrizione a RGNR e l'emissione del decreto che dispone il giudizio.

L'inevitabile sospensione delle attività del collegio 3 ha comportato un aumento delle sopravvenienze per gli altri e, all'esito delle udienze di prima comparizione, rinvii per l'istruzione dibattimentale che, pur applicando i criteri normativi e tabellari in materia di priorità, da ultimo non sono inferiori mediamente a sei mesi.

In generale, nei processi collegiali non di rado si tratta di numerosi imputati, spesso con difficoltà a reperire interpreti di madre lingua, di contestazioni articolate e complesse in materia fallimentare, di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, di traffico di stupefacenti, di associazione per delinquere (una delle quali relativa persino a sodalizio finalizzato all'illecito commercio di anabolizzanti). I fondamentali elementi di prova sono costituiti spesso dai risultati di intercettazioni

non trascritte in incidente probatorio. E' poi frequente il caso, specie quanto ai delitti di bancarotta ma non solo, che il numero di iscrizione a RGNR sia molto risalente rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio.

Tribunale di Siena

Per i processi celebrati innanzi ai due collegi, il dato relativo ai processi di nuova iscrizione è aumentato (da 39 a 43: + 10,2%) così come è aumentato il numero dei processi definiti (da 50 a 59: + 19,00%).

I processi pendenti sono diminuiti da 69 a 53 (- 23%).

La durata media dei processi è diminuita, passando da 523 a 513 giorni, grazie soprattutto ai processi definiti entro sei mesi dalla loro iscrizione. Con specifico riferimento alle singole classi di durata si sono registrate le seguenti variazioni:

- i processi definiti entro 6 mesi sono aumentati da 6 a 16;
- i processi definiti entro l'anno si sono ridotti da 15 a 9;
- i processi definiti tra uno e due anni sono aumentati da 16 a 21;
- i processi definiti oltre i due anni sono rimasti inalterati (13).

Tutti gli indici statistici sono in miglioramento e ampiamente positivi.

In particolare:

- l'indice di ricambio è stato pari a 1,37 (a fronte di 1,28 registrato nel periodo precedente);
- l'indice di smaltimento è stato di 0,52 (a fronte di 0,42 del periodo precedente).

E' stata emessa 1 sola sentenza di estinzione del reato per prescrizione, a fronte delle 2 emesse nel periodo precedente.

Rito monocratico

E' diminuito il numero dei processi di nuova iscrizione (da 1103 a 780: -29,28%) così come si è ridotto, ancorché in percentuale inferiore, il numero dei processi definiti (da 1119 a 1046: -6,52%).

I processi pendenti sono diminuiti da 1216 a 950 (- 21,87%).

La durata media dei processi è aumentata (da 370 a 426), attestandosi su quella di due anni fa. Tale effetto è dovuto alla duplice causa dell'inevitabile rallentamento conseguito alla diffusione della pandemia denominata COVID-19 e della redistribuzione dei procedimenti tra i giudici a seguito delle

variazioni tabellari sopra illustrate, che ha comportato la celebrazione di ulteriori udienze necessarie per la calendarizzazione del singolo processo.

Con specifico riferimento alle singole classi di durata si sono registrate le seguenti variazioni:

- i processi definiti entro 6 mesi sono diminuiti da 382 a 300;
- i processi definiti entro l'anno sono diminuiti da 297 a 230;
- i processi definiti tra uno e due anni sono aumentati da 288 a 368;
- i processi definiti oltre i due anni sono sostanzialmente rimasti inalterati (da 152 a 148).

E' opportuno ribadire ancora l'incidenza sul dato della durata dei processi sospesi per assenza dell'imputato di cui al combinato disposto degli artt. 420 *quater* e 420 *quinquies* c.p.p.

L'indice di ricambio è stato pari a 1,34 (a fronte di 1.01 registrato nel periodo precedente).

L'indice di smaltimento è stato di 0,52 (a fronte di 0,48 del periodo precedente).

Uguale -come accaduto anche nel periodo precedente- è stato il numero delle sentenze di estinzione del reato per prescrizione (29).

Con riferimento ai riti alternativi -sia a seguito di giudizio ordinario che di giudizio direttissimo-, i patteggiamenti sono aumentati passando da 46 a 49 (+ 6,52%), così come il numero dei giudizi abbreviati (da 22 a 27: + 22,72%).

Giudice per le indagini preliminari

I procedimenti pendenti nel registro noti sono diminuiti (da 1189 a 1088 (-8,49%) anche grazie a una riduzione dei procedimenti sopravvenuti nel periodo (da 3252 a 2886: -11,25%).

Sono diminuiti i procedimenti esauriti con provvedimento definitivo (da 3607 a 2967: - 17,74%). Pertanto, l'indice di ricambio è stato pari a 1,03 (a fronte di 1,10 registrato nel periodo precedente), mentre l'indice di smaltimento è stato di 0,73 (a fonte di 0,62 del periodo precedente).

Con riferimento ai provvedimenti emessi si è registrata una flessione sia dei patteggiamenti (da 98 a 66: -32,65%, perpetuando una tendenza in atto anche nel periodo precedente) che delle decisioni a seguito di giudizio abbreviato (da 63 a 51: -12,69%).

Sono aumentate le sentenze di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p. (da 104 a 111: +6,73%), mentre sono diminuiti i decreti di archiviazione contro noti, passati da 2139 a 1937 (-9,44%).

I decreti che dispongono il giudizio immediato sono passati da 24 a 9 (- 62,50%).

Si sono ridotti i decreti di archiviazione per prescrizione, passati da 64 a 38 (- 40,62%), e sono drasticamente diminuite le sentenze di prescrizione (da 369 a 2: -99,45%), il cui elevato numero nel periodo precedente era stato causato dallo smaltimento di tutte le richieste di decreto penale di condanna pendenti, che sono state completamente eliminate.

I decreti penali di condanna emessi sono diminuiti passando da 732 a 313 (-57,24%).

Le opposizioni a decreto penale di condanna sono passate da 320 a 155 (-57,24%). Alla robusta contrazione dei predetti decreti si è contrapposto un aumento in percentuale dei decreti di giudizio immediato emessi, che sono risultati pari al 65,16% (n. 101), mentre nel periodo precedente erano risultati pari al 45,93% (n. 147).

Sono diminuiti i provvedimenti sulle misure cautelari personali (da 242 a 181: -25,60%), mentre sono aumentati quelli sulle misure cautelari reali (da 35 a 44: +25,71%).

Sono aumentate le ordinanze di ammissione di incidente probatorio (da 29 a 36: + 24,13%).

La durata media dei procedimenti (sia di quelli innanzi al GIP che di quelli innanzi al GUP) è drasticamente diminuita, passando da 427 a 198 giorni (-64,57%), grazie soprattutto alla riduzione della durata dei procedimenti esauriti tra 1 e 2 anni (da 195 a 61) e di quelli iscritti da oltre due anni (da 541 a 109). Il sostanziale annullamento dei tempi intercorrenti tra la richiesta e l'emissione dei decreti penali di condanna costituisce la causa principale della illustrata diminuzione della durata media dei procedimenti.

Come è agevole rilevare dai dati statistici sia le nuove iscrizioni di procedimenti che le definizioni con sentenza hanno subito una flessione dovuta al periodo di massima incidenza della pandemia (marzo – giugno 2020). Solo pochi uffici giudiziari (Tribunale di Prato e quello di Arezzo) presentano un saldo attivo come variazione percentuale di smaltimento dei processi.

6.2 settore civile

CORTE DI APPELLO

Sezione Prima Civile

Premessa

Il periodo di riferimento (dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021) è stato caratterizzato:

- A) dal prosieguo della riorganizzazione del settore civile della Corte, entrata in vigore il 1 aprile 2020, con la formazione di quattro Sezioni ordinarie rispetto alle due precedenti, con l'aggregazione delle Sezioni specializzate e l'istituzione di nuove regole di competenza interna, cui ha fatto seguito la redistribuzione di affari e magistrati assegnati;
- B) dal prosieguo dell'emergenza epidemiologica da coronavirus scatenatasi nel marzo 2020.
- C) il raffronto tra i periodi ha come primo termine di paragone il dato 2019-2020 relativo alla nuova sezione civile che copre solo i mesi di aprile maggio e giugno, 2020, tra l'altro con la sospensione COVID (ciò non vale per la sezione minorenni).

Analisi dei flussi di lavoro

Il numero dei procedimenti di nuova iscrizione presso la Prima Sezione Civile è stato da 361 a 1059 nel settore ordinario, con un aumento di +698 in valore assoluto e +193,4% in valore percentuale;

per la Sezione Minorenni si è passati da 88 a 72 nuove iscrizioni (con una flessione assoluta di -16 e percentuale di -18,2%)

Il numero dei procedimenti esauriti nel periodo dalla Sezione ordinaria di nuova istituzione è passato da 24 a 882 con un incremento assoluto di +858 e relativo di +3575,0%

La Sezione Minorenni ha esaurito 85 procedimenti, due in più dell'anno precedente.

I procedimenti pendenti presso la Sezione ordinaria sono 2224, seconda la seguente proiezione Prima Civile anno precedente: 1.229 ; anno attuale : 2.224 aumento assoluto: +995; aumento in percentuale: +81,0%.

Per la Sezione Minorenni le pendenze erano 50 ; sono nell'anno corrente 37 con un decremento in termini assoluti di -13 ; e in percentuale di -26,0%.

Gli indici di ricambio e di smaltimento per la Sezione ordinaria, sono pari al 0,83 e 0,28 mentre per la Sezione Minorenni 1,18 e 0,70.

L'analisi della produttività media di periodo, è pari a 156,31 con un aumento in termini assoluti di 132,18 e percentuali di 547,8%,

Sezione Seconda Civile

Sezione Terza Civile

Analisi dei flussi di lavoro

La recente istituzione delle nuove Sezioni Civili (risalente ad aprile 2020) rende anche quest'anno assai complessa ogni possibile comparazione dell'anno di riferimento con i dati dell'anno precedente, rilevabile anche dai tabulati dell'Ufficio Statistico che comunque vengono allegati.

La comparazione è problematica in considerazione del fatto che nell'anno precedente 2020 l'istituzione delle nuove Sezioni si è sovrapposta anche alla lunga sospensione dell'attività giudiziaria in conseguenza del periodo di emergenza sanitaria dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 che certamente ha inciso anche sui flussi di lavoro in entrata e in uscita.

In ogni caso, si evidenzia in generale quanto segue:

A) quanto alle **sopravvenienze** , si rileva per la Terza Sezione la notevole percentuale di variazione dei fascicoli "sopravvenuti" rispetto al periodo precedente pari al **101,8%**, **rilevabile dal grafico sottostante.**

Macrosettore Civile

Sezione	Anno giudiziario 2019/2020	Anno giudiziario 2020/2021	Variazioni assolute	Variazioni relative
Prima Civile (nuova)	361	1.059	+698	+193,4%
Minorenni	88	72	-16	-18,2%
Seconda Civile (nuova)	347	893	+546	+157,3%
Impresa	61	30	-31	-50,8%
Terza Civile (nuova)	342	690	+348	+101,8%
Agraria	8	12	+4	+50,0%
Quarta Civile (nuova)	400	679	+279	+69,8%
Acque Pubbliche	22	22	0	0%
Prima Civile (preced.)	897	3	-894	-99,7%
Seconda Civile (preced.)	794	1	-793	-99,9%
Lavoro	1.006	1.092	+86	+8,5%
Totale	4.326	4.553	+227	+5,2%

B) quanto alle **"cause esaurite"** nel periodo, si deve ancora una volta fare riferimento alla situazione specifica della Terza Sezione che, nonostante l'organico esiguo (1 Pres. 4 Consiglieri e 1 solo Gaca) al cospetto ad es. della Quarta Sezione che -a parità di organico dei togati - gode dell'ausilio di ben 4 GACA , è riuscita comunque ad esaurire un ingente n. di fascicoli come si evince non tanto dal grafico sottostante in tema di procedimenti esauriti , ma soprattutto dal grafico relativo alla produttiva media per magistrato.

2b - Procealimenti esauriti e percentuale di variazione rispetto al periodo precedente**Macrosettore Civile**

Sezione	Anno giudiziario 2019/2020	Anno giudiziario 2020/2021	Variazioni assolute	Variazioni relative
Prima Civile (nuova)	24	882	+858	+3575,0%
Minorenni	83	85	+2	+2,4%
Seconda Civile (nuova)	40	692	+652	+1630,0%
Impresa	39	64	+25	+64,1%
Terza Civile (nuova)	45	679	+634	+1408,9%
Agraria	10	5	-5	-50,0%
Quarta Civile (nuova)	38	668	+630	+1657,9%
Acque Pubbliche	22	16	-6	-27,3%
Prima Civile (preced.)	2.298	596	-1702	-74,1%
Seconda Civile (preced.)	1.779	640	-1139	-64,0%
Lavoro	777	1.029	+252	+32,4%
Totale	5.155	5.356	+201	+3,9%

2f - Produttività media per magistrato e percentuale di variazione rispetto al periodo precedente**Macrosettore Civile**

Sezione	Anno giudiziario 2019/2020	Anno giudiziario 2020/2021	Variazioni assolute	Variazioni relative
Prima Civile (nuova)	24,13	156,31	+132,18	+547,8%
Seconda Civile (nuova)	35,75	153,78	+118,03	+330,1%
Terza Civile (nuova)	7,58	156,81	+149,23	+1969,8%
Quarta Civile (nuova)	61,13	193,43	+132,30	+216,4%
Prima Civile (preced.)	311,10	n.d.	n.d.	n.d.
Seconda Civile (preced.)	302,21	n.d.	n.d.	n.d.
Lavoro	125,17	158,31	+33,14	+26,5%
Totale	177,62	212,31	+34,70	+19,5%

C) con riferimento ai procedimenti **pendenti**, si osserva che la Terza Sezione ha registrato un cospicuo aumento delle pendenze, pari a quasi il doppio rispetto alla Quarta Sezione (che per la peculiarità delle materie è più affine a quelle della Terza Sezione) ma più contenuto rispetto alla Sezione Prima e Seconda.

Con riferimento poi alla Sezione Agraria il dato non è comparabile perché nell'anno precedente viene registrato un solo procedimento che tuttavia è relativo al periodo di appena due mesi conseguente alla istituzione delle nuove Sezioni . In ogni caso, grazie anche al rito (trattandosi

di cause, quelle agrarie, trattate con il rito del lavoro) le stesse vengono immediatamente decise alla prima udienza.

Si rileva comunque che in generale dai tabulati allegati si evince che i procedimenti "pendenti" nel periodo di riferimento sono ugualmente diminuiti di ben 801 unità

Pertanto prosegue l'abbattimento delle pendenze, atteso che nel Settore **Civile è stata finalmente abbattuta la c.d. soglia critica delle 10.000 pendenze** che nell'anno precedente erano pari a 10.244 cause , mentre quest'anno si attestano su 9443 unità , con una variazione assoluta appunto di - 801 fascicoli e una variazione relativa di - 7,8%, il tutto secondo un trend che ormai da alcuni anni vede una costante riduzione delle stesse, se si considera che anche nell'anno precedente si era registrato l'abbattimento della soglia critica di oltre 11.000 pendenze (nel periodo precedente era stato registrato il passaggio da n.11.055 cause a 10.244 cause).

Si rimanda per il dettaglio al grafico sottostante (2c)

2c - Procedimenti pendenti e percentuale di variazione rispetto al periodo precedente

Macrosettore Civile

Sezione	Anno giudiziario 2019/2020	Anno giudiziario 2020/2021	Variazioni assolute	Variazioni relative
Prima Civile (nuova)	1.229	2.224	+995	+81,0%
Minorenni	50	37	-13	-26,0%
Seconda Civile (nuova)	1.245	2.144	+899	+72,2%
Impresa	97	64	-33	-34,0%
Terza Civile (nuova)	1.384	1.901	+517	+37,4%
Agraria	1	8	+7	+700,0%
Quarta Civile (nuova)	1.385	1.654	+269	+19,4%
Acque Pubbliche	45	51	+6	+13,3%
Prima Civile (preced.)	1.867	84	-1783	-95,5%
Seconda Civile (preced.)	1.728	0	-1728	-100,0%
Lavoro	1.213	1.276	+63	+5,2%
Totale	10.244	9.443	-801	-7,8%

D) in relazione al c.d. " indice di ricambio " (e quindi al rapporto tra il numero dei procedimenti definiti e il numero dei nuovi procedimenti iscritti) , si richiama la sottostante tabella evidenziando il buon

risultato della Terza Sezione che pur nella accertata permanente carenza di organico ha comunque raggiunto un indice di ricambio pari a + 0,85 in termini di variazione assoluta (v. tab. 2.d).

E)

za - Indici di ricambio e percentuali di variazione rispetto al periodo precedente

Macrosettore Civile

Sezione	Anno giudiziario 2019/2020	Anno giudiziario 2020/2021	Variazioni assolute	Variazioni relative
Prima Civile (nuova)	0,07	0,83	+0,77	+1152,8%
Minorenni	0,94	1,18	+0,24	+25,2%
Seconda Civile (nuova)	0,12	0,77	+0,66	+572,2%
Impresa	0,64	2,13	+1,49	+233,7%
Terza Civile (nuova)	0,13	0,98	+0,85	+647,9%
Agraria	1,25	0,42	-0,83	-66,7%
Quarta Civile (nuova)	0,10	0,98	+0,89	+935,6%
Acque Pubbliche	1,00	0,73	-0,27	-27,3%
Prima Civile (preced.)	2,56	198,67	+196,10	+7654,7%
Seconda Civile (preced.)	2,24	640,00	+637,76	+28464,4%
Lavoro	0,77	0,94	+0,17	+22,0%
Totale	1,19	1,18	-0,02	-1,3%

F) in relazione al richiesto **"indice di smaltimento"** , ferme le superiori considerazioni in tema di costante carenza di organico, si rileva che sia in termini di variazione assoluta (+ 0,23) , sia in termini di variazione relativa (+735,7%) il dato si allinea più o meno con quello delle altre Sezioni (v. tab. 2.e)

Ze - Indici di smaltimento e percentuale di variazione rispetto al periodo precedente

Macrosettore Civile

Sezione	Anno giudiziario 2019/2020	Anno giudiziario 2020/2021	Variazioni assolute	Variazioni relative
Prima Civile (nuova)	0,02	0,28	+0,26	+1382,5%
Minorenni	0,62	0,70	+0,07	+11,6%
Seconda Civile (nuova)	0,03	0,24	+0,21	+683,9%
Impresa	0,29	0,50	+0,21	+74,4%
Terza Civile (nuova)	0,03	0,26	+0,23	+735,7%
Agraria	0,91	0,38	-0,52	-57,7%
Quarta Civile (nuova)	0,03	0,29	+0,26	+977,3%
Acque Pubbliche	0,33	0,24	-0,09	-27,3%
Prima Civile (preced.)	0,55	0,88	+0,32	+58,9%
Seconda Civile (preced.)	0,51	1,00	+0,49	+97,1%
Lavoro	0,39	0,45	+0,06	+14,3%
Totale	0,33	0,36	+0,03	+8,1%

Sezione Quarta Civile

L'ANALISI DEI FLUSSI DI LAVORO

Procedimenti di nuova iscrizione e percentuale di variazione rispetto al periodo precedente

L'aumento dei procedimenti di nuova iscrizione di cui alla sottostante tabella, **a livello complessivo del settore civile (incremento del 5,2%,)** può trovare la seguente spiegazione. Nel periodo febbraio- maggio 2020 l'attività dell'avvocatura e quella giudiziaria aveva subito un vistoso crollo a ragione della rapida espansione dell'epidemia Covid19 e dei noti provvedimenti normativi emergenziali di lockdown per fronteggiarla, anche sospendendo i termini processuali (tra cui, per quanto qui rileva, quelli d'impugnazione) . Successivamente, a giugno, con la revoca della sospensione termini processuali e le minori restrizioni alla libertà di movimento, le nuove iscrizioni sono ovviamente riprese e hanno compreso le impugnazioni rimaste ferme nei mesi precedenti. Pertanto nel primo semestre 2020 vi era stato un decremento, influenzante l'afflusso dell'anno giudiziario precedente al presente, mentre si è registrato a partire dal secondo semestre 2020 un incremento statistico che a fine del I semestre 2021 si è fermato al 5,2 %.

L'incremento di nuove iscrizioni a livello delle singole Sezioni civili, ove i dati di tabella sono contrastanti, può trovare spiegazione nella circostanza che ad aprile 2020 è avvenuta la

suddivisione delle SEZIONI CIVILI in quattro, dalle due preesistenti, con mutamento per tutte delle competenze tabellari interne per materia, con efficacia immediata anche per i procedimenti già pendenti, trasmigrati pertanto dall'una all'altra Sezione.

Il dato particolare per Sezioni è pertanto non comparabile con il pregresso per disomogeneità dei termini di raffronto.

Nella specie, la **nuova Quarta Sezione**, creata nell'aprile 2020, ha ricevuto nei soli 3 mesi del I semestre 2020 (ultimo scampolo dell'anno statistico 2019/2020) il carico di iscrizioni iniziale di **400** cause indicate nella tabella sottostante.

Per quanto scritto non deve sorprendere il balzo delle sopravvenienze nell'arco dall'inizio del II semestre dell'anno 2020 alla fine del I semestre 2021. Il relativamente basso numero di sopravvenienze dell'anno precedente è dovuto alla nascita della Quarta Sezione solo tre mesi prima dello scadere di quello.

Quanto al TRAP, alle sopravvenienze (ereditate ad aprile 2020 dalla ex Prima Sezione) di 22 fascicoli, sono state seguite da un numero pari di iscrizioni nell'ultimo anno. Il dato è rimasto quindi invariato.

<i>Macrosettore Civile – Procedimenti di nuova iscrizione e percentuale di variazione rispetto al periodo precedente</i>				
Sezione	Anno giudiziario 2019/ 2020	Anno giudiziario 2020/2021	Variazioni relative	Variazioni assolute
Prima Civile (nuova)	361	1.059	+698	+193,4%
Minorenni	88	72	-16	-18,2%
Seconda Civile (nuova)	347	893	+546	+157,3%
Impresa	61	30	-31	-50,8%
Terza Civile (nuova)	342	690	+348	+101,8%
Agraria	8	12	+4	+50,0%
Quarta Civile (nuova)	400	679	+279	+69,8%
Acque Pubbliche	22	22	0	0%
Prima Civile (preced.)	897	3	-894	-99,7%

Seconda Civile (preced.)	794	1	-793	-99,9%
Lavoro	1.006	1.092	+86	+8,5%
Totale	4.326	4.553	+227	+5,2%

Numero dei procedimenti esauriti in ambito civile con raffronto della percentuale di variazione rispetto al periodo precedente.

Anche in questo caso i dati statistici vanno interpretati alla luce delle circostanze descritte nel par. a).

Riguardo a questa Sezione Quarta, anche il numero ridottissimo di procedimenti esauriti dell'anno precedente (**38**) è dovuto al fatto che il dato si riferisce in realtà ai soli tre mesi dalla nascita della Sezione sino al 30 giugno 2020.

Si aggiunge che in quel periodo la neonata Sezione IV operava con soli tre Giudici togati: il Presidente e due Consiglieri.

La lusinghiera, ma di fatto improbabile, percentuale del 1657,9% (tabella sottostante) di incremento di definizioni nell'anno giudiziario testè conclusosi trova così coerente spiegazione.

Non vi si possono raffrontare neppure i procedimenti esauriti nel 2019-2020 della ex Seconda Civile perché essa era la somma di due collegi distinti, ciascuno presieduto da un Presidente di Sezione, e con un numero di togati quasi doppio alla successiva neocostituita Sezione Quarta, oltre ad una parziale suddivisione interna per materia.

Ovviamente, infine, il dato di esauriti 2020-2021 della "ex Seconda Civile" della tabella sottostante è una finzione statistica per riportate i dati complessivi al pareggio. Essa infatti in quest'anno giudiziario era non più esistente. Il numero di esauriti di 640 fascicoli corrisponde alla mera differenza tra gli esauriti nel precedente anno (sino all'aprile 2020 in cui essa è cessata) e quelli trasferiti dalla Sezione soppressa alle Nuove Sezioni divenute tabellarmente competenti.

Quanto al TRAP, il dato ridotto di definizioni rispetto al periodo precedente si può spiegare agevolmente per la novità e complessità della materia, nonché per la necessità di uno studio ex novo di ciascun fascicolo dei nuovi assegnatari (nessun magistrato addetto al TRAP è confluito nell'organico della Sezione IV).

A livello **macro del Civile** la coerenza dei dati è recuperata a livello complessivo, rendendo così conto di un effettivo aumento della produttività nell'anno 2020/2021 del **3,9 %** medio.

Macrosettore Civile				
Sezione	Anno giudiziario 2019/2020	Anno giudiziario 2020/2021	Variazioni assolute	Variazioni relative

Prima Civile (nuova)	24	882	+858	+3575,0%
Minorenni	83	85	+2	+2,4%
Seconda Civile (nuova)	40	692	+652	+1630,0%
Impresa	39	64	+25	+64,1%
Terza Civile (nuova)	45	679	+634	+1408,9%
Agraria	10	5	-5	-50,0%
Quarta Civile (nuova)	38	668	+630	+1657,9%
Acque Pubbliche	22	16	-6	-27,3%
Prima Civile (preced.)	2.298	596	-1702	-74,1%
Seconda Civile (preced.)	1.779	640	-1139	-64,0%
Lavoro	777	1.029	+252	+32,4%
Totale	5.155	5.356	+201	+3,9%

Numero dei procedimenti civili pendenti.

A livello Macro Civile le pendenze si sono ridotte del 7,8%.

Quanto alla **neocostituita Sezione Quarta**, il dato di pendenza iniziale (al 30.6.2020) è costituito da fascicoli provenienti:

- in parte dalla soppressa "Vecchia" Seconda Sezione Civile (strutturata in due Collegi con ruoli parzialmente separati per materia, nonché presieduti e gestiti ciascuno da un Presidente di Sezione; la "Nuova" Sezione Seconda civile ha avuto assegnate tutt'altre materie- in particolare il settore Imprese);
- in parte dalle altre Sezioni che si sono liberate da procedimenti non più di loro competenza (es. contratti d'opera);
- per il resto dalle iscrizioni di nuovi procedimenti civili nel breve periodo di tre mesi (aprile /giugno 2020) per metà caratterizzato dalla sospensione straordinaria dei termini processuali.

Anche successivamente, nel periodo ii sem. 2020/i sem. 2021, il dato delle "nuove iscrizioni" ha risentito, sia pure in misura minoritaria, del fenomeno di trasmigrazione reciproca di fascicoli da e verso le altre Sezioni, man mano che si rilevava la competenza tabellare interna rispettiva dell'una o dell'altra.

Ancora una volta il dato statistico della Sezione Quarta, stavolta sulle pendenze ad inizio e fine periodo, risente della disomogeneità dei termini di raffronto e non può condurre di per sé a deduzioni ragionevolmente obiettive.

In aggiunta, si segnalano talune criticità che hanno inciso sulla produttività complessiva dei magistrati: limitazioni di accesso agli Uffici, predisposizione di ordinanze -in luogo dei verbali stilati dal personale amministrativo- nelle trattazioni scritte ex normativa emergenziale, frequenti problemi di malfunzionamento del PCT, con blocchi e/o perdite di dati od estrema lentezza del sistema, ecc.

L'organico della Sezione IV pressoché dimezzato rispetto alla previsione tabellare (cfr. primo paragrafo) – tre consiglieri togati a fronte di 1.400 pendenze iniziali- ha reso ovviamente difficoltoso ridurre l'arretrato.

Pesa anche il ritardo divenuto sempre più preoccupante nella pubblicazione delle sentenze a definizione dei procedimenti, estraneo al lavoro dei magistrati, e che sconta la scarsità numerica del personale di cancelleria ed i noti rallentamenti dovuti alla pandemia.

TABELLA DELLE PENDENZE

<i>Macrosettore Civile</i>				
Sezione	Anno giudiziario 2019/2020	Anno giudiziario 2020/2021	Variazioni assolute	Variazioni relative
Prima Civile (nuova)	1.229	2.224	+995	+81,0%
Minorenni	50	37	-13	-26,0%
Seconda Civile (nuova)	1.245	2.144	+899	+72,2%
Impresa	97	64	-33	-34,0%
Terza Civile (nuova)	1.384	1.901	+517	+37,4%
Agraria	1	8	+7	+700,0%
Quarta Civile (nuova)	1.385	1.654	+269	+19,4%
Acque Pubbliche	45	51	+6	+13,3%
Prima Civile (preced.)	1.867	84	-1783	-95,5%
Seconda Civile (preced.)	1.728	0	-1728	-100,0%
Lavoro	1.213	1.276	+63	+5,2%
Totale	10.244	9.443	-801	-7,8%

percentuale dell'indice di ricambio.

Per le ragioni spiegate nei paragrafi precedenti, l'enorme incremento dell'indice di ricambio riguardante la nuova Quarta Sezione (**+935,6%**) costituisce un parametro inutilizzabile a fini comparativo, in quanto si rapporta ad un dato numerico dell'anno precedente che tuttavia riguarda la pendenza al 30.6.2020 di una Sezione neocostituita ad aprile 2020, il cui ruolo iniziale è costituito da cause trasmigrate da altre Sezioni.

Macrosettore Civile				
Sezione	Anno giudiziario 2019/2020	Anno giudiziario 2020/2021	Variazioni assolute	Variazioni relative
Prima Civile (nuova)	0,07	0,83	+0,77	+1152,8%
Minorenni	0,94	1,18	+0,24	+25,2%
Seconda Civile (nuova)	0,12	0,77	+0,66	+572,2%
Impresa	0,64	2,13	+1,49	+233,7%
Terza Civile (nuova)	0,13	0,98	+0,85	+647,9%
Agraria	1,25	0,42	-0,83	-66,7%
Quarta Civile (nuova)	0,10	0,98	+0,89	+935,6%
Acque Pubbliche	1,00	0,73	-0,27	-27,3%
Prima Civile (preced.)	2,56	198,67	+196,10	+7654,7%
Seconda Civile (preced.)	2,24	640,00	+637,76	+28464,4%
Lavoro	0,77	0,94	+0,17	+22,0%
Totale	1,19	1,18	-0,02	-1,3%

indici di smaltimento

per quanto attiene alla Sezione IV, come pure per il TRAP, anche in questo caso il dato percentuale comparativo è viziato da quanto già spiegato sulla non comparabilità con il periodo precedente, che in concreto non è di un anno come formalmente riportato, ma dei suoi soli ultimi 3 mesi.

Il dato assoluto del 2020-2021 si colloca nella media, con una percentuale di smaltimento dei fascicoli del 29%, nonostante il ridotto numero di consiglieri rispetto alla pianta organica (e con l'allora Presidente di Sezione che dal 1.4.2021 aveva cessato di introitare cause a sentenza).

Tabella Smaltimento fascicoli

Macrosettore Civile				
Sezione	Anno giudiziario 2019/2020	Anno giudiziario 2020/2021	Variazioni assolute	Variazioni relative
Prima Civile (nuova)	0,02	0,28	+0,26	+1382,5%
Minorenni	0,62	0,70	+0,07	+11,6%
Seconda Civile (nuova)	0,03	0,24	+0,21	+683,9%
Impresa	0,29	0,50	+0,21	+74,4%
Terza Civile (nuova)	0,03	0,26	+0,23	+735,7%
Agraria	0,91	0,38	-0,52	-57,7%
Quarta Civile (nuova)	0,03	0,29	+0,26	+977,3%
Acque Pubbliche	0,33	0,24	-0,09	-27,3%
Prima Civile (preced.)	0,55	0,88	+0,32	+58,9%
Seconda Civile (preced.)	0,51	1,00	+0,49	+97,1%
Lavoro	0,39	0,45	+0,06	+14,3%
Totale	0,33	0,36	+0,03	+8,1%

TRIBUNALE DI FIRENZE

Famiglia e diritti delle persone

La materia è trattata dalla prima sezione civile.

Dai dati emerge che nell'anno oggetto della presente relazione sono riprese le iscrizioni in misura ampiamente superiore all'anno precedente (soprattutto per i procedimenti di Volontaria Giurisdizione) ma non al 2018/2019, segno di un lento ripristino del normale andamento dei flussi.

Le definizioni si sono significativamente incrementate – in particolare nel settore di VG, così da recuperare la “normale” produttività dell’ufficio: la significativa divergenza con l’anno precedente, attesta lo sforzo della sezione nell’eliminazione dell’arretrato prodottosi nell’anno precedente (dovuto anche alle note carenze di organico, protrattesi fino al novembre del 2020 allorchè vi è stata la sostituzione del giudice deceduto nel dicembre 2019, e fino al febbraio del 2021 allorchè vi è stata la sostituzione del Presidente di sezione, collocato a riposo dal maggio del 2020). La lieve flessione rispetto al periodo 2018/2019 parrebbe scontare ancora un rallentamento conseguenza delle predette carenze di organico fino al febbraio del 2020 e delle misure pandemiche (soprattutto nel secondo semestre del 2020).

Complessivamente i risultati della sezione sono molto soddisfacenti, ove si consideri la complessiva marcata diminuzione delle pendenze, che si affianca alla definizione ordinata dei procedimenti di più risalente iscrizione.

Nel periodo precedente (1.7.2019 – 30.6.2020) i procedimenti di nuova iscrizione sono stati 3.241, di cui 1.787 procedimenti contenziosi e 1.454 procedimenti per ingiunzione.

Nel periodo in esame (1.7.2020 – 30.6.2021) i procedimenti di nuova iscrizione sono stati 2.852, di cui 1.659 procedimenti contenziosi e 1.193 procedimenti per ingiunzione.

Si è quindi verificata una riduzione pari al 12% del numero complessivo dei procedimenti di nuova iscrizione, così ripartita:

- 7,16% per i procedimenti contenziosi;
- 17,95% per i procedimenti per ingiunzione.

I procedimenti definiti sono stati 2.856 nel periodo precedente (1.7.2019 – 30.6.2020), e 3.503 nel periodo in esame (1.7.2020 – 30.6.2021).

In relazione al periodo 1.7.2020 – 30.6.2021 sono pertanto individuabili i seguenti indici di ricambio e di smaltimento:

- indice di ricambio: $3.503 : 2.852 = 1,23$
- indice di smaltimento: $3.503 : (2.852 + 2.701) = 0,63 >> .$

Alla data del 30.6.2021 erano pendenti 90 procedimenti iscritti anteriormente al 2018 (dei quali, solo 5 iscritti negli anni anteriori al 2015); tenuto conto che la pendenza complessiva alla stessa data era pari a 2.121 procedimenti contenziosi, la percentuale dei procedimenti ultratriennali era pari al 4,24%.

I procedimenti per decreto ingiuntivo sono interamente telematici, così come i ricorsi introduttivi e gli atti relativi ai procedimenti ordinari e cautelari; i magistrati della Sezione redigono i verbali di udienza ed emettono i provvedimenti (tanto ordinatori quanto definitivi) in modalità telematica.

Procedure concorsuali

I dati di flusso corredato di indici di ricambio e di smaltimento:

	1.7.2020.30.6.2021
Pendenti iniziali	1.687
Sopravvenuti	708
Definiti	796
Pendenze finali	1.599
Indice di ricambio	1,12
Indice di smaltimento	0,33

Il Presidente del Tribunale ha sottolineato che <<vi è un indice di ricambio apprezzabile, superiore all'unità, che, dunque, evidenzia un'elevata capacità di far fronte alle definizioni delle sopravvenienze; va, peraltro, evidenziata la verosimile incidenza, sullo smaltimento, della legislazione dell'emergenza COVID 19 – improcedibilità delle istanze di fallimento, ecc.>>.

Ha inoltre segnalato <<l'adozione, nel periodo, di taluni accorgimenti volti a velocizzare la chiusura delle procedure concorsuali, quali, ad esempio, l'adozione del mandato di pagamento telematico, che ha ridotto considerevolmente i tempi del riparto finale>> precisando che esso è <<volto non solo a favorire la definizione delle procedure concorsuali, ma, anche, a diminuire il flusso degli utenti nella cancelleria, sollevando la stessa da un notevole carico di lavoro, con esito particolarmente apprezzato, soprattutto nella permanenza delle criticità derivanti dalla protrazione degli effetti della pandemia da COVID 19>> e ha ricordato anche il Protocollo con la Procura della Repubblica – Gruppo Criminalità economica, per la gestione di attività comune alle procedure concorsuali, al fine, sempre, di velocizzare l'andamento di quest'ultime.

Invero il Protocollo è stato sottoscritto il 27 aprile 2021 al termine dei lavori di un gruppo di studio interprofessionale (Procura/Tribunale fallimentare e penale/Avvocatura/Ordine dei Commercialisti) istituito per l'approfondimento delle relazioni dei curatori in materia di procedure concorsuali e l'elaborazione, anche previa acquisizione di prassi applicate in altri uffici giudiziari, un modello della relazione del curatore fallimentare funzionale alla completezza informativa nel processo penale fallimentare, necessaria per un'analisi esaustiva delle attività aziendali e delle consistenze patrimoniali della società fallita.

procedure esecutive mobiliari ed immobiliari

I procedimenti di esecuzione mobiliare sopravvenuti sono stati 2.743, a fronte di 3.287 nell'anno precedente, con diminuzione delle sopravvenienze di n 544 procedimenti (-16,55 % in termini percentuali) e che i procedimenti di esecuzione immobiliare sopravvenuti sono stati 423, a fronte di 484 nell'anno precedente, con diminuzione delle sopravvenienze di n 61 procedimenti (-12,60% in termini percentuali).

I procedimenti di esecuzioni mobiliari definiti sono stati, nel periodo, 3.007 a fronte di 3106 nel periodo precedente, con diminuzione percentuale pari al 3,19%.

Le pendenze attuali nella macroarea delle esecuzioni mobiliari al 30.6.2021 sono pari a 1.464 procedimenti, a fronte di 1.728 pendenze nell'anno precedente, con un decremento delle pendenze pari al 15.28 %.

Le pendenze attuali nella macroarea delle esecuzioni immobiliari al 30.6.2021 sono pari a 2.182 procedimenti, a fronte di 2.430 pendenze nell'anno precedente, con un decremento delle pendenze pari al 10.21%.

Contenzioso societario ed economico

Dati di flusso corredato di indici di ricambio e di smaltimento:

	imprese	V sezione (ordinario)	Totale
pendenti al 1.7.2020	732	171	903
Iscritti 1.7.20-30.6.21	380	198	578
Definiti 1.7.20-30.6.21	351	152	503
Pendenti al 30.6.21	766	218	987
	Indice di ricambio		Indice di smaltimento
imprese	0.92		0.31
Ordinario	0.76		0.41

Locazioni e diritti reali

Nel periodo di riferimento si registra un incremento delle complessive sopravvenienze per le tipologie di controversie nel settore locatizio che sono passate da 1.336 a 1.590.

Il sempre elevato numero di iscrizioni per inadempimento del conduttore in immobili ad uso abitativo (994 nel periodo, in aumento rispetto alle 717 del periodo precedente) e ad uso non abitativo (406 nel periodo, in diminuzione rispetto alle 473 del periodo precedente) è un sintomo della negativa congiuntura economica in cui versano le famiglie e di una ancora non risolta situazione di crisi economica, mentre sono relativamente basse le iscrizioni per finita locazione di immobili ad uso abitativo (166 nell'attuale periodo rispetto alle 121 del precedente periodo) e di immobili ad uso non abitativo (24 rispetto alle 25 del precedente periodo).

Il totale dei procedimenti definiti (1.555, di cui 1.117 riferiti a immobili ad uso abitativo e 438 riferiti ad immobili ad uso non abitativo) è nel complesso leggermente inferiore al totale dei sopravvenuti, ma è comunque superiore alle 1.118 definizioni del periodo precedente.

procedimento sommario di cognizione

Nel periodo oggetto della presente relazione risultano pervenute 650 domande introdotte con il rito previsto dall'art. 702 bis c.p.c. (di cui 192 in materia di immigrazione) con un numero quindi di 548 domande in materie non connesse all'immigrazione.

Le definizioni risultano 748 (di cui 290 relative all'immigrazione e 458 domande in materie non connesse all'immigrazione), quindi superiori alle sopravvenienze totali ma con un rapporto sopravvenienze/definizioni positivo per la materia dell'immigrazione e negativo per le altre materie.

Si conferma anche per questo periodo di riferimento la diminuzione delle iscrizioni dei ricorsi per decreto ingiuntivo già registrata nel precedente periodo essendo passate da 5.903 a 5.747. Sono stati definiti 5.724 ricorsi monitori, numero sostanzialmente equivalente ai nuovi ingressi.

procedimenti cautelari civili

Sempre elevato, e in aumento rispetto al precedente periodo, è il numero complessivo dei procedimenti cautelari (687 rispetto a 660) che necessitano, per la loro natura di offrire una risposta immediata a una richiesta di tutela preventiva, di una pronta trattazione che avviene comunque sempre in tempi molto brevi, anche qualora si debbano assumere prove testimoniali ovvero si debba espletare una consulenza tecnica.

Il dato relativo alle istanze di accertamento tecnico preventivo comprensivo delle consulenze tecniche preventive (346) registra un incremento rispetto al dato del precedente periodo (298).

protezione internazionale

Nella relazione dell'anno 2020 con riferimento al 30 settembre 2020 sono stati riferiti per quanto concerne le materie dell'immigrazione, i seguenti dati:

- iscritti di competenza della sezione specializzata : n. 1440;
- definiti di competenza della sezione specializzata n. 1766;
- pendenti di competenza della sezione specializzata n. 6017, di cui 5816 ricorsi per protezione internazionale ex 'art. 35 del Dlgs 25/2008

Il dato relativo al 2021 aggiornato al 30.9.2021, per quanto concerne le materie dell'immigrazione, è invece il seguente:

- nuovi iscritti dal 1.1.2021 al 30.9.2021 nel periodo n. 1.430 (fonte Sicid Sezione IM);
- definiti, nel periodo dal 1.1.2021 al 30.9.2021, n. 2.217 (fonte Sicid Sezione IM);
- pendenti al 30.9.2021 n. 4958 di cui 4460 ricorsi per protezione internazionale ex art. 35 del Dlgs 25/2008.

E' agevole notare come il dato della pendenza, nel corso dell'ultimo anno, è sceso di oltre 1000 procedimenti rispetto al 30.9.2020 e che sono stati definiti circa 500 procedimenti in più rispetto al periodo di riferimento del 2020 ma, tuttavia, ciò non ha impedito che l'anzianità dei ruoli sia aumentata per l'invecchiamento dell'ingente numero di procedimenti iscritti nel 2019 (si è già detto per quale causa) che la sezione sta iniziando solo da poche settimane a trattare.

Per quanto concerne le materie dell'immigrazione, con anno di iscrizione sino al 2019, si riscontrano infatti n. 3065 procedimenti pendenti, al 30 settembre 2021, procedimenti che diventeranno ultra triennali a partire dal 1.1.2022 (fonte Sicid Sezione IM):

Per ciò che attiene le materie cd aggiuntive di competenza circondariale che vengono trattate come IV Sezione, cioè per le materie *diverse* da quelle di competenza della Sezione

Distrettuale specializzata in Immigrazione e protezione internazionale - Sicid sotto Sezione IM - i dati per la sez. IV per il periodo 1.1.2020 al 29.9.2020 sono i seguenti:

- iscritti n. 206;
- definiti n. 175;
- attualmente pendenti n. 427.

Per il periodo 1.1.2021 al 30.9.2020 invece il dato è il seguente:

- iscritti nel periodo dal 1.1.2021 al 30.9.2021 n. 226- fonte Sicid Sezione IV;
- definiti nel periodo dal 1.1.2021 al 30.9.2021 n. 215 -fonte Sicid Sezione IV;
- attualmente pendenti (al 30/09/2021) n. 479- fonte Sicid Sezione IV

In questo ambito si riscontra un aumento della pendenza.

Quanto all'arretrato risultano pendenti con iscrizione sino al 2019, (procedimenti che diventeranno ultratriennali a partire dal 1.1.2022 - fonte Sicid Sezione IV):

n. 132 - fonte Sicid Sezione IV>>.

- pendenti al 01/07/2019 n. 5602
- nuovi iscritti dal 1.7.2019 al 30.6.2020 n. 2.912;
- definiti dal 1.7.2019 al 30.6.2020 n. 2489;
- pendenti al 30/06/2020 n. 6.025, di cui 5.843 (art. 35 del Dlgs 25/2008).

Il dato relativo al periodo 1.7.2020 – 30.6.2021, per quanto concerne le materie dell'immigrazione, di competenza della Sezione distrettuale specializzata in Immigrazione e protezione internazionale è invece il seguente (Sicid Sezione IM):

- pendenti al 01/07/2020 n. 6022
- nuovi iscritti dal 1.7.2020 al 30.6.2021 n. 1747;
- definiti dal 1.7.2020 al 30.6.2021 n. 2685;
- pendenti al 30/06/2021 n. 5084, di cui 4388 (art. 35 del Dlgs 25/2008).

PENDENTI al 30/06/2021 con iscrizione sino al 2019: n. 3414 (arretrato)

Per quanto concerne invece le materie cd aggiuntive di competenza circondariale che vengono trattate come IV Sezione, cioè per le materie diverse da quelle di competenza della Sezione Distrettuale specializzata in Immigrazione e protezione internazionale, i dati per la sez.

IV per il periodo (Fonte SICID sez IV) per il periodo corrente tra il 01/07/2020 al 30/06/2021 il dato è il seguente:

- pendenti al 01/07/2020 n.411
- nuovi iscritti dal 1.7.2020 al 30.6.2021 n. 314;
- definiti dal 1.7.2020 al 30.6.2021 n. 260
- pendenti al 30/06/2021 n. 465

PENDENTI al 30/06/2021 con iscrizione sino al 2019 : n. 137 (arretrato)

E' agevole notare come il dato della pendenza, nel corso dell'ultimo anno, sia sceso , nella sezione IM di quasi 1000 procedimenti rispetto al 30.6.2020 e che sono stati definiti quasi 200 procedimenti in più nel medesimo periodo di riferimento rispetto al 2020 ma, tuttavia, ciò non ha impedito che l'anzianità dei ruoli sia aumentata per l'invecchiamento dell'ingente numero di procedimenti iscritti nel 2019 (si è già detto per quale causa) che la sezione sta iniziando solo da poche settimane a trattare.

Per quanto concerne le materie dell'immigrazione, con anno di iscrizione sino al 2019, si riscontrano infatti n. 3414 procedimenti pendenti, al 30 giugno 2021, procedimenti che diventeranno ultra-triennali a partire dal 1.1.2022 (fonte Sicid Sezione IM).

Mentre il dato relativo alle materie aggiuntive presenta una crescita della pendenza con un saldo negativo tra nuovi iscritti e definiti di 54 procedimenti civili. Molto rilevante rispetto a numeri esigui>>.

La principale novità è stata rappresentata dalla collaborazione sviluppata con Easo (European Asylum Support Office) che ha consentito alla sezione di avvalersi di tre Research officer destinati a collaborare con i Giudici della sezione nella ricerca di Country of Origin Information . Easo ha anche garantito la presenza continuativa di interpreti madre lingua in media di buona preparazione anche se non formati per un'attività di vera e propria mediazione culturale

Tribunale di Grosseto

SETTORE CIVILE.

a. Nel periodo di riferimento sono stati iscritti n. 3.097 nuovi procedimenti civili, con un leggero incremento rispetto all'anno precedente, quando ne erano stati iscritti 2.919, verosimilmente imputabile al *lockdown* intervenuto nel primo semestre del 2020.

b. In tale periodo, sono stati esauriti n. 3.655 procedimenti civili (nel periodo precedente ne erano stati esauriti 3.244), di talché **emerge come tutti i giudici addetti al settore civile, malgrado**

gli intervenuti cambiamenti suindicati, abbiano lavorato in modo estremamente efficiente, intensificando la produttività già elevata dell'anno pregresso e smaltendo più cause di quante ne sono arrivate. Ciò nonostante, rimane ancora il problema del notevole arretrato, imputabile a lunghi e ripetuti periodi in cui vi sono state consistenti scoperture d'organico. Non si può infine non ribadire che è ormai da troppo tempo che tutti i colleghi stanno facendo fronte a una situazione pesante e stressante al prezzo di un notevole sacrificio personale.

c. Al 30 giugno 2021, il numero dei procedimenti pendenti nel settore del contenzioso civile è di 4.549 (con un abbattimento di circa 600 fascicoli rispetto al 2020), nel settore lavoro di 340.

d. Malgrado il notevole carico dei ruoli e la necessità di riorganizzare i medesimi per effetto della normativa emergenziale, la produttività media dei singoli magistrati addetti al contenzioso civile nell'anno di riferimento è stata elevata e pari a circa 160 sentenze; quella del giudice del lavoro, parimenti apprezzabile, è stata di 211 sentenze.

SETTORE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI:

I procedimenti di nuova iscrizione sono 167, i procedimenti esauriti 156, i procedimenti pendenti nel periodo di riferimento sono 1286. I procedimenti pendenti nel periodo precedente erano 1275.

Si evidenzia come sia stato esaurito un numero di procedimenti pressoché corrispondente a quelli prevenuti nel medesimo periodo, essendosi infatti registrato un lieve incremento di procedimenti (11), rispetto a quelli pendenti nel periodo di osservazione precedente. Tale dato, già di per sé poco significativo, deve tenere conto del fatto che dal 24.4.2020 fino al 30.6.2021 e, dunque, per oltre un anno e per l'intero periodo di interesse, tutte le procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore e dei suoi familiari sono state sospese per effetto della legislazione emergenziale introdotta con l'articolo 54 ter della legge 27/2020. Ciò ha determinato lo stallo di un considerevole numero di procedure ed ha inciso inevitabilmente anche sul numero delle pendenze, trattandosi di fascicoli sospesi.

Si segnala che a seguito della recente dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 13 comma 14 del dl 183/2020 (che aveva ulteriormente prorogato la sospensione fino al 30.6.2021), tutte le procedure sono state riattivate ex officio dal giudice, potendosi perciò da ora in avanti ragionevolmente presumere la definizione di un maggior numero di procedure.

SETTORE DELLE ESECUZIONI MOBILIARI:

I procedimenti di nuova iscrizione sono 726, i procedimenti esauriti 461, i procedimenti pendenti nel periodo di riferimento sono 490. I procedimenti pendenti nel periodo precedente erano 225, con conseguente aumento di 265 procedimenti. Anche tale dato deve essere analizzato alla luce della crisi economica, ivi compresa quella delle vendite coattive (sia immobiliari che mobiliari), che ha inevitabilmente riverberato i propri effetti anche sulla tempistica di definizione delle

procedure, dovendosi in ogni caso registrare un significativo numero di procedimenti esauriti nel periodo di riferimento (490), rispetto al notevole numero di nuove iscrizioni sopravvenute nello stesso periodo (726).

SETTORE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI:

1. Concordati preventivi

I procedimenti di nuova iscrizione sono 6, i procedimenti esauriti 7, i procedimenti pendenti nel periodo di riferimento 8. I procedimenti pendenti nel periodo precedente erano 9.

Si evidenzia come sia stato esaurito un numero maggiore di procedimenti rispetto a quelli pervenuti nel medesimo periodo, con conseguente decremento dei procedimenti pendenti.

2. Fallimenti

I procedimenti di nuova iscrizione sono 29, i procedimenti esauriti 13, i procedimenti pendenti nel periodo di riferimento 299. I procedimenti pendenti nel periodo precedente erano 283, con conseguente lieve incremento di 16 procedimenti rispetto all'anno precedente. Sul punto giova evidenziare che i tempi di definizione dei fallimenti (così come quelli dei concordati e delle esecuzioni individuali), non possono essere parametrati con quelli di definizione degli ordinari procedimenti di cognizione, essendo strettamente connessi a variabili indipendenti, non potendo pertanto meccanicamente estendersi alle procedure concorsuali, ed in particolare al fallimento, il termine ragionevole di durata enucleato per un processo civile ordinario. In ogni caso la crisi economica nel periodo di emergenza sanitaria ha inciso profondamente anche in questo settore, comportando una inevitabile contrazione delle vendite coattive e un conseguente ed inevitabile rallentamento della fase della liquidazione dell'attivo.

3. Istanze di fallimento

I procedimenti di nuova iscrizione sono 67, i procedimenti esauriti 104, i procedimenti pendenti nel periodo di riferimento sono 75. I procedimenti pendenti nel periodo precedente erano 112.

Si evidenzia come sia stato esaurito un numero considerevolmente maggiore di procedimenti rispetto a quelli pervenuti nel medesimo periodo, con un significativo decremento dei procedimenti pendenti (37), rispetto al periodo precedente. Nota il merito evidenziare che, a differenza delle procedure esecutive e fallimentari caratterizzate da fasi liquidatorie che hanno risentito della crisi economica e la cui durata non può in ogni caso essere parametrata a quella dei procedimenti contenziosi per i motivi anzidetti, viceversa i procedimenti prefallimentari (di natura contenziosa e caratterizzati sovente da una limitata attività istruttoria), si definiscono per la loro stessa natura in un arco temporale considerevolmente più breve, come dimostrano i dati statistici sopra evidenziati.

4. Liquidazioni coatte amministrative.

Non vi sono state nuove iscrizioni nel periodo di riferimento e le procedure attualmente pendenti sono 9, pari a quelle del periodo precedente, essendo evidentemente ancora in corso le fasi di liquidazione.

Tribunale di Lucca

Una corretta valutazione dei flussi di lavoro nel settore civile non può prescindere dai dati statistici relativi al periodo di interesse (dal 1.7.2020 al 30.6.2021); dati che consentono di verificare anche le differenze in termini di sopravvenienze rispetto agli anni precedenti.

Cognizione ordinaria – 702bis c.p.c.

Cognizione ordinaria – 702bis c.p.c.	2019- 2020	2020- 2021	
Pendenze	3.674	3.544	-130
Sopravvenuti	1.689	1.966	+277
Esauriti	1.859	2.096	+237

Le variazioni percentuali rispetto al 2019-2020 sono le seguenti:

sopravvenuti	Esauriti
+16,40%	+12,75%

I dati relativi all'indice di ricambio e all'indice di smaltimento sono i seguenti:

indice di ricambio	indice di smaltimento
106,61%	37,16%

Decreti ingiuntivi – Procedimenti cautelari

Quanto ai decreti ingiuntivi, i sopravvenuti nel periodo di riferimento sono stati complessivamente n. 2.001 (a fronte dei n. 1.984 del periodo precedente); sono stati definiti n. 2.006 (n. 1.948 nel periodo precedente).

L'indice di ricambio è pari al 100,25%; l'indice di smaltimento risulta pari al 94,94%.

Nel presente periodo di riferimento vanno registrati, quanto ai procedimenti di natura cautelare:

22 ricorsi per sequestro conservativo_(a fronte dei 21 del precedente periodo);

13 ricorsi per sequestro giudiziario (a fronte dei 5 del precedente periodo);

124 ricorsi ex art. 700 c.p.c. (rispetto ai 63 del precedente anno);

121 ricorsi per a.t.p. (a fronte dei 131 del periodo precedente);

per un totale di 280 procedimenti, rispetto ai 220 dell'anno precedente.

Va registrato, pertanto, un calo anche in questo caso delle pendenze.

I reclami cautelari si sono attestati a n. 44, in linea con quanto registrato il precedente periodo.

Le denunce di nuova opera e di danno temuto sono risultate n. 7 (l'anno precedente n. 2);

I ricorsi possessori sono stati pari a n. 34, rispetto ai 31 procedimenti dell'anno scorso.

Settore famiglia

sopravvenienze	2019/2020	2019/2020	
Sep. consensuali e divorzi congiunti	591	734	+108
Sep. e divorzi giudiziali	285	326	+67
710 c.p.c.	79	92	+13

definizioni	2019/2020	2020/2021	
Sep. consensuali e divorzi congiunti	570	779	+209
Sep. e divorzi giudiziali	318	243	-75
710 c.p.c.	77	91	+14

Pendenze	2019/2020 iniziali	2020/2021 finali	
Sep consensuali e divorzi cong.	95	71	-24
Sep. e divorzi. Giudiziali	220	270	+50
710 c.p.c.	46	47	+1

Le variazioni statistiche registrano, rispetto all'anno precedente:

+ 24,20% di sopravvenienze quanto ai divorzi congiunti e alle separazioni consensuali;

+14,39% di sopravvenienze quanto alle separazioni e ai divorzi contenziosi;

+ 36,67% quanto alle definizioni delle separazioni consensuali e divorzi congiunti;

-23,58% quanto alle definizioni dei divorzi e delle separazioni giudiziali;

+15% di sopravvenienze quanto ai procedimenti ex art. 710 c.p.c.;

+ 19,48% quanto alle relative definizioni.

Gli indici di ricambio sono i seguenti:

separazioni cons. e divorzi cong.	106,13%
separazioni e divorzi giudiziali	74,54%
710 c.p.c.	110,10%

Questi gli indici di smaltimento:

separazioni cons. e divorzi cong.	91,65%
separazioni e divorzi giudiziali	47,37%
710 c.p.c.	66,19%

Tribunale di Pisa

SETTORE CIVILE

Al fine di valutare l'andamento dei flussi di lavoro, i dati devono essere esaminati distintamente nelle seguenti sotto categorie:

A) Il numero dei procedimenti di nuova iscrizione in ambito civile con raffronto della percentuale di variazione rispetto al periodo precedente;

B) Il numero dei procedimenti esauriti con indicazione della percentuale di variazione rispetto al periodo precedente;

C) Il numero dei procedimenti civili nei vari ambiti

D) La percentuale dell'indice di ricambio nei vari settori

- E) La percentuale dell'indice di smaltimento nei vari ambiti;
- F) La produttività media dei singoli magistrati;

A), B) E C):

I dati i cui alle lettere A), B) e C) si possono ricavare dalle seguenti tabelle:

La tabella 1) indica il numero dei procedimenti iscritti a ruolo nel periodo in esame, il numero dei procedimenti definiti e il numero dei procedimenti pendenti alla data finale del periodo in esame (30/6/2020).

DAL 1°/7/2020 AL 30/6/2021:

RUOLO	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2475	3003	6394
LAVORO PREV. ASSIST. OBBLIG.	1318	1554	1433
PROCEDIMENTI SPEC.SOMMARI	2870	2852	797
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1417	1421	585
TOTALE	8080	8830	9209

I dati non si discostano molto da quelli fornite dalla DGSTAT, seppur permangono alcune differenze.

Circondario di Tribunale Ordinario di Pisa

Macromateria	SOPRAVVENU TI	DEFINIT I	PENDENT I FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2551	3002	6.581
LAVORO	956	959	769
PREVIDENZA	148	305	499
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2821	2579	785
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	2205	2223	661
	8681	9068	9.295

L'andamento dei flussi deve essere messo in raffronto con gli stessi dati relativi al periodo

precedente:

DAL 1°/7/2019 AL 30/6/2020:

RUOLO	SOPRAVV.	DEFINITI	PENDENTI FINE
AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2335	2935	6908
LAVORO, PREV. ASSIST. OBBLIG.	1536	1436	1565
PROCEDIMENTI SPECIALI SOMMARI	2827	2901	508
VOLONTARIA GIURISDIZIONE	1891	2031	524
TOTALE	8589	9303	9505

Come si vede, nella materia civile si è registrato una lieve riduzione delle cause in entrata che da **8589** del 2020 sono passate a **8080** del 2021, con una riduzione pari al **6 %**.

Anche le cause definite sono passate da **9303** del 2020 a **8830** del 2021 con una riduzione percentuale pari al **5 %**.

Le pendenze finali sono passate da **9505** del 30/6/2020 al **9259** del 30/6/2021 con una riduzione percentuale del **3,5 %**.

La riduzione delle sopravvenienze civili è verosimilmente ancora riferibile agli effetti della prolungata sospensione delle attività forensi legata alla pandemia e al conseguente minor afflusso negli studi professionali determinatosi a seguito della piena ripresa delle attività forensi e giudiziarie.

La contenuta riduzione della produttività appare connessa al minor numero di sopravvenienze; in ogni caso, deve notarsi come costituisca fattore positivo che i definiti dei procedimenti contenziosi ordinari sopravanzino in modo rilevante i sopravvenuti e che l'ufficio conferma la sua capacità di ridurre l'arretrato.

Pendenze Ultratriennali

Se si confrontano le tabelle relative alla stratigrafia delle pendenze fornite da DGSTAT per l'anno giudiziario 2020/2021 e per l'anno giudiziario 2019/2020 emerge con chiarezza l'importante lavoro fatto dall'ufficio con riduzione rilevante delle pendenze per tutti gli anni dal 2011 al 2018. Sono le pendenze fino al 2010 compreso che destano preoccupazione, essendo pari al 3,2% delle pendenze totali. Peraltro, il dato non appare corretto già dal confronto tra le due tabelle; infatti,

se al 30 giugno 2020 le cause pendenti a tutto il 2009 erano 197 e quelle pendenti dal 2010 erano 92, le cause pendenti a tutto il 2010 al 30 giugno 2021 non possono essere 294 (197+92=289).

Dai dati forniti dall'ufficio le cause pendenti a tutto il 2010 sono 113 (97 contenziosi, lavoro e previdenza 0, 15 VG, procedimenti speciali 1) con un'evidente minore incidenza sul totale delle pendenze.

Una delle ragioni di questa differenza di dati è verosimilmente da rinvenirsi nell'importante lavoro di ripulitura dei dati, delle false pendenze, degli interrotti e sospesi (rimessi in movimento e definiti) operata nei mesi scorsi.

Sezione Famiglia

TABELLA FLUSSI SEZIONE FAMIGLIA al 30 giugno 2020

	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVEN UTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
Separazioni consensuali	1 69	32 6	319	176
Separazioni giudiziali	3 24	11 4	147	29 1
Divorzi congiunti	9 4	25 6	243	107
Divorzi giudiziali	3 02	11 5	170	247
Modifiche condizioni separazioni	1 3	20	18	15
Modifiche condizioni divorzio	3 0	68	52	46
Famiglia di fatto	1 30	21 9	169	180
Udienze collegiali totali	1 02			
Udienze monocratiche totali	1 88			

TABELLA FLUSSI SEZIONE FAMIGLIA al 30 giugno 2020

	Pendenti iniziali	pervenuti	definiti	Pendenti finali
separazioni consensuali	145	325	301	169
separazioni giudiziali	291	172	139	324

divorzi congiunti	219	203	328	94
divorzi giudiziali	260	168	126	302
Modifiche condizioni separazioni	9	17	13	13
Modifiche condizioni divorzio	10	62	42	30
Famiglia di fatto	58	244	172	130
UDIENZE COLLEGIALI TOTALI	25			
UDIENZE MONOCRATICHE TOTALI	97			

Giudice Delegato ai Fallimenti

Esecuzioni immobiliari e mobiliari

Come riferito dal Giudice Delegato, per quanto concerne le procedure concorsuali, nel periodo in esame si è avuta una sopravvenienza di n. 234 istanze di fallimento (con una pendenza iniziale di n. 621 procedure fallimentari e una pendenza finale di n. 589 procedure fallimentari, con un dato relativo alla presentazione di istanze di fallimento leggero aumento rispetto al precedente periodo,).

Le istanze di fallimento definite ammontano a 243 con 53 dichiarazioni di fallimento (in luogo delle 75 del precedente periodo di osservazione) mentre le chiusure ammontano a 98 (in luogo delle 80 del periodo precedente).

E' possibile, dunque, registrare con riferimento al periodo di osservazione la costante, seppur minima, diminuzione delle pendenze.

La diminuzione della pendenza risulta anche più significativa considerando che vi sono molte procedure fallimentari che sono in attesa del mero decreto di chiusura la cui ritardata emissione è da collegare a problematiche connesse alle difficoltà che hanno investito la cancelleria fallimentare che attualmente opera con sole due unità rispetto alle quattro di periodi precedenti.

Questa la Tabella Flussi procedure concorsuali ed esecutive dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021

TRIBUNALE PISA	PENDENZ INIZIALE	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
Immobiliari	1675	275	420	1530
Mobiliari	442	1285 (1129 pig.to presso terzi)	1405 (1274 pig.to presso terzi)	322
Fallimenti	621	66	98	589

Istanze fallimentari (prefallimentare)	26	234	243	17
Concordati preventivi	28	22	14	36
crisi sovraindebitamento	10	77	75	12

Riepilogando in modo sintetico e confrontando i dati emergenti dalla tabella flussi sopra riportata con i dati del 2020, si evince che:

- Le istanze di fallimento sono passate da **196** nel 2020 a **234** nel 2021;
- La pendenza di procedure fallimentari è passata da **621** nel 2020 a una pendenza finale di **589** procedure fallimentari nel 2021,
- Le istanze di fallimento definite ammontano a **243** nel 2021 contro le **229** del 2020;
- Le istanze di ammissione a concordato preventivo sopravvenute sono passate da **27** nel 2020 a **22** nel 2021.
- La pendenza finale dei procedimenti di concordato preventivo è passata dai **28** del 2020 ai **36** del 2021;
- I concordati preventivi definiti sono passati da **19** nel 2020 a **14** nel 2021.
- Le nuove iscrizioni di procedure di sovraindebitamento passate da da 35 dello scorso anno a ben 77 del 2021
- 126 sono i concordati preventivi omologati, la cui attività di vigilanza impegna in maniera rilevante l'ufficio.
- Deve segnalarsi infine, come ulteriore indice sintomatico dell'aggravamento della crisi conseguente anche alla pandemia, l'ulteriore aumento delle sopravvenienze in materia di procedure di sovraindebitamento passate da 35 dello scorso anno a ben 77 del 2021.

Per quanta concerne le esecuzioni immobiliari, le sopravvenienze sono rimaste costanti rispetto allo scorso anno (passando da **276** del 2020 a **275** del 2021, mentre è notevolmente migliorato il dato relativo alla definizione delle esecuzioni immobiliari, essendo passati i procedimenti definiti da **344** nel 2020 a **420** nel 2021.

La pendenza finale dei procedimenti di esecuzione immobiliare è quindi diminuita passando da **1675** nel 2020 a **1530** nel 2021.

Esecuzioni Mobiliari

Sul piano statistico, nel periodo in osservazione sono sopravvenuti **1285** procedimenti (di cui 1129 pig.to presso terzi) a fronte di una sopravvenienza nel 2020 di **1471** procedimenti (di cui 1142 aventi ad oggetto pignoramenti presso terzi, pari al 77,6% del totale) e ne sono stati definiti

1405 (di cui 1274 pig.to presso terzi) a fronte di **1496** nel 2020 (di cui 1163 in materia di pignoramento presso terzi).

La pendenza complessiva è passata da 442 al 30/06/2020 (338 i procedimenti di espropriazione presso terzi) a 322 al 30/6/2021.

Il trend è dunque positivo.

Si registra un decremento delle iscrizioni, posto che nel precedente anno erano stati introdotti 1471 procedimenti (1142 le espropriazioni presso terzi). Il calo appare riconducibile al perdurante impatto della pandemia sul tessuto economico e alle disposizioni emergenziali volte a contrastarla. Nel settore di interesse il legislatore ha difatti adottato provvedimenti di sospensione dei pignoramenti esattoriali e delle esecuzioni per rilascio di immobili, anche ad uso non abitativo (art. 152, comma 1, D.L. n. 34/2020; art. 40-quater D.L. n. 41/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 69/2021).

Il numero di definiti superiore a quello dei sopravvenuti ha consentito di pervenire a una considerevole riduzione delle pendenze complessive, che sono passate da 442 al 30.6.2020 a 322 al 30.6.2021 (con uno scarto di -120 procedimenti).

Sezione Lavoro

Sopravvenienze relative al periodo 1/7/20 - 30/6/21:

A) lavoro privato =266

B) pubblico impiego=70

C) previdenza e assistenza (ivi compresi a.t.p. ex art. 445bis cpc) = 160

D) procedimenti speciali/sommari=793

Sopravvenienze delle impugnative di licenziamento introdotte con ricorso ex art. 414 cpc nel periodo 1/7/19 - 30/6/20 e nel periodo 1/7/20 - 30/6/21:

1.7.19 -30.6.20 N.35

1.7.20-30.06.21 N. 24

Sopravvenienze delle impugnative di licenziamento introdotte con ricorso ex art. 1 co. 47 l. 92/12 nel periodo 1/7/19 - 30/6/20 e nel periodo 1/7/20 - 30/6/21.

1.7.19-30.6.20 N. 45

1.7.20-30.06.21 N. 24

I procedimenti esauriti sono aumentati (da 1436 a 1554), e la possibile causa va ricercata nella progressiva ripresa della normale attività dell'ufficio rispetto al periodo precedente, contrassegnato sia dai rinvii d'ufficio disposti in base alla legislazione emergenziale, sia dalle generali difficoltà logistiche legate alla pandemia.

Alla medesima ragione può essere imputata la diminuzione delle pendenze (da 1565 a 1433).

La percentuale dell'indice di ricambio nei vari settori:

Un indicatore di funzionalità dell'Ufficio e il cd. "Indice di ricambio".

Nella Sezione Civile del Tribunale di Pisa l'indice di ricambio è rappresentato nella seguente tabella:

Tabella indice di ricambio Sezione Civile Pisa

Circondario Tribunale di Pisa	RUOLO	SOPRAVVENU TI	DEFINITI	PENDENTI FINALI	INDICE DI RICAMBI O
	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	2475	300	639	121, 4
	LAVORO PREVIDENZA ASSST. OBBLIGATORI	1318	155	143	117, 9
	PROCEDIME NTI SPECIALI SOMMARI	2870	285	797	99,3 7
	VOLONTARI A GIURISDIZIONE	1417	142	585	100, 2
SOM MA		8080	88	92	109, 2

Questa era infatti la tabella dell'indice di ricambio per l'anno passato

Circondario Tribunale Pisa	Ruolo	SOPRAVV.	DEFINITI	PENDENTI FINALI	INDICE DI RICAMBI O
	AFFARI CIVILI CONTENZIOSI	233	293	6908	125 %

	LAVORO, PREV. ASSIST. OBBLIG.	153 6	143 6	1565	93 %
	PROCEDIME NTI SPECIALI SOMMARI	282 7	290 1	508	102 %
	VOLONTARI A GIURISDIZIONE	189 1	203 1	524	107 %
	Somma:	858 9	930 3	950 5	108 %

La percentuale dell'indice di smaltimento nei vari ambiti

TABELLA DATI FORNITI DALL'UFFICIO

Circondari o Tribunale di Pisa	RUOLO	PENDENT I INIZIALI	SOPRAV VENUTI	DEFINI TI	PENDENT FINALI	INDICE DI SMALTIMEN TO
	AFFA RI CIVILI CONTENZI OSI	6 972	2 475	3 003	6 394	31,8 5 %
	LAV ORO PREVIDEN ZA ASSST. OBBLIGAT ORI	1 669	1 318	1 554	1 433	52,0 2 %
	PRO CEDIMEN TI SPECIALI SOMMARI	7 79	2 870	2 852	7 97	78,1 5 %
	VOL ONTARIA	5 89	1 417	1 421	5 85	70,8 3 %

	GIURISDI ZIONE					
S		1	8	8	9	48,8
OMM		0009	080	830	259	1 %
A						

Tribunale di Pistoia

SETTORE CIVILE

L'esame dei dati al giugno 2020 evidenziava l'esistenza di un arretrato di procedimenti pendenti da oltre tre anni (iscritti dal 2016) pari a 2735 procedimenti pendenti al 30.06.2020 (avuto riguardo al totale delle macroaree da cui restano escluse tutele, curatele e amministrazioni di sostegno), che corrisponde al 39,4% delle pendenze totali.

I procedimenti pendenti da oltre due anni (iscritti dal 2017) risultavano invece pari a 3747 procedimenti pendenti al 30.06.2020 (avuto riguardo al totale delle macroaree, da cui restano escluse tutele, curatele e amministrazioni di sostegno), corrispondenti al 54,04 % delle pendenze totali.

I procedimenti ultradecennali ammontavano invece a 272, riferibili sempre al dato al 30.06.2020 e al complesso delle macroaree, corrispondenti al 3,9% dei pendenti totali.

L'ufficio, d'altra parte, risulta aver definito, nel periodo decorrente dal giugno 2019 al giugno 2020, al netto degli effetti della pandemia, n.1126 procedimenti iscritti dal 2017 e pertanto di carattere c.d. ultra-biennale, di cui n.89 ultra-triennali.

L'indice di ricambio dell'Ufficio (con riguardo al complesso delle macroaree) nello scorso anno è stato pari a 1,08, quello di smaltimento a 0,45 *-tenuto conto degli effetti negativi sulla capacità produttiva della pandemia da COVID-*

I dati rilevati al 30.06.2021 (relativi, pertanto, all'annualità di riferimento, solo parzialmente coincidente con quella del programma di gestione) evidenziano allo stato un sostanziale rispetto degli obiettivi fissati nel programma di gestione.

In particolare, la situazione del settore civile risulta evidenziare un notevole incremento delle sopravvenienze complessive, che sono passate da 5610 dell'anno giudiziario precedente, alle 6632 del periodo considerato 01 luglio 2020/30 giugno 2021.

Sono infatti aumentate sia le sopravvenienze del settore civile ordinario (da 3518 a 4092) sia quelle della Volontaria Giurisdizione (da 2092 a 2540), con una percentuale in aumento di circa il 15%.

Nonostante l'aumento delle sopravvenienze, si deve registrare al contempo una significativa diminuzione delle pendenze di tutto il settore civile complessivamente considerato, essendosi passati

a 5132 pendenze al 30.06.2021, rispetto alle 5628 del precedente periodo, che, tenuto conto dell'aumento delle sopravvenienze, evidenzia ancor più l'impegno profuso da tutto il personale (magistrati e personale amministrativo) nella persecuzione degli obiettivi di riduzione dell'arretrato.

Si riportano i relativi dati a confronto:

Cancelleria civile unificata:

	Sopravvenuti	Pendenti
ANNO 2020 dal 01/07/2019 al 30/06/2020	3518	2477 - 1041
ANNO 2021 dal 01/07/2020 al 30/06/2021	4092	2125 - 1967

Volontaria Giurisdizione:

	Sopravvenuti	Pendenti
Anno 2020 dal 01/07/2019 al 30/06/2020	2092	3151 + 1059
Anno 2021 dal 01/07/2020 al 30/06/2021	2540	3007 + 467

TOTALE COMPLESSIVO Civile + Volontaria

	Sopravvenuti	Pendenti
Anno 2020 dal 01/07/2019 al 30/06/2020	5610	5628 + 18
Anno 2021 dal 01/07/2020 al 30/06/2021	6632	5132 -1500

Merita d'altra parte segnalare che l'istituto della media-conciliazione sulle controversie civili, ha fatto registrare, rispetto all'anno giudiziario precedente, un notevole incremento. L'organismo conciliativo dell'Avvocatura di Pistoia ha invero ricevuto nel periodo in esame quasi il doppio delle richieste di procedure (n. 530 rispetto alle n. 308 dell'anno precedente), con una definizione positiva di 410 cause (rispetto alle 57 del precedente a.g.).

I tempi medi complessivi di definizione dei procedimenti civili appaiono d'altra parte stazionari, rientrando nel termine dei 3 anni grazie al forte impegno di definizione dell'arretrato emergente nell'anno di riferimento; anche il tempo medio di trasmissione dei fascicoli in Corte in caso di impugnazione è rimasto stazionario, attestandosi sui 20 gg. circa, a fronte di 299 impugnazioni rilevato nel periodo di riferimento.

I dati disaggregati delle pendenze degli affari più rilevanti e delicati, al 30 giugno 2021, risultano pressoché tutti stabili o in diminuzione.

Anche da tali dati emerge una apprezzabile riduzione delle pendenze che — *grazie all'abnegazione dei magistrati dei singoli settori* — danno conto di una intensa ed attenta gestione dei delicati settori da parte dei magistrati addetti ai vari importanti settori civilistici.

Va osservato, di converso, come nel tempo rimanga sempre alto il contenzioso concernente la disciplina dei figli nati fuori dal matrimonio (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013): passandosi da 78 dell'anno precedente a 126 sopravvenienze di quest'anno e da 85 dell'anno precedente a 107 definizioni di quest'anno.

Per quanto riguarda il settore del lavoro, le pendenze sono pari a 456 per le controversie di lavoro e 179 in materia previdenziale.

In tale settore va segnalata la diminuzione delle pendenze a n. 63 delle cause in tema di impiego pubblico (rispetto alle 77 del periodo precedente), e delle cause di lavoro del rito Fornero con solo n. 26 pendenze.

Si segnala inoltre nell'anno di riferimento la sopravvenienza di 17 cause di rito Fornero e la definizione di 21 di esse, nonché il dato di definizione di 90 (rispetto al precedente 70) degli a.t.p. ex art. 445 *bis* c.p.c. a fronte delle iscrizioni in numero di 71.

Per quanto riguarda le procedure concorsuali vi è stato un incremento delle sopravvenienze, passate da 216 a 272, ma anche delle definizioni passate da 252 a 272.

Tribunale di Prato

L' *"analisi dei flussi e delle pendenze per gli anni 2017/2020-21 relativi al Tribunale di Prato"* di cui alla relazione della Commissione Flussi in data 16 settembre 2021 - richiesta dal Consiglio Giudiziario alla seduta del 1 luglio 2021 nel contesto dell'istruttoria finalizzata all'espressione del parere ex art. 21 circ tab - prende in considerazione gli stessi dati, aggiornati al 30 giugno 2021, trasmessi dal funzionario statistico distrettuale ai fini del presente contributo alla relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2022.

Le conclusioni, alle quali si rinvia, possono senz'altro essere condivise, salvo le precisazioni esposte nell'ambito della citata istruttoria circa l'esigenza di un riassetto del settore delle procedure concorsuali e di esecuzione immobiliare nonché dell'indispensabile e immediata copertura del posto di giudice del lavoro, istituito per risalente previsione tabellare, vacante per effetto del trasferimento ad altro ufficio, dal 6 aprile 2021, della giudice cui era assegnato.

Confermo la sostanziale tenuta e i buoni risultati ottenuti dal settore civile, conseguenza nel corso dell'ultimo decennio di una maggiore destinazione e di un minor tasso di avvicendamento dei magistrati, della laboriosità dei giudici e del personale di cancelleria nonché dell'ormai acquisita padronanza e funzionalità del pct. Durante l'emergenza sanitaria, ancora in atto, sono stati rinviati

un numero non eccessivo di procedimenti, anche e soprattutto per essere state previste forme processuali di trattazione scritta e da remoto, le prime improponibili e le altre di assai più difficoltosa attuazione nel settore penale.

Tribunale di Siena

Per consentire il raffronto con il periodo di riferimento (1.7.2020 -30.6.2021) si riportano i dati relativo al biennio precedente

	pendenti al 30.6.2019	pendenti al 30.6.2020
Cognizione ordinario	2364 (2624)	2361
Procedimenti non contenziosi	667 (2828)	2805
Procedimenti sommari di cognizione	123 (215)	318
Separazioni consensuali	35 (49)	42
Separazioni giudiziali	113 (123)	116
Divorzi congiunti	21 (55)	33
Divorzi giudiziali	92	103
Controversie agrarie	5 (7)	9
Decreti Ingiuntivi	18 (66)	113
Istruzioni Preventive	86 (98)	96
Procedimenti Cautelari	16 (42)	55
Istanze di fallimenti	298	274
Fallimenti	518	568
Concordati preventivi e amministrazioni controllate	37	31
Accordi di ristrutturazione	23	24
Procedure di sovraindebitamento	18	18
Esec. forz. mobiliare	745	768
Esec. forzata immobiliare	1245 (1240)	1169
Appelli	48	
Tutele	667 (499)	420
di cui Tutele minori	345	non pervenuto

Curatele	41 (22)	22	
Amministrazioni sostegno	1946 (1576)		1659
Eredità giacenti	72 (61)	69	
Convalida di sfratto	41		

Sopravvenuti
dal 01.07.2019 al 30.06.2020

Cognizione ordinaria	1014
Procedimenti non contenziosi	1391
Procedimenti sommari	
di cognizione	426
Separazioni consensuali	168
Separazioni giudiziali	59
Divorzi congiunti	116
Divorzi giudiziali	63
Controversie agrarie	5
Decreti ingiuntivi	1437
Istruzioni preventive	86
Procedimenti Cautelari	111
Istanze di fallimento	107
Fallimenti	73
Concordati preventivi e amministrazioni controllate	9
Accordi di ristrutturazione	
Procedure di sovraindebitamento	2
Esec. forz. mobiliare	862
Esec. forzata immobiliare	202
Appelli	
Tutele	26
	122

di cui Tutele minori	non pervenuto
Curatele	0
Amministrazioni sostegno	197
Eredità giacenti	10
Convalida di sfratti	

eliminati nel periodo
dal 01.07.2019 al 30.06.2020

Cognizione ordinario	1338
Procedimenti non contenziosi	1440
Procedimenti sommari	
di cognizione	326
Separazioni consensuali	174
Separazioni giudiziali	66
Divorzi congiunti	38
Divorzi giudiziali	52
Controversie agrarie	2
Decreti ingiuntivi	1405
Istruzioni preventive	92
Procedimenti Cautelari	87
Istanze di fallimento	131
Fallimenti	23
Concordati preventivi e	
Amministrazioni controllate	15
Accordi di ristrutturazione	0
Procedure di sovraindebitamento	2
Esec. forz. mobiliare	835
Esec. forzata immobiliare	273
Appelli	
Tutele	106
di cui Tutele minori	non pervenuto
Curatele	0
	123

Amministrazioni sostegno	116
Eredità giacenti	2
Rilascio immobili morosità	

CONTENZIOSO CIVILE

Provvedimenti pubblicati
dal 01/07/2019 al 30/06/2020

Sentenze monocratiche:	723
Sentenze collegiali:	249
Decreti Ingiuntivi:	1379

Di seguito i dati Dal **01/07/2020 al 30/06/2021**

	Pendenti all'inizio del periodo	Sopravvenuti nel periodo	Eliminati nel periodo	Pendenti alla fine del periodo
Cognizione Ordinaria	2226	1067	1202	2091
Procedimenti non contenziosi				
Procedimenti sommari di cognizione	188	158	173	173
Separazioni Consensuali	46	196	218	24
Separazioni Giudiziali	114	76	86	104
Divorzi Congiunti	42	191	157	76
Divorzi Giudiziali	96	59	65	90
Controversie Agrarie	9	10	12	7

Decreti Ingiuntivi	114	1514	1579	49
Istruzioni Preventive	97	98	101	94
Procedimenti cautelari	87	166	171	82
Istanze di Fallimento	59	108	109	58
Fallimenti	548	48	35	561
Concordati Preventivi e Amministrazioni Controllate	19	9	7	21
Accordi di Ristrutturazione	6	0	1	5
Procedure di Sovraindebitamento	10	0	1	9
Esecuzione forzata mobiliare	768	763	655	876
Esecuzione forzata immobiliare	1169	177	227	1119
Appelli	55	41	50	46

Area Contenzioso ordinario

	Provvedimenti pubblicati dal 01/07/2020 al 30/06/2021
Sentenze Monocratiche	710
Sentenze Collegiali	293
Decreti Ingiuntivi	1541

Area procedure concorsuali

	Provvedimenti pubblicati dal 01/07/2019 al 30/06/2020
--	---

Sentenze Monocratiche	
Sentenze Collegiali	53
Decreti Ingiuntivi	

VOLONTARIA GIURISDIZIONE														
DATI STATISTICI PARZ. SCORPORATI PER IL PERIODO 01/07/2020 - 30/06/2021										TOTALE COMPLESSIVO SIENA E MONTEPULCIANO				
SIENA					EX MONTEPULCIANO									
	Pendenti 01/07/2020	NEL PERIODO		Pendenti al 31/06/2021		Pendenti 01/07/2020	NEL PERIODO		Pendenti al 30/06/2021		Pendenti 01/07/2020	NEL PERIODO		Pendenti al 30/06/2021
		Sopravvenuti	Definiti				Sopravvenuti- solo SUB	Definiti				Sopravvenuti	Definiti	
PROC. NON CONTENZIOSI	605	2376	2334	647	PROC. NON CONTENZIOSI	61	45	43	63	PROC. NON CONTENZIOSI	666	2421	2377	710
di cui mat.famiglia	99	194	182	111	di cui mat.famiglia					di cui mat.famiglia				
SOVRAND.	5	4	4	5	SOVRAND.	0	0	0	0	SOVRAND.	5	4	4	5
Curatele	21		5	16	Curatele	12	0	1	11	Curatele	33	0	6	27
Tutele	388	21	136	273	Tutele	112	0	24	88	Tutele	500	21	160	361
Amministr. z. Di sostegno	1673	354	456	1571	Amministr. z. Di sostegno	131	0	26	105	Amministr. z. Di sostegno	1804	354	482	1676
Eredità giac.	66	6	9	63	Eredità giac.	6	0	2	4	Eredità giac.	72	6	11	67
TOT SIENA	2758	2761	2944	2575	TOT EX MONTEP	322	45	96	271	TOT complessivo	3080	2806	3040	2846

sentenze monocratiche nel periodo

N. 1

sentenze collegiali nel periodo

N. 3

Il Contenzioso ordinario.

Deve rilevarsi l'abbattimento delle pendenze rispetto all'anno precedente in tutti i settori oggetto di rilevazione : procedimenti a cognizione ordinaria e sommaria, cause di separazione e divorzio, procedimenti cautelari e di istruzione preventiva , controversie agrarie e procedimenti monitori , con significativa produttività dell'Ufficio e ciò nonostante l'aumento delle sopravvenienze in tutti i settori fatta eccezione per i procedimenti a cognizione sommaria per i quali si registra una diminuzione, in tendenza inversa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (426 sopravvenienze rispetto alle attuali 158) .

Non si registra per le controversie matrimoniali, come nel periodo precedente , un aumento di quelle consensualizzate rispetto a quelle contenziose , essendo entrambe in aumento .

Il numero delle sentenze monocratiche è di poco inferiore a quello del periodo precedente

mentre sono aumentate le sentenze collegiali e i decreti ingiuntivi emessi .

Pur se non rientra tra i dati statistici pare degno di nota lo smaltimento dei procedimenti di cognizione sommaria (spesso non meno impegnativi di quelli a cognizione ordinaria nella redazione dell'ordinanza decisoria della causa, si pensi a quelli aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria) in numero di 173 pari alla metà di quelli pendenti (188)+ sopravvenuti (158) nel periodo.

Il dato relativo agli appelli mostra una diminuzione delle pendenze considerati i procedimenti pendenti e quelli sopravvenuti nel periodo, pur se potrebbe trattarsi di un dato non attendibile posto che dalle statistiche relative al periodo precedente (1.7.19/30.6.20) non risulta pervenuto alcun dato relativo né alle sopravvenienze né alle pendenze né allo smaltimento risultando però al 30.6.2019 pendenti 34 appelli.

Positivo il dato relativo alle convalide di sfratto che registra una significativa eliminazione delle pendenze ove si consideri l'alto numero di sopravvenienze (verosimilmente legata alla fine della sospensione del blocco degli sfratti a causa dell'emergenza sanitaria) nel periodo.

La volontaria giurisdizione .

Risultano aumentate le pendenze per i procedimenti non contenziosi , diminuite le pendenze per le tutele (continua comunque a non essere pervenuto il dato relativo ai minori) e per le eredità giacenti, ma non per le amministrazioni di sostegno e le curatele . Deve registrarsi anche per quest'anno, il positivo trend delle definizioni in tutti gli ambiti rispetto alle sopravvenienze. I dati comprendono anche i procedimenti relativi all'ex Tribunale di Montepulciano. Quanto alle definizioni con sentenza il dato non è rilevante essendo i provvedimenti di vg. definiti nella quasi totalità con decreto .

Le esecuzioni mobiliari e immobiliari.

Si confermano i dati dell'anno precedente , con diminuzione delle pendenze nelle procedure immobiliari e aumento in quelle mobiliari mentre per entrambe si registra una diminuzione delle sopravvenienze.

Le procedure concorsuali .

Deve rilevarsi in primo luogo l'inconciliabilità del dato di partenza delle pendenze registrate al 30.6.2020 con quello riportato al 1.7.2020 in tutto l'ambito concorsuale . Basti notare l'indicazione di pendenza di 274 istanze di fallimento al 30.6.2020 che diventa di 59 (dato invero più attendibile) al 1.7.2020 , o l'indicazione di 568 fallimenti pendenti al 30.6.2020 che diventano

Ciò premesso e tenendo conto dei dati pervenuti dal 1.7.2020 al 30.6.2021 si registra una diminuzione della pendenza delle istanze di fallimento , degli accordi di ristrutturazione e delle procedure di sovrindebitamento e un aumento della pendenza delle procedure fallimentari e dei concordati preventivi e amministrazioni controllate .

Oltre al dato statistico delle sentenze di fallimento non può non rilevarsi la numerosità dei decreti monocratici del g.d. (circa 5000 nel periodo) in ragione del ruolo gestorio e , nonché il numero (circa 300) dei decreti collegiali di cui alcuni (quelli relativi all'apertura , interlocutori, e all'omologa dei concordati preventivi)

Deve altresì evidenziarsi che fino al 30.6.2020 le procedure prefallimentari sono state improcedibili ex lege e che la gestione dei fallimenti è stata rallentata dal regime emergenziale (ritardi nelle stime per impossibilità o difficoltà di accesso ai luoghi, vendite sospese e riprese solo nell'autunno 2020 , rinvio di udienze che prevedevano la presenza di molte parti) .

Tribunale di Arezzo

Per una corretta valutazione dei risultati degli ultimi dodici mesi che possono essere considerati, si allegano innanzitutto i dati statistici relativi agli affari civili, relativi al periodo 1.7.2020 – 30.6.2021, nonché all'analogo periodo dell'anno precedente, al fine di verificare le differenze in termini di sopravvenienze, al netto dell'attività del giudice tutelare, dell'accertamento tecnico preventivo in materia di previdenza e della verbalizzazione di dichiarazione giurata.

		Anno Giudiziario 2020-2021			
		1 luglio 2020 - 30 giugno 2021			
		Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Area SICID	Affari Contenziosi	3350	1767	2017	3100
	Lavoro	248	568	713	103
	Previdenza e Assistenza	168	129	232	65
	Affari di Volontaria Giurisdizione	381	2238	2290	329
	Procedimenti Speciali Sommarî	313	1800	1808	305
Area	Esecuzioni Mobiliari	361	987	968	380
	Esecuzioni Immobiliari	1044	224	357	911

SIECIC	Istanze di Fallimento	21	158	151	28
	Fallimenti	502	53	74	481
	Altre Procedure Concorsuali	34	17	10	41
	TOTALE	6422	7941	8620	5743

		Anno Giudiziario 2019-2020 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020	
		Iscritti	Definiti
Area SICID	Affari Contenziosi	1576	1374
	Lavoro	734	820
	Previdenza e Assistenza	173	236
	Affari di Volontaria Giurisdizione	1952	1885
	Procedimenti Speciali Sommari	2017	1938
Area SIECIC	Esecuzioni Mobiliari	1044	1040
	Esecuzioni Immobiliari	277	271
	Istanze di Fallimento	145	161
	Fallimenti	55	62
	Altre Procedure Concorsuali	4	13
	TOTALE	7977	7800

		Variazione % A.G. 2020-2021 su A.G. 2019-2020	
		Iscritti	Definiti
Area SICID	Affari Contenziosi	12,12	46,80
	Lavoro	- 22,62	- 13,05
	Previdenza e Assistenza	- 25,43	- 1,69
	Affari di Volontaria Giurisdizione	14,65	21,49
	Procedimenti Speciali Sommari	- 10,76	- 6,71
Area SIECIC	Esecuzioni Mobiliari	- 5,46	- 6,92
	Esecuzioni Immobiliari	- 19,13	31,73
	Istanze di Fallimento	8,97	- 6,21

	Fallimenti	- 3,64	19,35
	Altre Procedure Concorsuali	325,00	- 23,08
	TOTALE	- 0,45	10,51

I procedimenti prefallimentari e le altre procedure concorsuali hanno registrato un generalizzato calo delle iscrizioni. Trattasi di un dato oltremodo significativo poiché testimonia anche questo come gli effetti dell'emergenza pandemica in corso, unitamente alle misure approntate dal Governo in molteplici campi economici, si siano sostanzialmente prolungati per tutto il secondo semestre del 2020 e per il primo semestre 2021, tantoché le iscrizioni a ruolo non sono risultate neppure pari all'anno giudiziario precedente caratterizzato, come noto, da un blocco totale delle attività durato quasi tre mesi.

Invece va segnalato il dato estremamente positivo costituito dall'aumento di definizioni nei settori della volontaria giurisdizione, delle esecuzioni immobiliari e dei fallimenti.

Peraltro il dato complessivo, quanto alle pendenze, registra una notevole riduzione (- 10,57%) del contenzioso ordinario e comunque una generalizzata diminuzione dei procedimenti civili.

La tabella seguente mostra le percentuali di ricambio e l'indice di smaltimento nei vari settori della sezione.

		Indice di ricambio	Indice di smaltimento
		%	%
Area SICID	Affari Contenziosi	114,15	39,42
	Lavoro	125,53	87,38
	Previdenza e Assistenza	179,84	78,11

	Affari di Volontaria Giurisdizione	102,32	87,44
	Procedimenti Speciali Sommarî	100,44	85,57
Area SIECIC	Esecuzioni Mobiliari	98,07	71,81
	Esecuzioni Immobiliari	159,38	28,15
	Istanze di Fallimento	95,57	84,36
	Fallimenti	139,62	13,33
	Altre Procedure Concorsuali	58,82	19,61
	TOTALE	108,55	60,02

I dati emergenti dalle statistiche comparate, forniti dalla cancelleria civile e dalla cancelleria lavoro, evidenziano i seguenti elementi di rilievo in ordine ai provvedimenti emessi dai magistrati della sezione civile nell'arco temporale considerato (1.7.2020 - 30.6.2021):

sentenze	sentenze a verbale	decreti	verbali di conciliazione	ordinanze ex art. 702 ter o ex art. 348 bis	provvedimenti cautelari
786	501	3238	89	90	156

Considerato il numero complessivo di 14 magistrati in servizio, ne derivano i seguenti dati di produttività media:

sentenze	sentenze a verbale	decreti	verbali di conciliazione	ordinanze ex art. 702 ter o ex art. 348 bis	provvedimenti cautelari

56,14	35,79	231,29	6,35	6,43	11,14
-------	-------	--------	------	------	-------

Esistono peraltro profili di criticità del sistema, che non possono non essere segnalati.

Innanzitutto, continuano a mancare gli assistenti d'udienza, che rappresenterebbero un più che utile ausilio per la migliore gestione dei ruoli, consentendo al magistrato di sgravarsi da compiti di supplenza (redazione di ogni verbale d'udienza) che non gli appartengono.

Da ultimo vanno segnalati i continui disservizi del sistema telematico, verificatisi negli ultimi mesi, che, se non risolti, rischieranno di mettere un serio ostacolo nel lavoro del magistrato.

I collegamenti di rete risultano instabili e lenti; per scaricare i fascicoli occorrono spesso numerosi tentativi, con evidente perdita di tempo; l'apertura della consolle del magistrato talvolta lenta e ciò mette a rischio anche l'inizio in orario delle udienze da remoto; il deposito dei provvedimenti registra le stesse difficoltà, dovuta alla necessità di ripetere l'operazione diverse volte.

Il sistema, già da mesi, presenta marcate criticità e ciò incide sul corretto andamento del lavoro del magistrato e delle cancellerie.

Tribunale di Livorno

Flussi e pendenze

Va premesso che i dati risultano dalle interrogazioni del Sicid e del Siecic che l'ufficio ha autonomamente effettuato non essendo pervenuti quelli del funzionario statistico.

tipologia	sopravvenuti		definiti		pendenti finali	
	AL 30 GIU. 2021	AL 30 GIU. 2020	AL 30 GIU. 2021	AL 30 GIU. 2020	AL 30 GIU. 2021	AL 30 GIU. 2020
affari civili contenziosi	3088	2820	3117	3026	2238	2267

lavoro, previdenza assistenza	1014	998	1200	1005	473	659
procedimenti speciali sommari	1531	1656	1487	1681	302	258
volontaria giurisdizione	2350	2218	2431	2460	310	391
SOMMA	7983	7692	8235	8172	3323	3575

Analisi dei flussi e delle pendenze, distinta per macromaterie.

QUADRO 1	pendenti iniziali	pervenuti	esauriti	pendenti finali	indice di ricambio	indice di smaltimento	variazioni e percentuali delle pendenze del periodo
1.1 Cognizione ordinaria	1327	960	957	1330	99,69	41,85	0,23
1.3 Proc. Sogg. Al rito ord. Ex d.l.vo 5/03	13	28	32	9	114,29	78,5	-30,77
1.4 Procedimenti soggetti al rito sommario ex d.l.vo 5/03	0	0	0	0	====	====	0,00
1.5 Procedimenti non	398	3152	3247	303	103,01	91,46	-23,87

contenziosi							
1.6 Procedimenti sommari di cognizione (l.69/2009)	129	173	185	117	106,94	61,26	-9,30
1.7 Procedimenti in materia di brevetti	0	0	0	0	====	====	0,00
TOTALI	1867	4313	4421	1759	102,50	71,54	-5,78

Procedimenti non contenziosi:

400000 Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
400212 Iscrizione Albo consulenti
400230 Autorizzazione del Tribunale ex art. 375 e 397 c.c. (COLLEGIO)
400260 Ammortamento titoli
400270 Nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.) (COLLEGIO)
400272 Revoca di amministratore di comunione o condominio (artt. 1105, 1129 3^com cc)
400272 Revoca di amministratore di comunione o condominio (artt. 1105, 1129 3^com cc)
400282 Dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.)
400300 Ricevimento e verbalizzazione di dichiarazione giurata
400310 Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841 c.c.)
400511 Disposizioni in materia di riabilitazione civile del debitore protestato (art. 1
400999 Altri istituti camerali e di volontaria giurisdizione
401001 Notificazione per i pubblici proclami (art.150 cpc)

401003 Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare - Art. 492 bis.
411001 Misure di protezione contro gli abusi familiari (art. 3 n.154)
411610 Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
411620 Adozione di maggiorenni
411640 Fondo patrimoniale (artt. 167 e ss. c.c.)
411660 Sequestro dei beni del coniuge separato (art. 156 c.c.)
411999 Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di famiglia
413001 Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori
413002 Nomina di curatore speciale (artt. 320, ult. comma e 321 cc, art. 45 DispAtt CC)
413003 Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni potestà (337 cc)
413018 Apertura della Vigilanza sui Minori
413030 Affidamento familiare consensuale (art. 4, L. n. 184/1983)
413040 Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B)
413050 Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L833/1978)
413999 Altri istituti di competenza del giudice tutelare
420300 Accettazione eredita con beneficio di inventario (art. 484 cc)
420330 Fissazione termini in materia successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e 496 c.c.)
420331 Apposizione e rimozione sigilli in materia successoria (artt. 752-762 e ss. cpc)
420332 Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c.
420332 Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c.
420999 Altri istituti di V.G. e procedimenti camerali in materia di successioni
<i>451301 Decreto di omologazione degli atti di società di capitali</i>
<i>451330 Ricorso al Giudice del Registro</i>
490999 Altri procedimenti camerali

QUADRO 2 - (Separazioni/ divorzi)	pend enti iniziali	perve nuti	esa uriti	pend enti finali	indic e di rica mbio	indice di smalti mento	variaz ione percen tuale delle pende nze del period o	variaz ione percen tuale delle pende nze del period o preced ente
2.1 Separazioni personali consensuali dei coniugi	91	347	327	111	94,2 4	74,66	21,98	-30,53
2.2 Separazioni personali giudiziali dei coniugi	139	140	151	128	107, 86	54,12	-7,91	-6,71
2.3 Divorzi rito consensuale	52	290	266	76	91,7 2	77,78	46,15	-22,39
2.4 Divorzi rito giudiziale	141	148	146	143	98,6 5	50,52	1,42	-18,02
2.5 Revisioni condizioni sep/scioglim. e cessazione	42	115	118	39	102, 61	75,16	-7,14	-10,64

effetti civili del matrimonio								
TOTALI	465	1040	1008	497	96,92	66,98	6,88	-17,84

Considerazioni:

Nel settore famiglia il Tribunale ha avuto una *performance* leggermente meno positiva, come è dimostrato dall'indice di ricambio (talvolta inferiore a 100) e dall'assenza di una significativa riduzione delle pendenze. Tanto trova, tuttavia, giustificazione nel fatto che durante la pandemia e la correlativa emergenza sanitaria, tuttora in atto, si è fatto un uso massivo della trattazione cartolare che ha precluso la forte attività e capacità conciliativa dei magistrati addetti al settore e non è stato possibile dare corso alle istruttorie in presenza; tale settore, al contrario ed anche nella volontaria giurisdizione, non ha visto alcun rallentamento nelle nuove iscrizioni, stante l'importanza e la delicatezza della materia.

Procedure concorsuali

QUADRO 2 - fallimenti	pendenti iniziali	pervenuti	esauriti	pendenti finali	indice di ricambio	indice di smaltimento	variazione percentuale delle pendenze del periodo	variazione percentuale delle pendenze del periodo precedente
2.7 Istanze di fallimento	31	152	159	24	104,61	86,89	-22,58	-38,00
2.8 Fallimenti	432	85	74	443	87,06	14,31	2,55	-3,36

2.9 Concordati preventivi e amministrazioni controllate	15	43	47	11	109,30	81,03	-26,67	-16,67
TOTALI	478	280	280	478	100,00	36,94	0,00	-7,18

Considerazioni:

Il settore delle procedure concorsuali ha conseguito risultati estremamente positivi, specie se si considera l'elevato livello di approfondimento delle questioni sollevate dalle procedure concordatarie.

Quanto ai procedimenti prefallimentari, l'indice di ricambio del periodo in esame (103,95) è rimasto superiore a 100e, quindi positivo, anche se con apparente flessione rispetto al dato dell'anno precedente in quanto il dato particolarmente elevato era stato provocato dall'art. 10, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, a norma del quale tutti i ricorsi diretti ad ottenere la dichiarazione di fallimenti, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020, erano improcedibili.

Separazioni personali tra coniugi

QUADRO 15. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE PERSONALE ESAURITI, PER TIPO DI PROCEDIMENTO	
QUADRO 15.1. PROCEDIMENTI ESAURITI IN FASE PRESIDENZIALE	
Per esito positivo del tentativo di conciliazione	0
Per omologazione in procedimenti iscritti in rito consensuale	333
Per omologazione in procedimenti iscritti in rito giudiziale	49
Per rimessione al giudice istruttore	29
Per archiviazione	4
TOTALI	415

QUADRO 15.2 PROCEDIMENTI ESAURITI CON RITO CONTENZIOSO	
Per accoglimento	78
Per cancellazione dal ruolo o estinzione	15
TOTALI	93

Considerazioni sulle separazioni fra coniugi:

Si evidenzia un incremento consistente dei procedimenti e delle definizioni rispetto al periodo precedente essendosi passati da 347 a 415 definizioni nelle procedure di separazione consensuali e da trasformazione del rito dal giudiziale iniziale e da 81 a 93 nel rito contenzioso.

Tanto conferma quanto sopra rilevato in materia di procedimenti relativi ai divorzi

QUADRO 16. PROCEDIMENTI DI SCIoglIMENTO E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO , ESAURITI PER TIPO DI PROCEDIMENTO	
QUADRO 16.1 PROCEDIMENTI ESAURITI SU DOMANDA CONGIUNTA	
Con sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio	259
Per archiviazione	2
TOTALI	261

QUADRO 16.2 PROCEDIMENTI ESAURITI IN FASE ORDINARIA	
Con sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio	130
Per cancellazione dal ruolo o estinzione	2
TOTALI	132

Considerazioni sui divorzi:

Vi è stata invece un incremento di circa il 10% della definizione dei divorzi congiunti (234 a 259), mentre si è avuta una diminuzione di quelli giudiziali (da 152 a 132).

CAUSE ULTRATRIENNALI

I processi civili con durata superiore al triennio sono 103 (al 30.6.2020 erano 118), pari al 4,48% (al 30.6.2020 erano il 5,21%) del totale 2297.

Questo dato conferma l'eccellente *performance* del tribunale di Livorno che ormai da anni si assesta tra i primi Tribunali d'Italia (cfr. dati della Direzione generale di Statistica).

UFFICIO DISTRETTUALE DI SORVEGLIANZA

Qui sotto si riportano le statistiche relative ai procedimenti pervenuti e definiti dal 1.07.20 al 30.06.21.

SOPRAVVENIENZE

Per quanto riguarda le sopravvenienze generali si riscontra un significativo aumento dei sopravvenuti del Tribunale (1432 in più, pari al 18,3%), una leggera flessione per l'Ufficio di sorveglianza di Firenze (256 in meno), un calo per l'ufficio di Siena (547 in meno) e un calo più sensibile per l'ufficio di Pisa (932 in meno, pari al 15%). Anche Livorno presenta una diminuzione delle sopravvenienze (732 in meno). Il totale del calo dei sopravvenuti è di 2467 unità.

2.2 PENDENZE

A ciò si accompagna un contestuale aumento delle pendenze in quasi tutti gli uffici (ad eccezione degli Uffici di sorveglianza di Firenze e di Livorno) spiegabile con l'incidenza dell'emergenza da Covid-19 che ha determinato un rilevante numero di rinvii dei procedimenti a carico di soggetti liberi nel periodo marzo-giugno 2020, un significativo rallentamento degli invii da parte delle Procure delle istanze dei liberi 'sospesi' ex art. 656 c.p.p. e il 'congelamento' delle iscrizioni di quelli già pervenuti in quanto non suscettibili di fissazione. Per gli Uffici di sorveglianza ha inciso la sostanziale sospensione nel periodo di 'lockdown' di tutti i permessi in uscita dei detenuti, delle licenze e dei regimi di semilibertà e delle altre istanze provenienti dai detenuti.

2.3 DEFINIZIONI

Per quanto riguarda le definizioni (31955 rispetto a 32998 dell'anno precedente) il calo complessivo (1043 in meno) non sembra particolarmente significativo anche perché compensato al suo interno dal deciso aumento delle definizioni del Tribunale (1603 in più, pari al 24 %).

Il calo più consistente si ha per gli Uffici di sorveglianza di Pisa e di Siena.

Dal prospetto dei procedimenti definiti si desume che tutti gli uffici in questione (ad eccezione del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Firenze) complessivamente sono riusciti a definire meno affari rispetto all'anno precedente (tra parentesi i dati al 30.06.20).

UFFICI	Pendenti Inizio Periodo	Sopravvenuti	Pendenti Fine Periodo	DEFINITI
TRIBUNALE SORVEGLIANZA FIRENZE	6114(4896)	9227(7795)	7172(6125)	8169(6566)
UFFICIO SORVEGLIANZA FIRENZE	3085(2803)	11661(11917)	3130(3110)	11616(11610)
UFFICIO SORVEGLIANZA LIVORNO	1179 (960)	4281(5013)	878(1187)	4582(4786)
UFFICIO SORVEGLIANZA PISA	1038(947)	5250(6182)	1344(1035)	4944(6094)
UFFICIO SORVEGLIANZA SIENA	980(1020)	3357(3904)	1023(982)	2644(3942)
TOTALE	12426(10626)	33776(34811)	13547(12439)	31955(32998)

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

L'indice di ricambio (*procedimenti definiti nel periodo diviso i sopravvenuti nel periodo X 100; quando è superiore a 100 l'ufficio smaltisce più di quanto sopravviene*) per il Tribunale di sorveglianza (affari collegiali) è pari a 88,5 (rispetto a 84,23 del periodo precedente) mentre l'indice di smaltimento (*rapporto tra definiti e carico di lavoro*) è pari a 53,2 (rispetto a 51 del periodo precedente). I carichi di lavoro (*stock dei casi da trattare nel periodo: pendenti iniziali + sopravvenuti*) sono tuttavia in aumento: 15342 (rispetto a 12.691 del periodo precedente).

INDICE DI RICAMBIO

(*definiti nel periodo in rapporto ai sopravvenuti nel periodo X 100; quando è superiore a 100 l'ufficio smaltisce più di quanto sopravviene*)

2014: 102
2015: 96
2016: 101
2017: 95,5
2018: 91,8
2019: 82,1
2020: 84,23
2021: 88,5

CARICHI DI LAVORO

(stock dei casi da trattare nel periodo: pendenti iniziali + sopravvenuti)

2014: 10719
2015: 10413
2016: 10203
2017: 10325
2018: 11619
2019: 12661
2020: 12691
2021: 15342

INDICI DI SMALTIMENTO

(rapporto tra definiti e carico di lavoro)

definiti : (pendenti iniziali + sopravvenuti) = X 100

2014: 81,3
2015: 77
2016: 78,2
2017: 76
2018: 72,30
2019: 61,3
2020: 51
2021: 53,2

Dall'esame delle tabelle sopra riportate si ricava che l'indice di smaltimento è per il Tribunale in lieve ripresa rispetto all'anno precedente ma comunque sotto i livelli degli anni precedenti, spiegabile solo a fronte di un carico di lavoro che si mantiene anche per il 2021 assai sostenuto (se si pensa che nel 2014 era 10.719 a fronte dei 15342 attuali, pari ad un aumento percentuale del carico di lavoro del 43,12%).

L'indice di ricambio (che attiene al rapporto tra sopravvenuti e definiti) è viceversa in decisa ripresa rispetto al 2019 (+7%) nonostante l'emergenza da Covid-19 abbia sensibilmente influito sulla

definizione dei procedimenti anche a causa dell'aumentata domanda di misure alternative e scarcerazioni per motivi di salute e la contestuale minor presenza in ufficio del personale di cancelleria (collocato in *smart working*).

Non secondaria infine è l'incidenza sugli indici di smaltimento della carenza di risorse materiali sul versante del personale di cancelleria come sopra descritto.

La causa della diminuzione degli indici può dunque essere individuata, oltreché nella scarsità delle risorse umane messe a disposizione del Tribunale (i cui organici sono rimasti sostanzialmente invariati rispetto a quelli definiti in tempi anteriori alle numerose riforme che ne hanno allargato le competenze, e che vengono sempre di più paralizzati dal blocco del *turn-over*), anche e soprattutto nei provvedimenti finalizzati all'abbattimento del sovraffollamento carcerario (si pensi ad es. all'innalzamento, a causa dell'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2.03.18, del limite di sospensione della pena, ex art. 656 comma 5 cpp ad anni 4) ed all'introduzione dei rimedi preventivi e risarcitori conseguenti alla pronuncia della CEDU, 'Torreggiani', del 2013 (artt. 35-*bis* e 35-*ter* o.p.) che hanno notevolmente aumentato il contenzioso avanti al Tribunale sempre più diventato 'giudice di secondo grado' in quanto chiamato a decidere i numerosi reclami avverso i provvedimenti dell'ufficio monocratico. Significativi su questa linea anche l'incremento degli appelli ex art. 680 c.p.p. al Tribunale avverso le decisioni del giudice di merito in materia di misure di sicurezza. In altre parole, l'impegno richiesto all'organo collegiale si rivela nettamente superiore rispetto al passato, anche sotto il profilo dello studio e dell'istruzione del fascicolo (spesso molto lunga e complessa), tanto da richiedere urgenti interventi quanto al reperimento di nuove risorse umane e materiali.

UFFICI DI SORVEGLIANZA

Gli indici di ricambio e di smaltimento dei singoli Uffici di sorveglianza sono viceversa sostanzialmente stabili: chi definisce più procedimenti rispetto alle sopravvenienze (indice di ricambio) è l'ufficio di Livorno che smaltisce più di quello che sopravviene (a seguire Firenze, Pisa e Siena). Chi 'smaltisce' di più (indice di smaltimento che comprende anche i pendenti) è ancora una volta l'ufficio di Livorno, seguito da Firenze, Pisa e Siena.

Positiva è dunque quest'anno la performance di Livorno che ha superato (unico ufficio del distretto) il dato di 100 quanto a indice di ricambio (il che significa che l'ufficio esaurisce annualmente più procedimenti di quanto gli sopravviene).

Ufficio di sorveglianza di Firenze

Indice di ricambio:

2018: 97,3

2019: 96,7

2020: 97,4

2021: 99,6

Indice di smaltimento:

2018: 82,9

2019: 82,7

2020: 78,8

2021: 78,7

Ufficio di sorveglianza di Pisa

Indice di ricambio:

2018: 94,8

2019: 101,5

2020: 98,57

2021: 94,17

Indice di smaltimento:

2018: 84,8

2019: 88,5

2020: 85,48

2021: 78,6

Ufficio di sorveglianza di Livorno

Indice di ricambio:

2018: 96,8

2019: 96,1

2020: 95,47

2021: 107,03

Indice di smaltimento:

2018: 84

2019: 83,3

2020: 80,12

2021: 83,9

Ufficio di sorveglianza di Siena

Indice di ricambio:

2018: 100

2019: 90,4

2020: 100,9

2021: 78,7

Indice di smaltimento:

2018: 86,4

2019: 82,8
2020: 80,05
2021: 60,9

In definitiva per il 2021 l' *indice di ricambio* complessivo di Tribunale e Uffici di sorveglianza è pari a 94,60, di fatto analogo a quello dell'anno precedente (94,79), mentre l' *indice di smaltimento* è in leggera flessione: 69,16 nel 2021(72,62 nel 2020).

Pertanto gli uffici continuano a definire tutto quello che sopravviene ma non riescono a smaltire tutto l'arretrato (comunque contenuto).

GIUSTIZIA MINORILE

La presente relazione non può non dedicare adeguato spazio, nella fase di chiusura, alla situazione della giustizia minorile nel distretto, la quale ha specificità che ne giustificano una trattazione separata dalla ordinaria giurisdizione.

1) Copertura delle piante organiche dei magistrati

Nel periodo interessato (1/7/2020-30/6/2021) la pianta organica di 7 giudici togati + 1 è stata aumentata a 8+1 con DM 14/9/2020 (Bollettino Min. G. 31/10/2020). Nel periodo interessato la presenza dei giudici togati si è riportata a 7 a seguito del rientro (15/2/2020) della collega esonerata dalle funzioni giurisdizionali quale componente della Commissione esaminatrice del concorso per magistrati indetto con DM 10/10/2018. In breve tempo, peraltro, la scoperta di organico sarà di 3 giudici su 8 previsti (37,5%) con le difficoltà immaginabili, causa il pensionamento anticipato di alcuni magistrati dell'Ufficio.

In ordine ai 32 giudici onorari in data 4.9.2020 la compagine ha raggiunto il numero di unità assegnato a questo TM a seguito della procedura per le nomine per il triennio 2020/2022

5) Provvedimenti organizzativi adottati in relazione all'emergenza COVID-19 e conseguenti riflessi sulla definizione degli affari

Le udienze in presenza sono ricominciate di fatto all'inizio del periodo in esame ma in misura ridimensionata per garantire il distanziamento con necessaria limitazione dell'accesso solo su

appuntamento (o ad orari fissi nel caso di udienza penale). D'altra parte l'avvio della campagna di vaccinazione è iniziata, per il personale giudiziario, nei primi mesi del 2021 (risalgono a metà febbraio 2021 i primi vaccini somministrati ai collaboratori).

La possibilità di tenere le udienze da remoto ha costituito un'opportunità importante che sarebbe stata ancora più preziosa se non avesse scontato la storica inadeguatezza della rete (lenta e spesso intermittente) e la carenza della strumentazione di base (web-camere e altoparlanti per tutte le 11 stanze istruttorie dei giudici onorario oltre che per quelle degli otto togati): la carenza della strumentazione è perdurata fino a tutto il dicembre 2020.

E' proseguito, per quanto possibile, il ricorso al lavoro agile che, vale la pena sottolinearlo, è di difficile applicazione nel minorile in quanto il principale sistema operativo non è utilizzabile da remoto.

Sono sempre disponibili DPI per tutto il personale (fornendoli anche al pubblico autorizzato ad accedere che ne fosse privo) e gli erogatori posizionati in tutti i corridoi a disposizione del pubblico.

Di grande aiuto è stata altresì l'efficienza raggiunta (e mantenuta) nei servizi igienici.

L'accesso del pubblico e' proseguito ad essere regolato per appuntamento.

13) Giustizia Minorile

- *realizzazione ed effetti delle riforme più recenti con particolare riferimento alle problematiche dei minori stranieri non accompagnati*

Tra le riforme più recenti continua a produrre effetti significativi l'approvazione della L. L 7/4/2017 n 47 (cd Legge Zampa) vero e proprio testo unico per i minori stranieri non accompagnati le cui disposizioni, integrate dal Dlvo 22/12/2017 n 220, hanno comportato importanti mutamenti nel regime giuridico proprio di questa tipologia di minori. Tra le modifiche introdotte, la novità più densa di conseguenze per la giustizia minorile è stata senza dubbio la valorizzazione della figura del tutore volontario del minore straniero e la concentrazione della sua nomina in capo al giudice minorile, a partire dalla data di entrata in vigore del Dlvo citato (2/3/2018). Il numero delle procedure sopravvenute relative a questi soggetti connotati da particolare fragilità nel periodo interessato è pari a **289 vs 538 (NB i dati riportati sono frutto di un attento scorporo del rigo statistico 1.24 del modello statistico M219TM)**. Per questa categoria di minori l'art. 13 della Legge 47/2017 ha previsto la possibilità di prolungare l'affidamento oltre la maggiore età: sono **99** i provvedimenti assunti in questo senso. La trattazione di tali procedure stanno coinvolgendo a fondo l'ufficio: non soltanto perché la decisione presuppone una serie di atti preparatori [provvedimento presidenziale di nomina del tutore, provvedimento istruttorio del giudice relatore, ascolto del minore, audizione (molte volte ripetuta) di Servizi, operatori dei Servizi e della struttura, eventuali parenti, ed infine provvedimento definitivo] quanto piuttosto perché il Tribunale è chiamato ad operare a sostegno dei tutori volontari [prima nella fase di formazione e

poi in incontri (mensili fino al recente periodo emergenziale) dedicati alle problematiche insorte], in collaborazione con l’Autorità Garante Nazionale dell’Infanzia e gli operatori individuati nella Regione. Nella Regione Toscana si assiste ad una particolare connotazione della presenza dei msna che sono in larga parte provenienti dall’Albania e Kosovo (rispettivamente 72% e 8%). Una tale presenza, a volte chiaramente favorita dai genitori, costituisce un fenomeno ampiamente conosciuto dalle Autorità che richiederebbe ben altra trattazione di quella affidata alla giurisdizione, chiamata ad una trattazione delle procedure caso per caso, quanto piuttosto la stipula di convenzioni bilaterali tra Stati.

Nel caso dei msna il decremento delle procedure relative è chiaramente dovuto al blocco della circolazione dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tanto che nei giorni in cui viene scritto il presente contributo l’arrivo dei minori stranieri è ripreso in misura massiccia (**sono 352 le procedure iscritte dal 1/7/2021 ad oggi!**)

- ***Analisi dei flussi nel settore civile***

Nelle **adozioni nazionali** si è registrato un parziale recupero del numero delle domande (in realtà dichiarazioni di disponibilità) rispetto agli ultimi anni (le domande sono state infatti **410 vs 345 dell’anno precedente**); definite **393 vs 412**; il dato finale della pendenza è ora di **1350** procedure attive (**vs 1333** del periodo precedente); come diremo meglio avanti la definizione è collegata al solo decorso del triennio di validità della dichiarazione.

In merito alle **adozioni internazionali**, le domande di idoneità sono state **146 vs 138**. Per quanto modesto il leggero aumento del numero delle domande interrompe una curva in discesa continua da diversi anni. In ogni caso l’esiguità del numero attuale rispetto a valori medi di anni più risalenti è in linea con il generale decremento nazionale e trova un’ulteriore spiegazione nella condizione generale del paese che ha influenzato negativamente iniziative volte a progetti di vita futuri e la stessa mobilità personale necessaria alle coppie per valutare le opportunità offerte dagli enti autorizzati. Il Tribunale sta valutando positivamente le domande presentate da varie coppie che stanno chiedendo una proroga del termine annuale per dare incarico all’ente autorizzato. In generale il fenomeno viene letto dagli operatori del settore come conseguenza, da un lato, dei forti costi gravanti sugli aspiranti all’adozione a fronte della perdurante crisi economica e, dall’altro, dell’applicazione del principio di sussidiarietà che ha incrementato le adozioni nazionali nei rispettivi paesi di origine. Le procedure di adozione internazionale con relativo ingresso di minori nel paese esaurite nel periodo interessato sono state **94 vs 106**. Per inciso, nel confronto con le altre regioni per l’anno solare 2020 la Toscana si posiziona al secondo posto (dopo la Lombardia) quanto a numero di coppie (63) che hanno richiesto l’ingresso di minori adottati all’estero; ed il TM di Firenze è al primo posto tra gli altri TM per il numero di coppie che hanno richiesto l’ingresso di minori

adottati all'estero esauendo il 12,4% del dato nazionale.²

Nella **volontaria giurisdizione** (escluse le procedure rieducative), le nuove iscrizioni sono state **2548 vs 3040**.

In ordine ai procedimenti contenziosi [adottabilità, sottrazione internazionale e interdizione (i numeri di quest'ultima si contano su poche unità)] le sopravvenienze sono state **42 vs 32** con una definizione di **44 vs 43 procedure**. Le sentenze definitive delle procedure predette sono infatti **37 vs 38**. Il Tribunale prosegue nel mantenere una confortante qualità nella trattazione delle complesse procedure abbandoniche e di sottrazione internazionale. L'istruttoria di queste, necessariamente articolata ed approfondita, viene svolta mantenendo l'apprezzata prassi della collegialità nel rispetto dei principi di oralità e concentrazione, prassi oggi agevolata dalla registrazione e successiva trascrizione delle udienze) ed una generale cura nella motivazione delle decisioni che, più delle altre, impegnano il giudice minorile. E' confortante verificare la tendenziale conferma delle decisioni in grado di appello.

Le iscrizioni delle procedure cd amministrative (ex art. 25 LM) sono **126 vs 122** a cui corrispondono **115 vs 126** definizioni.

In conclusione la definizione delle procedure civili nel periodo interessato è stata di **3382 vs 3555**; la somma totale dei **procedimenti pendenti** nel settore civile è, al 30/6/2020, **5001 vs 4969**.

Dall'interpretazione di questi dati può senz'altro dirsi che i valori delle statistiche continuano a testimoniare il buon lavoro svolto dal Tribunale nel suo complesso nel periodo preso in esame, nel settore civile.

Le domande di autorizzazione all'ingresso o alla permanenza di familiari stranieri di minori residenti nel paese sopravvenuto nel periodo in esame sono scese a **958 vs 1266**, difficilmente potrà negarsi che il significativo decremento non è connesso all'emergenza sanitaria, ma al momento non può svilupparsi una sicura conclusione.

- **Analisi dei flussi nel settore penale**

Il **GIP** ha definito nel periodo interessato (II semestre 2020 - I semestre 2021) **727 vs 1022** procedimenti procedure del periodo precedente, registrandosi nel contempo un decremento delle iscrizioni **813 vs 847**).

Il funzionamento del GUP e del GUD ha subito cambiamenti connessi alla emergenza epidemiologica. Un leggero rallentamento va registrato nel **GUP** che ha definito **658 vs 682**

² (estratto da Dati e prospettive nelle Adozioni internazionali. Rapporto della Commissione adozioni internazionali sul periodo 1/1-31/12/2020)

processi (le sopravvenienze, del tutto probabilmente anch'esse condizionate dal periodo emergenziale, sono state **640 vs 749**). Nel settore **GUD**, invece, le definizioni sono risalite passando a **171 vs 138** a fronte di sopravvenienze in diminuzione (**133 vs 148**); la consistenza della pendenza è così diminuita a **227 vs 265**.

Per il settore penale deve segnalarsi comunque il rallentamento del GIP che si è riportato a valori delle procedure pendenti: **351 vs 260**.

E' confortante osservare che la percentuale di rinvii a giudizio del GUP si mantenga al **17,32 vs 17,15%** (tra i **658** definiti sono stati **114** i rinvii a giudizio) del periodo interessato, percentuale che appare maggiormente congrua alla funzione propria del GUP di "*filtro a maglie strette*" che, vieppiù, è importante nell'ambito minorile.

Mentre si apprezza l'alleggerimento del GUD dovuto al maggior filtro costituito dal GUP, non può non rimarcarsi quanto l'udienza penale (preliminare e dibattimentale) ha sofferto dell'emergenza COVID: la situazione sanitaria ha comportato l'esplosione delle richieste di partecipazione da remoto, modalità che di per sé potrebbe ritenersi neutra quanto alla speditezza dell'udienza se si potesse disporre di connessione veloce e di piattaforme informatiche rodate. Viceversa, per lo meno nella metà dei casi, le connessioni sono afflitte da cadute di linea, cattiva ricezione del video o dell'audio o di entrambi per non parlare di malfunzionamenti di varia natura alla cui risoluzione non bastano le modeste competenze del giudice o del cancelliere, lasciati da soli a sbrogliarsela con difficoltà tecniche tanto che troppe volte è stata inutilmente evocata la presenza di tecnici informatici.

- **Principali questioni sorte nella trattazione delle procedure di adozione nazionale ed internazionale**

Si è già accennato nella relazione dell'anno passato che le procedure abbandoniche sono uno dei più importanti banchi di prova della giurisdizione minorile: come è noto il legislatore ha giurisdizionalizzato significativamente queste procedure, introducendo garanzie modellate sul processo penale nel rispetto dei principi del giusto processo. Prosegue la prassi di disporre la registrazione e la successiva trascrizione di queste udienze. La motivazione delle nostre decisioni può quindi avvalersi di un ulteriore strumento che, oltre a dare ulteriore garanzia di trasparenza (non a caso è apprezzato unanimemente dai colleghi e dalle parti), fornisce un prezioso supporto ai giudici dei gradi successivi.

Per affrontare l'elevata discrezionalità propria delle decisioni nella fase dell'abbinamento (in massima parte si procede con affidamento a rischio giuridico alle coppie individuate dal Settore Adozioni) è stata riservata al collegio la selezione delle coppie.

Si è consolidata (mantenendo l'interlocuzione con dirigenti del Comune e dell'Agenzia delle Entrate e con i Servizi del distretto) la prassi che prevede l'attribuzione di un'identità fittizia al bambino affidato a rischio giuridico, con cancellazione dall'anagrafe tributaria. Per questa categoria di affidi

è stato incrementato il sostegno alle coppie nella fase postadottiva ricercando la collaborazione dei difensori professionali e stabilendo rapporti con i Servizi del territorio di destinazione del bambino.

- **Situazione degli affidi**

Si deve nuovamente ribadire che non si dispone ancora di dati affidabili da SIGMA: il progetto di classificazione dei dispositivi che pure ha concluso la fase sperimentale ha incontrato non pochi ostacoli nella fase di attuazione. Restano pertanto tuttora dominanti le gravi inadeguatezze del sistema statistico ministeriale (in particolare, per la sussistenza di voci generiche che si prestano a fornire un'immagine confusa dei dati) a fornire forme adeguate di monitoraggio dell'attività giurisdizionale.

Si riportano i dati forniti dalla Regione Toscana (che con l'Istituto degli Innocenti e ed il sistema operativo Asso-Asmi monitora gli affidi e le accoglienze in struttura residenziale in Toscana). Nel corso del 2020 (NB anno solare) i nuovi affidamenti familiari disposti dal servizio sociale territoriale sono stati **118** di cui **29** disposti dal Servizio Sociale e dichiarati esecutivi dal GT e **86** gli affidamenti giudiziali (per 3 casi non è disponibile l'informazione). **Complessivamente in Toscana al 31 dicembre 2020 risultano attivi 1.000 affidamenti familiari** – ai precedenti si sommano quelli già in carico – e di questi gli affidi giudiziali sono l'86,7%. Tra i 118 nuovi affidi del 2020 il 68% sono italiani, il 18% stranieri e il 14% minori stranieri non accompagnati.

Ancora la Regione Toscana, riferisce che, al 31/12/2019, i ragazzi presi in carico dal servizio sociale e accolti in struttura residenziale sociale o socioeducativa risultano **757** [di cui 407 italiani, 162 stranieri (escluso i non accompagnati) e 188 msna). Ed in particolare dei 757 predetti, **213** sono stati accolti con il consenso delle famiglie e **512** sulla base di provvedimento giudiziale (per 32 l'informazione non è disponibile). Sono infine (ancora fonte Regione Toscana al 31/12/2019) **134** gli accolti in struttura ad alta autonomia (89% di cittadinanza straniera) e **68** i minori accolti in strutture sociosanitarie e sanitarie (di cui 56 italiani e 12 stranieri). NB i dati forniti dalla Regione tengono conto anche di minori inseriti da TM o Servizi diversi da quelli toscani.

Nell'ambito di procedure ex artt. 330-333 cc risultano essere stati disposti nel periodo in esame **1183** provvedimenti limitativi delle responsabilità genitoriali.

- **Visite presso gli Istituti del distretto**

Per quanto il Tribunale da tempo abbia favorito l'accesso dei giudici agli Istituti del distretto per l'ascolto dei minori (accesso che sarebbe ulteriormente incrementato con l'attuazione del progetto di *Ascolto periodico quadrimestrale*) segnalo che la competenza in proposito, ex art. 9 L. 4/5/1983 n. 184, è del PM minorile. E' appena il caso di precisare che l'accesso alle strutture di accoglienza già da febbraio è praticamente interrotto per precauzioni sanitarie (i minori vengono regolarmente ascoltati da remoto).

- **Attività del Tribunale di Sorveglianza con particolare riferimento alla situazione dell'Istituto Penale Minorile, all'applicazione delle misure alternative alla detenzione**

In ordine all'attività del **Tribunale di Sorveglianza e del Magistrato di Sorveglianza**, funzione particolarmente delicata in ambito minorile, si segnalano l'iscrizione di **22 vs 19** procedimenti (**16 definiti**) per quanto attiene alle misure alternative alla detenzione la cui valutazione è riservata al Tribunale di Sorveglianza.

In ordine al magistrato di sorveglianza sono stati **88 vs 127** gli affari sottoposti complessivamente alla sua attenzione; al 30/6/2021 risultavano pendenti **12 vs 2** affari. In particolare sono stati **15 vs 15** decreti relativi alle misure alternative; **13 vs 14** provvedimenti afferenti la liberazione anticipata, e **24 vs 47** provvedimenti relativi alla concessione di permessi premio

L'Istituto penale minorile (riaperto il 13/12/2017) lavora a tutt'oggi a scartamento ridotto dopo oltre tre anni di chiusura a seguito del fallimento della ditta incaricata della ristrutturazione dell'edificio e delle misure penali adottate nei confronti di vari funzionari del PPOOPP per atti corruttivi. Ad oggi l'Istituto risente ancora delle conseguenze della sospensione dei lavori tanto la capienza e' ancora limitata a 17 posti + 2 (questi ultimi per l'eventuale isolamento sanitario).

La difficoltà delle strutture carcerarie quanto alla presenza di giovani con connotazioni psichiatriche (condizione che peraltro riflette un trend ben osservabile con gli adolescenti liberi) è lungi dall'essere superata e si è piuttosto aggravata anche in conseguenza della scadenza della convenzione che aveva consentito la predisposizione di un comunità filtro con il compito di formulare una valutazione psichiatrica fornendo indicazioni sulla ulteriore destinazione del ragazzo

- **Prassi organizzative adottate per il più efficace funzionamento degli uffici minorili**

prassi in materia civile

La riforma che ha unificato lo status dei figli, entrata in vigore all'inizio del 2013, come si è già rilevato negli anni precedenti, ha spostato la competenza di alcune materie, tra cui prevalentemente quella della separazione dei conviventi con prole (ex art. 317 bis c.c.) al Tribunale ordinario.

Come si può notare anche raffrontando i dati, la perdita di tale competenza non ha prodotto particolari sgravi del lavoro di questo ufficio.

Le procedure inerenti il pregiudizio e quelle di adottabilità sono particolarmente all'attenzione del TM.

Queste ultime avvengono con collegialità piena nel contraddittorio di tutte le parti in tempi ragionevoli e compatibili con i tempi di crescita dei minori.

Abbiamo anche dato corso ad una serie di collocamenti provvisori (cd affidi a rischio giuridico) in famiglia scelta dal TM a scopo adottivo, senza attendere la definitività della sentenza dichiarativa

dello stato di adottabilità, in quei casi in cui il minore, per l'età e/o il tempo già trascorso in stato di abbandono, avrebbe riportato un serio pregiudizio in attesa dei tempi non brevi della giustizia civile.

Tali collocamenti provvisori, confermati nei successivi gradi di giudizio nella maggior parte dei casi, hanno consentito a bambini anche piccoli e piccolissimi, di trovare fin da subito un contesto familiare accogliente, evitando da una parte l'istituzionalizzazione dall'altra conseguendo quella stabilità tanto necessaria a una corretta crescita, evitando altresì i traumi da separazione.

Si è data piena attuazione alle disposizioni del DDL Puglisi sulla continuità degli affetti riconoscendo il giusto ruolo alle famiglie affidatarie e alla necessità di evitare strappi dolorosi e anche inutili ai minori in affidamento.

Tutto ciò è stato preceduto da un lavoro in sinergia con i servizi del territorio per la preparazione e formazione delle coppie verso più forme di accoglienza anche flessibile in relazione ai diversi istituti giuridici (affido, adozione legittimante, adozione in casi particolari), essendo maturata anche nella società civile, la consapevolezza che l'esigenza primaria è quella del minore ad avere una famiglia e non viceversa.

Si può affermare che questo tipo di disponibilità ha trovato la gran parte delle coppie preparata e aperta come anche gli operatori dei servizi hanno colto il cambio di passo con prontezza e professionalità.

Grazie al grande lavoro del settore adozioni interno siamo riusciti anche a collocare in famiglia adottiva una serie di bambini in stato di adottabilità portatori di disabilità, anche gravi, che in precedenza venivano collocati prevalentemente in comunità.

Si è proceduto a modificare la prassi vigente in materia di affido eterofamiliare dei minori da collocare fuori dalla famiglia, procedendo in primo luogo all'affidamento ai servizi sociali con incarico di reperire la famiglia attraverso le banche dati relative e di inviare al TM relazione di valutazione delle capacità genitoriali della coppia individuata. Il TM procede quindi alla convocazione personale e alla verifica dell'idoneità in relazione al caso concreto.

Solo dopo l'avvio del collocamento presso la coppia e dopo un congruo periodo di verifica dell'andamento dell'affido, si procede all'affido diretto.

La giurisdizione del settore civile (responsabilità genitoriale) è caratterizzata dall'attenzione posta dal servizio sociale toscano al sostegno alla famiglia naturale e alla natura degli interventi giudiziari che mirano principalmente alla conservazione delle relazioni famigliari attraverso interventi di sostegno.

Solo in carenza di famiglie affidatarie disponibili si è fatto ricorso allo strumento del collocamento dei minori fuori dalla famiglia, cercando di privilegiare l'affido eterofamiliare o endofamiliare.

Un obiettivo del Tribunale è quello di ridurre per quanto possibile i tempi delle procedure relative ai minori allontanati dai genitori e individuare le soluzioni previste dalla legge 184/83

maggiormente rispondenti all'interesse dei minori e al loro diritto di crescere in una famiglia anche diversa dalla propria, qualora non vi siano le condizioni per un rientro presso i famigliari.

A tal fine il Tribunale si avvale delle valutazioni specialistiche non solo per la diagnosi sulle situazioni ma anche per la prognosi per consentire una corretta progettualità che non sia solo emergenziale.

Su indicazione della DGSIA è stata dismessa la banca dati autoprodotta dei minori in Comunità sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, già realizzata con la collaborazione della Procura della Repubblica e della Regione, in modo da monitorare puntualmente lo stato delle procedure da una parte e i tempi di permanenza dei minori in Comunità dall'altra, versando su SIGMA i dati relativi.

Un altro fattore che certamente ha influito è stato l'utilizzo dei tirocinanti ex art. 73 assegnati a tutti i giudici. Trattandosi di giovani preparati e motivati, dopo un congruo periodo di formazione, hanno potuto affiancare i giudici nel lavoro quotidiano.

prassi nel settore adozioni

Per una corretta lettura delle pendenze, rispetto alle domande presentate, è comunque da ripetere che la definizione delle procedure relative all'adozione nazionale non dipende dal lavoro del magistrato, ma dall'automatica decadenza della domanda dopo tre anni dalla presentazione. Il lavoro concreto del magistrato, in relazione alle domande di adozione nazionale, consiste nell'effettuare i colloqui con tutte le coppie e nell'esaminare i fascicoli in modo approfondito in occasione dell'abbinamento e cioè della ricerca della coppia per il bambino da collocare in famiglia. E' ritornato ai valori precedenti il numero degli abbandoni (art. 11 L. 184/1983) dei bambini non riconosciuti (per lo più nati da madre anonima) (**11 vs 4**)³: confermando che la caduta è stata del tutto probabilmente legata all'emergenza Covid. In ogni caso, a sostegno di questa tipologia di madri, afflitta dalla massima fragilità sociale, prosegue il progetto toscano "Mamma segreta".

Anche questo anno va segnalata una notevole accelerazione dei tempi dell'abbinamento.

Va altresì segnalato un leggero decremento (**24 vs 30**) delle domande ex art. 28 legge 184/83 di ricerca di informazioni sulle origini da parte degli adottati, a seguito anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 28 nella parte in cui non si prevede che la volontà di anonimato della madre possa essere revocata, dietro interpello richiesto dall'adottato.

Questo Tribunale anticipando la pronuncia delle Sezioni Unite, ha ritenuto immediatamente applicabile la predetta sentenza e sta procedendo all'istruttoria e definizione dei ricorsi ex art. 28 Legge 184/83, pur con le difficoltà del reperimento di madri anonime che vanno ricercate anche a 40-50 anni di distanza dall'evento.

³ Ampliando lo sguardo ad un lasso di tempo più ampio i dati delle iscrizioni delle procedure ex art. 11 sono i seguenti: 2010-2011: **20**; 2011-2012: **22**; 2012-2013: **26**; 2013-2014: **17**; 2014-2015: **18**; 2015-2016: **18**; 2016-2017: **19**; 2017-2018: **18**; 2018-2019: **11**; 2019-2020: **4**; 2020-2021: **11**

Riconosciuto il diritto a conoscere le origini nel caso in cui la madre anonima sia risultata deceduta, sono stati affrontati casi di straordinario interesse che hanno coinvolto vari fratelli comportando il ricongiungimento affettivo di persone che anelavano all'accesso alle informazioni sulle proprie origini

prassi nel settore penale

In ordine alla devianza minorile è da confermare che in generale la situazione non è tale da giustificare particolare allarme sociale.

Le recenti riforme in campo penale non hanno influito sull'andamento della giustizia minorile in quanto gli istituti della sospensione del processo per messa alla prova e la estinzione del processo per irrilevanza del fatto erano già presenti dal 1988-1989 con il nuovo codice di procedura penale minorile. La depenalizzazione non ha prodotto decrementi sensibili, incidendo di fatto prevalentemente sull'ipotesi di guida senza patente.

La confortante diminuzione del numero dei rinvii a giudizio da parte del GUP dovrebbe produrre, entro 1-2 anni, un sensibile miglioramento della condizione del GUD che, sgravato da un peso eccessivo quanto, a volte, ingiustificato, abbassi sensibilmente i tempi di definizione nella fase dibattimentale.

- Rapporti con i Servizi di assistenza sociale

In ordine ai rapporti con i Servizi Sociali confermo la continua e piena collaborazione in ambito penale tra il Tribunale per i Minorenni di Firenze ed il Servizio Sociale Ministeriale confermata in interlocuzioni costanti.

Altrettanto è da affermarsi per i rapporti con i Servizi del territorio: sono stati effettuati e sono programmati per il futuro incontri tra tutti gli operatori (magistratura, Centri affido, Equipe adozioni, Servizi territoriali) per affinare gli strumenti che permettano di dare risposta alle attuali significative problematiche.

Merita una segnalazione l'opportunità fornita dalla Giornata europea della Giustizia Civile: la celebrazione dell'evento si è diffusa in cinque incontri su due piattaforme informatiche (prima Teams e successivamente quella della Formazione Forense di Firenze) ed ha consentito di mettere in luce i principali lati della prismatica attività della giustizia minorile.

Questa serie di eventi hanno visto coinvolti i Servizi Sociali Territoriali e il Servizio Ministeriale, (15/12/2020); i Servizi Specialistici (Ufsmia, Ufsma, Serd, Punti Nascita 19/1/2021); gli Avvocati, curatori e tutori (16/3/2021); la Regione Toscana, il Centro Affidi e il Centro Adozioni, le Associazioni presenti sul territorio (M'ama, Associazione Ciak-Formazione), il Coordinamento delle Comunità Accoglienza e dei Centri Diurni (18/5/2021); concludendosi con un incontro (6/6/2021) dove sono state presentate testimonianze dei soggetti coinvolti attivamente in vicende giudiziali: genitori adottivi, affidatari, tutori volontari, giudici onorari.

L'iniziativa dal titolo "*Storie di straordinaria Giurisdizione: il tribunale e i servizi si raccontano*" ha inteso perseguire come finalità far conoscere ai cittadini, con particolare riferimento ai giovani, motivo per il quale l'iniziativa è stata divulgata anche presso gli Istituti Scolastici, il funzionamento, le azioni svolte e le modalità impiegate dai vari agenti che concorrono e intervengono nella Giustizia minorile.

Il Tribunale per i Minorenni ricopre all'interno della comunità un'importante funzione che risulta efficace grazie alla stretta collaborazione con le tante istituzioni del territorio le quali, grazie a questa iniziativa, hanno trovato occasione per rafforzareintonie e riflettere in merito alle modalità operative.

- **Progetto di riforma del processo civile (DDL 1662 approvato dal Senato il 21/9/2021)**

Per quanto sinteticamente non si può trascurare di ricordare il progetto di riforma del processo civile approvato dal Senato in data 21/9/2021. Sul punto mi limito a riportare in allegato i paragrafi 19-21 del parere formulato dal CSM sul DDL governativo evidenziante non pochi, e non secondari, aspetti critici. Allego inoltre un'antologia di interventi di particolare interesse sul tema dell'istituzione del Tribunale per la famiglia, i minori e la persona, riservandomi fin d'ora di illustrare il mio punto di vista in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario.

Per diretta conoscenza (come molti altri colleghi, il sottoscritto ha partecipato in presenza) posso riferire che la Ministra di Giustizia, concludendo l'incontro del 20 ottobre us presso il Ministero con i Presidenti ed i Procuratori dei 29 Tribunali per i Minorenni, ha riferito di aver maturato la convinzione **dell'importanza di reintrodurre nel DDL proposto la collegialità multidisciplinare in I grado.**

14) Situazione dell'organico del personale amministrativo;

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze prevede un organico di 31 unità di personale, distribuito tra le diverse qualifiche funzionali. L'attuale effettiva consistenza numerica del personale è attestata su n. 20 unità presenti, rispetto alle previsioni di organico.

Permane l'applicazione di un cancelliere alla Corte di Appello di Firenze per un periodo di sei mesi, ulteriormente prorogato fino al marzo 2022; lo stato di malattia di un'assistente giudiziaria da aprile 2021 che si protrarrà per tutto il 2021. **La situazione di fatto è pertanto riassumibile con una scopertura del 32%.**

La valutazione delle carenze assume, in realtà, un'ulteriore e diversa valenza se l'esame viene eseguito nel dettaglio, per le singole qualifiche professionale. In tal caso risulta una carenza effettiva **del 50% degli ausiliari e del 50% dei funzionari giudiziari.**

Ma le dimensioni delle predette carenze assumono un significato ancora più rilevante se ad esse si somma la concomitante assenza del Dirigente Amministrativo, che ha lasciato il servizio dal 1 marzo 2020, per raggiunti limiti di età, determinando un significativo vuoto organizzativo e di supporto, sia per il ruolo ricoperto, sia per le numerose incombenze di cui lo stesso attualmente si era fatto carico che, per forza maggiore, sono state redistribuite al restante personale di ruolo e su me stesso.

Parimenti deve dirsi in relazione al collocamento a riposo del contabile figura sempre più rilevante a seguito del crescente impegno connesso al trasferimento delle competenze amministrative in materia di gestione delle spese di funzionamento e di manutenzione degli immobili, che hanno imposto numerose nuove incombenze, particolarmente laboriose, in aggiunta alle già impegnative competenze connesse alla trattazione delle spese di giustizia (liquidazione difensori d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato, liquidazione CTU, FUG, CU avvocati e gg oo, ecc.).

Nel merito, le consistenti carenze numeriche dei funzionari assumono un significato più condizionante, in considerazione dell'elevato contenuto professionale delle mansioni ad essi affidate, fondamentali nello svolgimento delle procedure esecutive e per le funzioni direttive dagli stessi esercitate nei singoli settori di cancelleria. Di converso l'annunciato trasferimento di uno dei due conducenti, particolarmente dotato nella relazione con il pubblico, costringerà a rivedere un progetto, intitolato non a caso *Tribunale Gentile*⁴ che si stava facendo apprezzare.

Il regolare svolgimento dei servizi amministrativi, quindi, risente di particolari condizionamenti riconducibili a tali insufficienze di organico, ulteriormente aggravate da assenze periodiche dovute al godimento, da parte di sette unità, dei benefici di cui alla legge n. 104/92 ed al ridotto orario di lavoro osservato da un operatore e da un assistente che hanno scelto di fruire del rapporto di lavoro a tempo parziale.

In tale contesto assume, comunque, rilevanza la particolare natura dei servizi e l'ambito territoriale di competenza del Tribunale per i Minorenni (nel caso in esame quasi l'intera Regione Toscana), che per loro caratteristica impongono l'affluenza nell'ufficio di numeroso pubblico, sempre più spesso costituito da stranieri appartenenti a diverse nazionalità, con prevalenza di cittadini extracomunitari, al quale il personale di cancelleria deve necessariamente prestare assistenza, con le intuibili difficoltà costituite sia da scarsa comunicabilità per le svariate differenze di lingua, sia da richieste di assistenza provenienti da persone non "addette ai lavori" che spesso rivolgono istanze non attinenti all'attività specifica della cancelleria.

Ciò sottrae forzatamente tempo agli adempimenti richiesti dalla normale attività di gestione dei fascicoli e di esecuzione dei provvedimenti emessi dai magistrati.

Non posso nascondere, ribadendo quanto già riferito ripetutamente che la situazione esposta, senza provvedimenti che ricompongano il minimo indispensabile di collaboratori necessari al servizio,

avranno effetti deleteri sulla efficienza dello stesso, andando inevitabilmente ad incidere, oltre che sulla motivazione dei magistrati (8+1 togati e 32 onorari=41 magistrati) che vedranno il loro lavoro "non assistito" dalle cancellerie, sulla tempestività del servizio destinato alla tutela dell'infanzia nonché ad una fascia di utenti che già mediamente sono afflitti da particolare fragilità tanto che, non a caso, agli uffici minorili viene richiesta l'erogazione di un servizio connotato da eccezionale diligenza

Firenze 22 gennaio 2022

Il Presidente della Corte

Alessandro Nencini